Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 978

Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito

12/10/2025 - 16:48

Indice

1. DDL S. 978 - XIX Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 978 . . . 5
1.3. Trattazione in Commissione . . . 8
1.3.1. Sedute . . . 9
1.3.2. Resoconti sommari . . . 10
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) . . . 11
1.3.2.1.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 206(ant.) del 27/11/2024 . . . 12
1.3.2.1.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 209(pom.) del 10/12/2024 . . . 16
1.3.2.1.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 210(ant.) dell'11/12/2024 . . . 21
1.3.2.1.4. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 168(pom.) del 04/03/2025 . . . 22
1.3.2.1.5. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 172(ant.) del 12/03/2025 . . . 23
1.3.2.1.6. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 197(ant.) dell'08/05/2025 . . . 24
1.3.2.1.7. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 200(ant.) del 15/05/2025 . . . 25
1.3.2.1.8. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 204(ant.) del 22/05/2025 . . . 26
1.3.2.1.9. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 270(pom.) del 27/05/2025 . . . 27
1.3.2.1.10. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 273(pom.) del 03/06/2025 . . . 31
1.3.2.1.11. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 279(ant.) del 18/06/2025 . . . 38
1.3.2.1.12. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 281(ant.) del 25/06/2025 . . . 40
1.3.2.1.13. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 284(ant.) del 02/07/2025 . . . 90
1.3.2.1.14. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 292(ant.) del 16/07/2025 . . . 93
1.3.2.1.15. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 304(pom.) del 09/09/2025 . . . 97
1.3.2.1.16. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 305(ant.) del 10/09/2025 . . . 106
1.3.2.1.17. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 307(pom.) del 16/09/2025 . . . 109
1.3.2.1.18. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 308(ant.) del 17/09/2025 . . . 117
1.3.2.1.19. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 309(ant.) del 18/09/2025 . . . 119
1.4. Trattazione in consultiva . . . 126
1.4.1. Sedute . . . 127
1.4.2. Resoconti sommari . . . 128
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 129
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 97(pom., Sottocomm. pareri) del 24/06/2025 . . . 130

1.4.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 346(pom.) del 24/06/2025 132
1.4.2.1.3. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 379(pom.) del 23/09/2025 134
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 143
1.4.2.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 403(pom.) del 24/06/2025 144
1.4.2.3. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) 151
1.4.2.3.1. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 194(pom.) del 10/12/2024 152

1. DDL S. 978 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 978

XIX Legislatura

- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Documenti acquisiti
- Trattazione in Commissione
- Trattazione in consultiva

Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito

Titolo breve: *Procedimento sommario realizzazione credito*

Iter

18 settembre 2025: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.978	**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare

Erika Stefani (LSP-PSd'Az)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **22 dicembre 2023**; annunciato nella seduta n. 141 del 22 dicembre 2023.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI, PROCESSO CIVILE, CREDITI

Articoli

AVVOCATI E PROCURATORI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 3), BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO (Art.1), ONORARI E TARIFFE PROFESSIONALI (Art.1), RESPONSABILITA' DISCIPLINARE (Art.1), COLLEGI E ORDINI PROFESSIONALI (Art.2), DEONTOLOGIA PROFESSIONALE (Art.2), SANZIONI DISCIPLINARI (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.3), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.3), REGOLAMENTI (Art.3)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Gianni Berrino** (FdI) (dato conto della nomina il 27 novembre 2024).
(proposto testo modificato).

Relatore alla Commissione Sen. **Salvatore Sallemi** (FdI) (dato conto della nomina il 16 settembre 2025).
(proposto testo modificato).

Assegnazione

Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede redigente** il 24 gennaio 2024.
Annuncio nella seduta n. 149 del 24 gennaio 2024.
Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze)
Nuovamente assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede referente** il 28 novembre 2024. Annuncio nella seduta n. 248 del 3 dicembre 2024.
Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 978

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 978

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **STEFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2023

Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito

Onorevoli Senatori. - L'attuale sistema di realizzazione del credito risulta, come noto, farraginoso, poco funzionale, ma soprattutto non in linea con gli *standard* europei che impongono il principio dell'effettività degli strumenti di tutela processuale. Tale ritardo storico nella realizzazione delle pretese creditorie non è stato risolto neanche dalla recente introduzione del processo civile telematico e si dovranno attendere gli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 149, cosiddetta riforma Cartabia, per comprendere se questo nuovo rito permetterà una effettiva accelerazione dei processi.

Tutto ciò sta ancora alimentando il clima di sfiducia negli operatori economici nazionali ed europei, con un impatto negativo sul nostro sistema economico-produttivo.

È chiaro infatti che, nel momento in cui l'operatore economico deve affrontare complesse procedure per la realizzazione di un credito *(litigation risks)*, con il rischio di non riuscire poi a realizzare il credito medesimo, finisce inevitabilmente con il perdere fiducia nel sistema della giustizia civile del nostro Paese: le conseguenze in tema di perdita di competitività nei mercati europei sono facilmente intuibili. Il rischio è quello di un vero e proprio isolamento commerciale.

Partendo da queste premesse si intende semplificare e deburocratizzare la gestione di una procedura piuttosto frequente nei tribunali civili italiani: si allude al ricorso per decreto ingiuntivo. Come noto la procedura monitoria costringe il creditore a rivolgersi al giudice civile, onorario o togato, per ottenere l'ingiunzione.

Il giudice adito, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 633 del codice di procedura civile, procede con l'emissione di un decreto ingiuntivo su una formula che, nella pratica, è già predisposta in calce al ricorso dal medesimo difensore.

Si tratta insomma di una mera verifica documentale e cartolare.

Tant'è vero che il procedimento monitorio si caratterizza per la mancanza del contraddittorio che è posticipato alla eventuale successiva fase dell'opposizione.

Si propone allora, nella logica di semplificare l'attività burocratica dell'amministrazione della giustizia civile, di superare il preventivo filtro del giudice civile, consentendo, nella logica della semplificazione procedimentale che ha caratterizzato la legislazione italiana negli anni scorsi (si allude per esempio ai meccanismi dell'autocertificazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e della segnalazione certificata di inizio attività, introdotta dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59), direttamente al difensore munito di procura di emettere un provvedimento di intimazione di tipo monitorio che verrebbe dal medesimo poi notificato alla controparte debitrice.

Trattandosi di un atto di parte, tale provvedimento non sarebbe caratterizzato dalla spendita di poteri pubblicistici, quali quelli connessi alla concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, di norma prerogativa riservata all'autorità giudiziaria.

Si badi bene, qui non si vuole creare un meccanismo sostitutivo della autorità giudiziaria: questa

ingiunzione non sarebbe, almeno in questa fase, munita di esecutorietà.
Si tratterebbe di un procedimento da collocare nell'ambito dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, cosiddetti *alternative dispute resolution*, che si affianca al procedimento tradizionale disciplinato attualmente dal codice di procedura civile.
In buona sostanza è il difensore di parte che accerta gli elementi di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, che il disegno di legge riproduce nel nuovo articolo 656-*bis*, eliminando, per talune ipotesi, quella mera verifica che oggi è svolta dai giudici civili e che tuttavia ha un notevole costo per l'amministrazione della giustizia, provocando un rallentamento e un impatto negativo sulle aspettative di giustizia dei cittadini e delle imprese.
Al fine di evitare preventivamente critiche attinenti alla presunta violazione del principio del giusto processo, dal momento che una parte, quella creditrice, avrebbe la possibilità senza contraddittorio e senza passare attraverso il giudice di procedere con l'emanazione di un provvedimento monitorio, e anche al fine di autoresponsabilizzare il difensore che si avvale di questa procedura, si propone di porre a carico del difensore che accerta la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 656-*bis* del codice di procedura civile precisi obblighi di verifica preventiva dei presupposti per l'emanazione di siffatto provvedimento. Il travalicamento di siffatti limiti, ove caratterizzato da dolo o colpa grave, potrà essere suscettibile di illecito disciplinare dinanzi al competente ordine professionale, salva la responsabilità civile per i danni provocati.
Dopo la notifica del provvedimento monitorio a cura del difensore del creditore, il debitore manterrà inalterata la possibilità di procedere all'opposizione come oggi previsto dal codice di procedura civile, con delle innovazioni che si intende di seguito suggerire.
Nel caso in cui l'opposizione non sia fondata su prove certe dovrà essere respinta e, ove altresì si riveli infondata e temeraria, vi sarà l'obbligo da parte del giudice di procedere all'applicazione della condanna per lite temeraria come previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile.
I vantaggi di questa procedura possono essere così sintetizzati: riduzione dei costi del contenzioso civile, accelerazione dei tempi per l'ottenimento di un provvedimento monitorio e, come effetto, snellimento dell'arretrato pendente presso i giudici civili.
Né tale proposta può essere tacciata di voler sovvertire principi fondamentali dell'ordinamento giuridico quali quelli degli articoli 24 e 111 della Costituzione, poiché in realtà già da tempo il legislatore ha ammesso la possibilità che la realizzazione del credito avvenga attraverso forme di autotutela privata senza il preventivo vaglio dell'autorità giudiziaria. Si allude qui al recepimento della direttiva 2014/17/UE concernente i mutui immobiliari, cosiddetta *Mortgage credit directive*. Tale normativa risulta ispirata ad alcune legislazioni di stampo chiaramente liberista in vigore da tempo negli Stati Uniti e in Inghilterra. Esistono già, quindi, legislazioni che ammettono la possibilità di realizzazione del credito senza passare per il vaglio dell'autorità giudiziaria. Partendo allora da tali principi ispiratori, si propone pertanto una modifica al codice di procedura civile finalizzata a rendere più flessibile e funzionale il procedimento di realizzazione del credito.
L'articolato del disegno di legge prevede all'articolo 1 l'introduzione, nel nuovo Capo 1-*Bis* al Libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, del nuovo articolo 656-*bis* (rubricato « Intimazione di pagamento ») che disciplina modalità e condizioni per l'emissione dell'atto di intimazione di pagamento per somme liquide di danaro per crediti di valore non eccedente la rispettiva competenza del giudice di pace per i quali vi è prova scritta ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile e, relativamente ai crediti riguardanti onorari per prestazioni giudiziali, stragiudiziali o rimborsi di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo, nonché dai notai (ai sensi dell'articolo 633, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile), con obbligo di allegazione di parcella e parere della competente associazione professionale (ai sensi dell'articolo 636 del codice di procedura civile), salvo sussistenza di tariffe obbligatorie.
Nell'intimazione viene assegnato il termine di giorni quaranta dalla notifica per il pagamento delle somme dovute ovvero per l'eventuale opposizione dell'intimato.
Sono inoltre esclusi i crediti fondati su contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati da

banche.

Nell'atto di intimazione sono infine quantificati spese e onorari per la redazione dello stesso, secondo i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense vigenti.

Si introduce poi l'articolo 656-*ter* c.p.c. (rubricato « Verifica dei presupposti ») con cui si stabilisce la responsabilità civile e disciplinare in capo all'avvocato che emette l'intimazione senza la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 656-*bis* del codice di procedura civile.

Con l'articolo 2 si prevede che gli ordini e i collegi professionali adottino disposizioni deontologiche intese a sanzionare la violazione da parte del professionista il quale, con dolo o colpa grave, non abbia verificato la puntuale sussistenza dei suddetti requisiti.

L'articolo 3, infine, affida al Ministero della giustizia, nel termine di mesi sei, l'adozione - previo parere del Consiglio nazionale forense - di modifiche o integrazioni regolamentari necessarie ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile, dopo il capo I è inserito il seguente:

« Capo I- *bis*

DEL PROCEDIMENTO DI INTIMAZIONE FORMALE

Art. 656-*bis*. - *(Intimazione di pagamento)* - L'avvocato munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, nei limiti della competenza di valore del giudice di pace di cui all'articolo 7, può emettere atto con il quale intima il pagamento della somma entro il termine di quaranta giorni, da notificarsi unitamente ai documenti giustificativi del credito in copia conforme all'originale, con l'espresso avvertimento che nel medesimo termine può essere fatta opposizione ai sensi dell'articolo 281-*undecies* avanti al giudice di pace e che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata:

a) se del credito si dà prova scritta ai sensi dell'articolo 634. Si considerano altresì prove scritte le fatture in formato elettronico, emesse e consegnate nelle forme previste dalla legge;

b) se per i crediti di cui all'articolo 633, numeri 2 e 3, sussistano le condizioni di cui all'articolo 636.

Sono esclusi i crediti scaturenti da contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati dalle banche e finalizzati alla prestazione di un servizio o all'erogazione di un credito.

Il presente articolo si applica limitatamente alle controversie di competenza del giudice di pace ai sensi dell'articolo 7.

Nell'atto di intimazione sono quantificati le spese e gli onorari, secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare vigente in materia di parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, e se ne intima il pagamento.

Art. 656-*ter*. - *(Verifica dei presupposti)* - È onere dell'avvocato che emette l'intimazione, a pena di responsabilità civile e disciplinare, verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 656-*bis* ».

Art. 2.

1. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione da parte del professionista il quale, con dolo o colpa grave, non verifica la puntuale sussistenza dei requisiti di emissione dell'atto di intimazione di pagamento.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio nazionale forense, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:
http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=57828

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 206(ant.) del 27/11/2024

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2024
206ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE REDIGENTE
(1155) ***Deputato Marta SCHIFONE e altri. - Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE chiede se i rappresentanti del Gruppo di Fratelli d'Italia possano esprimersi sull'opportunità di svolgere audizioni sul provvedimento in titolo.
Il senatore BERRINO (*FdI*), in qualità di capogruppo, ritiene che, avendo la Camera dei deputati operato tutti gli approfondimenti necessari anche attraverso le audizioni, non sia necessario al momento ripeterne altre. Propone pertanto di proseguire la discussione.
Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) interviene invece per insistere sulla necessità di svolgere almeno un breve ciclo di audizioni e, ad esempio, audire i revisori legali che hanno sollevato il problema dell'ambito di applicazione della norma approvata dalla Camera che sembra non ricomprendere i revisori che non siano membri del collegio sindacale.
Il PRESIDENTE, prima di decidere, si riserva pertanto di sentire i Gruppi che al momento non si sono espressi.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(1044) ***Ilaria CUCCHI. - Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 12 novembre.
Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento era stato illustrato dal relatore Bazoli. Chiede pertanto se vi siano interventi in discussione generale.
La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*), prima firmataria del disegno di legge, sottolinea che si tratta di un provvedimento indispensabile per la tutela non solo delle vittime ma anche della stessa amministrazione penitenziaria. A fronte di morti sospette avvenute in carcere, infatti, è interesse dello Stato tutelare l'operato dell'istituzione carceraria. Con riferimento poi ai costi informa la Commissione di aver interpellato vari esperti che hanno sottolineato come l'importo medio di un'autopsia si aggiri intorno ai settecento euro e che pertanto la copertura finanziaria del disegno di legge potrebbe essere contenuta.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(745) ***ZANETTIN. - Modifica all'articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di responsabilità per dolo o colpa grave nell'esercizio della professione forense***

(Discussione e rinvio)

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, in materia di responsabilità per dolo o colpa grave nell'esercizio della professione forense.

Ricorda che l'articolo 3 della legge di riforma della professione forense, la n. 247 del 2012, è dedicato ai doveri e alla deontologia forense. L'articolo unico del disegno di legge aggiunge al comma 2 di questo articolo un ulteriore periodo con il quale si precisa che per gli atti e i comportamenti posti in essere nell'esercizio della professione l'avvocato risponde dei danni arrecati con dolo e colpa grave e che non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto.

A ben vedere, come si precisa nella relazione di accompagnamento, la legge di riforma della professione forense del 2012 non ha previsto specifiche disposizioni in materia di responsabilità degli avvocati. La giurisprudenza prevalente ha affermato che l'avvocato risponde anche per colpa lieve nei confronti del cliente, salvo che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e sempre che non sussista negligenza e imperizia. Tale orientamento giurisprudenziale ha determinato un incremento delle cause intraprese da clienti che richiedono danni al difensore, anche in conseguenza di pronunce di inammissibilità dei ricorsi presentati avanti la Corte di Cassazione. In considerazione del fatto che i giudizi definiti sulla base di una valutazione di inammissibilità sono una percentuale rilevante e crescente del totale di quelli decisi, non è da escludere il rischio di un aumento esponenziale di questo contenzioso. Del resto la colpa lieve o l'imperizia potrebbe essere contestata al difensore anche nell'ipotesi di un mero errore interpretativo o, con un giudizio *ex post*, a fronte di un mutamento degli orientamenti della giurisprudenza. Non si deve peraltro ignorare il fatto che gli avvocati come i giudici operano in un contesto di notevole incertezza del diritto e in ragione di ciò per i magistrati la disciplina del risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie ne limita la responsabilità ai casi di dolo e colpa grave, con esclusione dell'attività di interpretazione di norme di diritto.

Il disegno di legge quindi non fa altro che uniformare il regime della responsabilità civile, quanto meno sotto il profilo dei presupposti, delle due principali categorie di operatori del diritto.

Ribadisce in conclusione che il provvedimento risponde all'esigenza di precisare ulteriormente i profili di responsabilità in relazione all'esercizio della professione forense, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpretazione delle norme di diritto, attività che non può automaticamente dare luogo ad una responsabilità civile dell'avvocato.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), primo firmatario del disegno di legge, sottolinea come la norma che si intende proporre con il provvedimento è finalizzata, in particolare nel procedimento penale in seguito alla riforma Cartabia, a limitare gli effetti dannosi dell'alto numero di inammissibilità dei ricorsi, a volte peraltro incomprensibili, che espongono gli avvocati a procedimenti civili nei loro riguardi da parte del cliente che li ritiene responsabili.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(978) ***Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito***

(Discussione e rinvio)

Il senatore BERRINO (*FdI*), relatore illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa della senatrice Stefani, che si propone di migliorare l'attuale sistema di realizzazione del credito rendendolo meno farraginoso e più funzionale.

Nel merito il provvedimento consta di tre articoli. L'articolo 1 introduce nel Libro IV, Titolo I del codice di procedura civile il nuovo Capo 1-*bis* che disciplina il procedimento di intimazione formale. L'articolo 656-*bis* (rubricato « Intimazione di pagamento ») del nuovo Capo disciplina modalità e condizioni per l'emissione dell'atto di intimazione di pagamento per somme liquide di denaro per crediti di valore non eccedente la rispettiva competenza del giudice di pace per i quali vi è prova scritta ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile e, relativamente ai crediti riguardanti onorari per prestazioni giudiziali, stragiudiziali o rimborsi di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo, nonché dai notai

(ai sensi dell'articolo 633, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile), con obbligo di allegazione di parcella e parere della competente associazione professionale (ai sensi dell'articolo 636 del codice di procedura civile), salvo sussistenza di tariffe obbligatorie. Nell'intimazione deve essere assegnato il termine di giorni quaranta dalla notifica per il pagamento delle somme dovute ovvero per l'eventuale opposizione dell'intimato. Sono inoltre esclusi i crediti fondati su contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati da banche. Nell'atto di intimazione sono infine quantificati spese e onorari per la redazione dello stesso, secondo i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense vigenti. Il nuovo articolo 656-*ter* del codice di procedura civile (rubricato «Verifica dei presupposti») stabilisce la responsabilità civile e disciplinare in capo all'avvocato che emette l'intimazione senza la sussistenza dei requisiti previsti dal precedente articolo 656-*bis* del codice di rito.
L'articolo 2 prevede che gli ordini e i collegi professionali adottino disposizioni deontologiche intese a sanzionare la violazione da parte del professionista che, con dolo o colpa grave, non abbia verificato la puntuale sussistenza dei suddetti requisiti.
L'articolo 3, infine, demanda ad un decreto del Ministero della giustizia, da approvarsi nel termine di mesi sei, previo parere del Consiglio nazionale forense, l'adozione delle modifiche o delle integrazioni regolamentari necessarie ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), prima firmataria del disegno di legge, fa presente che il tema trattato dalle norme è stato affrontato anche nella scorsa legislatura giungendo quasi all'approvazione di un testo sul quale erano state effettuate anche delle audizioni, i cui rilievi sono stati recepiti nel testo attuale che tiene conto, peraltro, anche dell'approvazione delle modifiche al codice di procedura civile apportate dalla riforma Cartabia. Precisa che il capo introdotto dal provvedimento a sua prima firma è diretto a disciplinare il recupero dei crediti nell'ambito di competenza del giudice di pace; inoltre, il procedimento di intimazione di pagamento emesso dall'avvocato può essere paragonato al controllo meramente formale svolto dalla cancelleria. In ogni caso, la contestazione del credito potrà essere fatta valere in sede giurisdizionale nella fase di opposizione. Conclude infine invitando alla riflessione i componenti della Commissione in ordine allo specifico profilo dell'apposizione della formula esecutiva, ed in particolare del soggetto delegato a effettuare tale adempimento.
Il senatore RASTRELLI (*FdI*), pur dichiarando di nutrire alcune perplessità sul testo, ritiene tuttavia che il disegno di legge vada nella direzione di ampliare gli strumenti di tutela legale che possano facilitare il recupero dei crediti. Infatti, il problema esiste e viene spesso lamentato dagli investitori stranieri che rinunciano a operare nel nostro Paese anche in considerazione della difficoltà di avere una giustizia celere in particolare in relazione al recupero dei crediti. Ritiene pertanto che il provvedimento vada certamente approfondito ma che appare senz'altro utile a mitigare il cosiddetto *litigation risk.*
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(29) *MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana*
(42) *Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*
(1028) *Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*
(1122) *DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*
(1131) *Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*
(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame congiunto ed esame dei relativi emendamenti e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 ottobre.
Il senatore RAPANI (*FdI*) dà conto brevemente degli emendamenti riferiti agli articoli di interesse della Commissione, gli articoli 3, 5 e 7 già illustrati in relazione al provvedimento. Precisa che molte proposte vanno nella direzione delle osservazioni da lui già formulate in relazione al testo unificato. Al riguardo, ricorda che oggetto della rigenerazione urbana dovrebbe essere una porzione di territorio e non un fabbricato e che andrebbe sanata la contraddizione tra gli articoli 5 e 7. Infatti, l'articolo 5

individua delle casistiche precise per i Comuni in materia di rigenerazione urbana mentre l'articolo 7 introduce la possibilità per i soli privati di poter agire in deroga agli strumenti urbanistici; ritiene pertanto che sia utile una riflessione ulteriore sul punto dal momento che, in una lettura sistematica delle norme e dell'organizzazione degli strumenti urbanistici vigenti, sarebbe opportuno che solo la programmazione comunale urbanistica possa intervenire in deroga agli strumenti urbanistici medesimi. Inoltre, occorre individuare soluzioni per vincolare la conformità degli interventi dei privati agli strumenti urbanistici vigenti, pur in considerazione delle innovazioni legislative recentemente approvate in materia. Chiede pertanto di disporre di un tempo ulteriore per poter formulare una proposta di parere complessiva.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1055) ***Deputato ROTELLI e altri. - Legge quadro in materia di interporti*** , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sui relativi emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che si compone di 8 articoli ed è finalizzato a ridefinire un quadro organico del trasporto intermodale stabilendo, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, i princìpi fondamentali concernenti gli interporti e la loro rete.

Per le parti di competenza, segnala l'articolo 5 che definisce il regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti. In particolare, il comma 3 prevede che al fine di garantire la certezza degli strumenti economico-finanziari utilizzati per la realizzazione degli interporti, gli enti pubblici concedenti costituiscono sulle aree in cui è ubicato l'interporto un diritto di superficie, ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile, in favore dei soggetti gestori dell'interporto interessato già convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata del diritto di superficie è stabilita tenendo conto del valore degli investimenti effettuati per le opere realizzate dai soggetti gestori nonché dell'ammortamento dei costi da questi già sostenuti. Il comma in questione stabilisce altresì i criteri per la durata del diritto di superficie. Il comma 4 prevede altresì che i soggetti gestori degli interporti interessati possono riscattare le aree di cui al comma 3 dagli enti concedenti trasformando, a seguito di espressa richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili. Illustra quindi gli emendamenti di competenza della Commissione.

Propone infine l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posto ai voti il parere non ostativo su testo ed emendamenti è approvato.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.3.2.1.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 209(pom.) del 10/12/2024

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024
209ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
La seduta inizia alle ore 15,35.
IN SEDE REFERENTE
(1315) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 dicembre.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*), intervenendo incidentalmente prima della discussione generale, domanda al relatore ed al rappresentante del Governo se l'articolo 5 del decreto-legge sia applicabile ai giudici di pace di nuova nomina ovvero anche a quelli nominati precedentemente.
Il senatore RASTRELLI (*FdI*), relatore sul provvedimento, ed il sottosegretario OSTELLARI, precisando che l'articolo in esame dovrebbe applicarsi ai soli giudici di pace di nuova nomina, si riservano tuttavia di fornire sollecitamente ulteriori chiarimenti sul punto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1318) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Parere non ostativo)
Il senatore SISLER (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo recantela Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, ricordando che l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza - il cui fine è rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori - è disciplinata dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi del quale il disegno di legge è presentato ogni anno dal Governo entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Inoltre, tra gli obiettivi PNRR da conseguire entro il 31 dicembre 2024, figura l'adozione della citata legge annuale per la concorrenza 2023.
Con riguardo ai profili di interesse della Commissione segnala: l'articolo 20, relativo alla portabilità dei dati contenuti nelle "scatole nere", al comma 1 vieta alle imprese assicuratrici la previsione di clausole contrattuali esclusive o limitative del diritto dell'assicurato di disinstallare, gratuitamente e alla scadenza annuale del contratto, i dispositivi elettronici per il monitoraggio dei dati dell'attività di circolazione dei veicoli a motore (cosiddette "scatole nere" o equivalenti) di cui all'articolo 132-*ter* del decreto legislativo, 7 dicembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nonché di clausole che stabiliscono penali per la restituzione degli stessi dopo tale scadenza, che potrebbero produrre effetti distorsivi della concorrenza. Inoltre, poiché tali clausole sono qualificabili come vessatorie, la disposizione presenta un meccanismo sanzionatorio analogo a quello di cui all'articolo 36 del Codice

del consumo che disciplina la nullità di protezione, prevedendo che la nullità colpisca esclusivamente tali clausole e non, invece, l'intero contratto, il quale rimane valido per la parte restante. Il comma 2 disciplina invece un meccanismo di portabilità dei dati registrati dalle "scatole nere", prevedendo la facoltà per il consumatore di richiedere, tramite la compagnia assicurativa, all'impresa che gestisce i dispositivi elettronici, l'insieme dei dati registrati dal dispositivo elettronico durante la circolazione del veicolo assicurato, i quali vengono utilizzati dalla compagnia assicurativa ai fini del calcolo del premio del nuovo contratto stipulato con l'assicurato.

L'articolo 21 riconosce alle imprese assicurative la possibilità di istituire un sistema informativo sui rapporti assicurativi non obbligatori, volto a contrastare comportamenti fraudolenti e posto sotto la vigilanza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (di seguito IVASS). Nello specifico il comma 1 prevede che le imprese assicurative possono istituire, per il tramite della relativa associazione, un sistema informativo sui rapporti assicurativi per rami diversi dalla responsabilità civile automobilistica, con la finalità di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti. Il comma 2 indica i soggetti che sono tenuti a definire le modalità di attuazione della disposizione, prevedendo che le modalità di alimentazione e di accesso al sistema informativo e le tipologie di dati da trattare siano definiti con regolamento dall'IVASS adottato sentiti il Garante per la protezione dei dati personale e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), previa consultazione delle imprese di assicurazione e della relativa associazione rappresentativa.

L'articolo 22, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, che affida all'IVASS la gestione di un portale il cui scopo è consentire la comparazione trasparente dei contratti assicurativi stipulati a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali. In proposito, si ricorda che l'articolo 1, ai commi 101-111, della legge di bilancio 2024 ha istituto l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni;

L'articolo 25, modificato dalla Camera, che novella il decreto-legge n. 135 del 2018, al fine di sanzionare la mancata iscrizione al registro informatico delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC), nonché in caso di mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati ivi inseriti, e di conferire ai Comuni competenze in materia di accesso al registro e di verifica delle eventuali incongruenze dei dati contenuti nello stesso. La disposizione riforma, altresì, l'apparato sanzionatorio definito agli articoli 85 e 86 del Codice della strada che disciplinano il servizio di taxi e NCC. Con specifico riferimento alle sanzioni, il comma 1, al fine di rendere effettivo l'obbligo di iscrizione al registro informatico delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea per i conducenti di taxi o gli esercenti il servizio di NCC, la novella prevede per il caso di mancata iscrizione l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, lettera b), della legge n. 21 del 1992, ossia, della sospensione per due mesi dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la camera di commercio che costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC. La medesima sanzione si applica altresì - alla luce delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati - in caso di omessa presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati conferiti al registro delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea.

Il comma 2 reca invece modifiche agli articoli 85 e 86 del Codice della strada per razionalizzare ed equiparare le sanzioni nei confronti dei trasgressori delle norme di cui alla legge quadro n. 21 del 1992, in materia di trasporto pubblico non di linea, che si tratti sia di taxi sia di NCC, distinguendo le fattispecie di abusivismo in assenza di titolo abilitativo (per cui vi è un inasprimento delle sanzioni), le violazioni sostanziali e le violazioni lievi, prevedendo altresì una graduazione delle sanzioni in caso di reiterazione degli illeciti.

Infine, l'articolo 26, modificato dalla Camera, reca una delega per il riordino delle norme sulla concessione di spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio

per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata (cosiddetti *dehors*). Per i profili di interesse della Commissione segnala che il comma 2, lettera *h*), indica tra i princìpi e criteri direttivi anche la definizione di un regime sanzionatorio adeguato per le violazioni.
Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.
Verificata la presenta del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo, è approvata.

(427) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati*
(731) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato*
(888) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato*
(891) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO e MAGNI. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato*
(Parere alla 1a Commissione su nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo sul nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 ottobre.
La senatrice CAMPIONE (*FdI*), relatrice, illustra il nuovo testo unificato derivante dai disegni di legge in titolo, che è volto ad inserire, dopo il secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione, il principio secondo il quale "La Repubblica tutela le vittime di reato".
Al riguardo ricorda che il primo testo unificato predisposto per i disegni di legge in esame prevedeva invece modifiche all'articolo 111 della Costituzione in materia di giusto processo; a seguito delle richieste di ulteriori approfondimenti da parte dei componenti della Commissione giustizia, la 1a Commissione ha proceduto ad un nuovo ciclo di audizioni di esperti costituzionalisti - a cui hanno partecipato anche i senatori della 2a Commissione - all'esito del quale il relatore, senatore Della Porta, ha predisposto un nuovo testo unificato adottato dalla Commissione affari costituzionali il 4 dicembre scorso.
Poiché il testo unificato recepisce le indicazioni emerse dal dibattito nella Commissione giustizia e confermate dalle audizioni degli esperti, propone l'espressione di un parere non ostativo.
Illustra altresì i due emendamenti presentati al testo unificato, sui quali ritiene di non avere osservazioni da formulare.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) osserva che il nuovo testo unificato elaborato presso la Commissione di merito supera le perplessità precedentemente formulate nel corso del dibattito. Laddove infatti il precedente testo inseriva la tutela delle vittime dei reati all'interno dell'articolo 111 della Costituzione, alterando gravemente gli equilibri tra le parti su cui si fonda il processo penale, la nuova formulazione (che tiene conto altresì delle risultanze del un nuovo ciclo di audizioni aperto anche ai membri della Commissione Giustizia), colloca la predetta tutela all'interno dell'articolo 24 della Costituzione, senza modificare quegli equilibri.
Preannuncia quindi il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.
Ad avviso del senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), anche il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito continua a presentare delle criticità, ancorché notevolmente migliore del precedente (dal momento che la formulazione originaria interveniva sull'articolo 111 della Costituzione, ridisegnando i rapporti all'interno del processo penale e dando luogo a gravi disequilibri).
Da un punto di vista metodologico, infatti, il testo conferma una discutibile tendenza ad inserire nel testo costituzionale principi generali destinati, il più delle volte, a rimanere inattuati, laddove, per contro, il ricorso allo strumento della legislazione ordinaria offrirebbe maggiori garanzie di concreta realizzazione.
Da un punto di vista di principio, poi, l'inserimento nell'articolo 24 della tutela delle vittime di reato rischia da un lato di rivelarsi pleonastico e dall'altro di dar luogo, in concreto, ad inopportune pressioni sull'attività del magistrato giudicante, che sarebbe portato a pronunciare sentenze commisurate non

all'effettivo disvalore del fatto compiuto bensì alla percezione maturata dall'opinione pubblica su di esso, con evidente sbilanciamento verso il massimo edittale.
Conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto di astensione.
Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) pone l'accento sul proficuo lavoro svolto dalla Commissione di merito, che, grazie anche all'impulso della Commissione Giustizia, consente di superare le criticità presenti nel testo precedente.
Osserva inoltre che la costituzionalizzazione della tutela delle vittime di reato, oltre a porsi in linea con le recenti determinazioni assunte dall'Unione europea e a costituire un importante parametro valutativo per la Corte costituzionale, consentirà di valorizzare il ruolo, spesso decisivo, svolto in più occasioni dai parenti delle vittime in favore dell'accertamento della verità.
Conclude preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo.
Anche ad avviso del senatore RASTRELLI (*FdI*) il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito è senz'altro da valutare favorevolmente. Non va poi passato sotto silenzio l'importante contributo apportato dalla Commissione Giustizia alla sua elaborazione, che ha consentito un'efficace implementazione della tutela delle vittime di reato nel tessuto costituzionale, salvaguardando al contempo i principi del processo accusatorio.
Replica quindi al senatore Scalfarotto osservando che nulla osta al recepire nel testo costituzionale le nuove sensibilità maturate nel corpo sociale. Tali interventi, peraltro, non svalutano affatto il ruolo della Costituzione ma, al contrario, le consentono di continuare a proporsi nel tempo come fondamentale tavola di valori condivisi.
Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.
La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) osserva che gli interventi sul testo costituzionale vanno comunque ponderati con attenzione, sia per evitare il rischio di trasformare il testo in una mera declaratoria di intenti di principio, sia per evitare conseguenze non calcolate nell'ordinamento al momento della loro concreta declinazione.
Rammenta quindi che le iniziative assunte dalla Commissione hanno comunque evitato un'inopportuna alterazione degli equilibri su cui si fonda il processo penale, dando luogo ad un oggettivo miglioramento del testo, anche se la soluzione preferibile restava comunque l'assegnazione dei provvedimenti in sede di Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia.
Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.
Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo sul nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti, è approvata.

(1258) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024*

(Parere alla 4a Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo con osservazione)
Il senatore RASTRELLI (*FdI*), relatore, illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo per le parti di competenza ricordando che su cui la Commissione ha espresso un parere favorevole sul testo.
Segnala quindi gli emendamenti 6.0.17 (che prevede sanzioni in materia di responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione), 6.0.25, 6.0.26, 6.0.27 e 6.0.28 (che intervengono in materia penale sulla tutela dell'ambiente), 6.0.30 (che interviene in materia penale per la lotta contro la violenza sulle donne e contro la violenza domestica), 13.9, 13.13 e 13.14 (che intervengono in materia penale sull'articolo 13 del disegno di legge relativamente alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale), 16.1 (che interviene per modificare l'articolo 16 proponendo sanzioni economiche e interdittive nei riguardi delle aziende che operano nel settore delle batterie e dei rifiuti di batterie), 16.0.1, 16.0.2 e 16.0.3 (che propongono interventi di carattere sanzionatorio e penale in materia bancaria in relazione ai bonifici bancari in euro, ai fondi propri e al rischio del credito).
Sugli emendamenti ricordati non ha osservazioni da formulare, richiama tuttavia l'attenzione

sull'emendamento 6.0.26 che, in materia di tutela penale dell'ambiente, alla lettera *p*) del comma 1 stabilisce che i termini di prescrizione previsti per i reati di cui alla direttiva comunitaria per la quale si conferisce al Governo delega di recepimento, decorrano non dalla commissione dei reati ma dalla loro scoperta.
Propone pertanto un parere non ostativo su tutti gli emendamenti richiamati con un'osservazione sull'emendamento 6.0.26.
Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo con un'osservazione sugli emendamenti, è approvata.
IN SEDE REFERENTE
(1261) ***Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 dicembre.
Il presidente SISLER (*FdI*), nel constatare che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(978) ***Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito***
(Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE informa che, su richiesta del prescritto numero di senatori, il disegno di legge è stato rimesso in sede referente. Pertanto propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1258

La Commissione, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo con la seguente osservazione:
si evidenzia che alla lettera p) del comma 1 dell'emendamento 6.0.26 i termini di prescrizione previsti per i reati di cui alla direttiva comunitaria per la quale si conferisce al Governo delega di recepimento decorrono non dalla commissione dei reati ma dalla loro scoperta.

1.3.2.1.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 210(ant.) dell'11/12/2024

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2024
210ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
SISLER

La seduta inizia alle ore 9,50.
IN SEDE REFERENTE
(978) ***Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è stato richiesto di poter procedere ad un breve ciclo di audizioni. Propone pertanto, qualora vi sia accordo, di fissare a venerdì 13 dicembre, alle ore 15, il termine per indicare i nominativi degli auditi.
La Commissione conviene.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) sottolinea l'importanza di indicare esperti che possano dare conto anche dei profili relativi all'organizzazione degli uffici giudiziari, da cui spesso dipendono i tempi del recupero dei crediti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.4. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 168(pom.) del 04/03/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 168
MARTEDÌ 4 MARZO 2025
Presidenza del Vice Presidente
SISLER
Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,50

AUDIZIONE DEL PROFESSOR ROMOLO DONZELLI, ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 978 (PROCEDIMENTO SOMMARIO REALIZZAZIONE CREDITO)
AUDIZIONE DEL DOTTOR NICOLA TESTA, PRESIDENTE DI UNAPPA E DI COLAP NAZIONALE, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 554 (ALBO GRAFOLOGI)
AUDIZIONE DELL'AVVOCATO ROSANNA MURA, COMPONENTE DI ANF - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 745 (NORME IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEGLI AVVOCATI)

1.3.2.1.5. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 172(ant.) del 12/03/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 172
MERCOLEDÌ 12 MARZO 2025
Presidenza del Presidente
BONGIORNO
Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,35

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO ANNA COPPOLA E DELL'AVVOCATO ADALBERTO BELLINI, RISPETTIVAMENTE SEGRETARIO NAZIONALE E MEMBRO DEL DIPARTIMENTO SPESE DI GIUSTIZIA DELLA GIUNTA NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI (AIGA), SUL DDL N. 978 (PROCEDIMENTO SOMMARIO REALIZZAZIONE CREDITO)

1.3.2.1.6. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 197(ant.) dell'08/05/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 197
GIOVEDÌ 8 MAGGIO 2025
Presidenza del Presidente
BONGIORNO
Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10,05

AUDIZIONE DEL PROFESSOR GIULIANO SCARSELLI, ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI SIENA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 978 (PROCEDIMENTO SOMMARIO REALIZZAZIONE CREDITO)
AUDIZIONE DELL'INGEGNER ANDREA DE MAIO E DEL DOTTOR GIANFRANCO CARCIONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO GENERALE DELLA FONDAZIONE INARCASSA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 683 E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO)

1.3.2.1.7. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 200(ant.) del 15/05/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 200
GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2025
Presidenza del Vice Presidente
SISLER
Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,45

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO FABIO DE DOMINICIS, ESPERTO DI DIRITTO COMPARATO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 978 (PROCEDIMENTO SOMMARIO REALIZZAZIONE CREDITO)
AUDIZIONE DELL'ARCHITETTO ALBERTO MOLINARI, PRESIDENTE DI ASSO INGEGNERI E ARCHITETTI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 683 E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO)

1.3.2.1.8. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 204(ant.) del 22/05/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 204
GIOVEDÌ 22 MAGGIO 2025
Presidenza del Vice Presidente
SISLER
Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO ALBERTO DEL NOCE, PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLE CAMERE CIVILI, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 978 (PROCEDIMENTO SOMMARIO REALIZZAZIONE CREDITO)
AUDIZIONE DELL'ARCHITETTO MASSIMO CRUSI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 683 E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO)

1.3.2.1.9. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 270(pom.) del 27/05/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 27 MAGGIO 2025
270ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(1485) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, recante differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.
Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 20 maggio, il relatore Sisler ha illustrato il provvedimento.
Dichiara quindi aperta la discussione generale.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) fa presente che la norma contenuta nel decreto-legge proroga una disposizione in materia di responsabilità erariale assunta nel periodo della pandemia da Covid-19. Bisogna chiedersi dunque, in primo luogo, se tale disposizione sia ancora necessaria. In secondo luogo la questione più generale della responsabilità erariale è affrontata, in maniera più organica, ancorché non condivisibile, nell'Atto Senato n. 1457 che la Commissione sta esaminando in sede riunita con la Commissione affari costituzionali. Ritiene pertanto che quella sia la sede in cui affrontare il tema. Stante quanto precede, esprime fin d'ora, a nome del proprio Gruppo, un avviso decisamente contrario sul provvedimento e invita la Commissione a valutare l'opportunità di effettuare un breve ciclo di audizioni.
Il PRESIDENTE osserva che il decreto-legge risulta composto nella parte sostanziale di un solo articolo e concerne un intervento circoscritto. L'effettuazione di audizioni, pertanto, non appare opportuna non solo data la natura del provvedimento ma anche la sua calendarizzazione in Assemblea. Propone quindi di fissare a mercoledì 4 giugno, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.
La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1462) ***Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee***
(Parere all'8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)
Il relatore, senatore SALLEMI (*FdI*), illustra i contenuti del provvedimento in titolo.
L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge, fermi restando gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, alle attività destinate a svolgersi nella dimensione subacquea in aree sottoposte alla sovranità o comunque alla giurisdizione nazionali. Sono invece espressamente escluse dal perimetro applicativo del provvedimento le attività

militari, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, le attività svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la pesca, le attività in materia di protezione civile, sicurezza e controllo, le attività in materia di sicurezza nazionale anche cibernetica, le attività turistico-ricreative e quelle svolte per fini sportivi.
L'articolo 2 reca le definizioni di interesse nell'ambito delle disposizioni contenute nel disegno di legge; in particolare, viene definita «attività della dimensione subacquea ogni attività svolta sul fondo del mare, delle acque di transizione e delle acque interne marine, nel relativo sottosuolo e nelle acque sovrastanti il fondo del mare, le acque di transizione e le acque interne marine che […] si svolge almeno in parte ad una profondità pari o superiore a 40 metri dal livello del mare».
L'articolo 3 attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata l'alta direzione, la responsabilità generale, gli indirizzi e il coordinamento delle politiche della dimensione subacquea.
Il Capo II (articoli 4-9) è dedicato all' istituzione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, ed alla definizione delle sue funzioni, dell'organizzazione - anche contabile - e delle norme relative al personale. L'articolo 4 istituisce, a tutela degli interessi nazionali nel campo della sicurezza delle attività subacquee, l'Autorità, che ha sede a Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Ai sensi del comma 5 l'Agenzia può in particolare, sulla base di apposite convenzioni e nell'ambito delle sue competenze, richiedere la collaborazione di altri organi dello Stato o amministrazioni, delle Forze armate o delle Forze di polizia.
Il successivo articolo 5 ne definisce l'organizzazione e il funzionamento; l'articolo 6 ne disciplina le funzioni; l'articolo 7 reca le norme di contabilità e l'articolo 8 reca la disciplina del contingente di personale addetto prevedendo in particolare, al comma 5, che il personale che presta la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
L'articolo 9, infine, prevede che entro il 30 aprile di ogni anno sia trasmessa al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia.
Il Capo III regola la navigazione subacquea, i mezzi e le infrastrutture subacquee. In particolare, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, chiunque intenda svolgere attività della dimensione subacquea nelle acque marine interne o nel mare territoriale comunica all'Agenzia per la sicurezza dell'attività subacquea tutti i dettagli dell'attività da svolgere; l'Agenzia trasmette tale comunicazione alle autorità militari, marittime, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria al fine concedere l'autorizzazione all'attività (disciplinata dal comma 4) ovvero valutare le misure da adottare laddove ricorra il rischio di interferenza con altre attività subacquee. Il successivo comma 9 prevede che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita un'attività subacquea senza aver effettuato la comunicazione di cui al comma 1 o aver conseguito le autorizzazioni di cui al comma 4 ovvero esercita un'attività subacquea in violazione delle misure di mitigazione dei rischi di interferenza di cui al comma 3 è punito con la reclusione fino a due anni». È in ogni caso prevista, ai sensi dell'articolo 12, la condivisione informativa tra l'Agenzia, la Marina militare, il Comando generale della Guardia di finanza, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e l'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale. Il comma 3 dell'articolo 12 precisa poi che l'Agenzia rende disponibili agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (DIS, AISE e AISI), i dati e le informazioni utili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Con specifico riferimento alla sicurezza delle infrastrutture subacquee, ai sensi dell'articolo 13 l'Agenzia, nel rispetto delle direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, definisce le misure necessarie per evitare rischi di interferenza in danno delle infrastrutture subacquee nelle zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale e, limitatamente a quelle di interesse nazionale appartenenti a soggetti di nazionalità italiana, anche nell'alto mare. Il successivo articolo 14 prevede tra i compiti dell'Agenzia anche quello di promuovere lo sviluppo della capacità nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati; il successivo articolo 15 dispone che con suo provvedimento adottato di concerto con i Ministeri interessati siano definiti gli standard di sicurezza dei mezzi subacquei.

L'articolo 16 prevede invece che il comandante dei mezzi subacquei non militari battenti bandiera italiana destinati al trasporto di persone o merci o con equipaggio a bordo deve essere in possesso di una speciale qualificazione professionale, riferita al comando di mezzi subacquei, aggiuntiva rispetto a quella richiesta per il comando di navi battenti bandiera italiana. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 16, «Chiunque assume o ritiene il comando, la condotta o il controllo di mezzi subacquei in assenza della speciale qualificazione professionale prevista dal presente articolo è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 12.000 euro», con la precisazione che ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni di cui al comma 4, si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (ai sensi del quale nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche).
Gli articoli da 18 a 25 individuano i principi fondamentali in materia di lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e iperbarici e da imprese subacquee e iperbariche, prevedendo che operatori e tecnici debbano essere iscritti nell'apposito registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, debbano essere dotati di un libretto personale informatico e siano sottoposti a una visita medica dettagliata per l'accertamento dell'idoneità psicofisica in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale. Per quanto di competenza, l'iscrizione al registro degli operatori subacquei prevede, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera g) l'assenza di condanne per un delitto non colposo punibile con una pena superiore a tre anni di reclusione o per un delitto contro la fede pubblica che preveda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Il Capo V del provvedimento è dedicato alle sanzioni. In particolare, l'articolo 26 è dedicato alle sanzioni previste per gli operatori tecnici subacquei e i tecnici iperbarici. Il comma 1 prevede che al tecnico iperbarico e all'operatore tecnico subacqueo che omettono di comunicare i dati identificativi del libretto personale informatico, di cui all'articolo 24, comma 3, è fatto divieto di svolgere qualsiasi lavoro subacqueo e iperbarico fino all'avvenuta regolarizzazione della propria posizione. Il successivo comma 2 dispone che il tecnico iperbarico e l'operatore tecnico subacqueo che svolge lavori subacquei e iperbarici senza iscrizione nel registro di cui all'articolo 20, nei casi in cui tale iscrizione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, ovvero senza libretto personale informatico di cui all'articolo 24 o con libretto personale informativo non vidimato, sospeso o non rinnovato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50 euro a 300 euro. Il successivo comma 3 prevede che il datore di lavoro o il committente che impiega tecnici iperbarici o operatori tecnici subacquei non iscritti nel registro di cui all'articolo 20, nei casi in cui tale iscrizione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, ovvero non dotati di libretto personale informatico di cui all'articolo 24 o con libretto personale informatico non vidimato, sospeso o non rinnovato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 700 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. Ai sensi del comma 4 sono preposti all'accertamento delle violazioni, incluse quelle previste dall'articolo 16, i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, mentre l'autorità marittima è competente nell'irrogazione delle relative sanzioni ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 689 del 1981. In ogni caso, precisa il comma 5, le sanzioni previste non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a più grave sanzione amministrativa.
L'articolo 27 introduce invece uno specifico regime sanzionatorio per le imprese subacquee e iperbariche. Ai sensi del comma 1, le imprese subacquee o iperbariche che svolgono attività subacquee e iperbariche in violazione delle regole tecniche di cui all'articolo 25 sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. Anche in questo caso sono addetti all'accertamento i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia

giudiziaria e di pubblica sicurezza mentre l'autorità marittima è competente nell'irrogazione delle relative sanzioni; in ogni caso le sanzioni previste non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a più grave sanzione amministrativa.
L'articolo 32, infine, fa salve le competenze attribuite dalla legislazione vigente in materia di protezione civile, sicurezza e controllo a alla Marina militare, al Corpo della Guardia di finanza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, agli uffici consolari della Repubblica, all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nonché agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124. Propone dunque l'espressione di un parere non ostativo con una osservazione relativa al comma 5 dell'articolo 8, affinché la Commissione di merito valuti l'opportunità di individuare specificamente le sanzioni in caso di violazione, da parte del personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, del segreto su ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni, mentre sulle restanti parti del provvedimento non vi sono osservazioni da formulare.
Conclude proponendo alla Commissione uno schema di parere non ostativo con osservazione (pubblicato in allegato). In particolare, l'osservazione appare giustificata dal fatto che le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 8 non risultano completate da uno specifico regime sanzionatorio.
Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere non ostativo con osservazione predisposta dal relatore, che viene approvata.
IN SEDE REDIGENTE
(554) ***Clotilde MINASI e altri. - Istituzione dell'ordine e dell'albo professionale dei grafologi***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 29 aprile.
Il PRESIDENTE rende noto che, alla scadenza del termine, prevista per oggi alle ore 10, sono pervenuti emendamenti che saranno illustrati e pubblicati nella seduta di domani. Fa inoltre presente che la Commissione bilancio ha chiesto la relazione tecnica al Governo ai fini dell'espressione del parere.
La Commissione prende atto.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(978) ***Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 dicembre 2024.
Il PRESIDENTE ricorda che la scorsa settimana si è concluso il ciclo di audizioni sul provvedimento.
Dichiara quindi aperta la discussione generale.
I senatori BAZOLI (*PD-IDP*) e ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) chiedono di poter intervenire la prossima settimana.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1462
La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione:
- con riferimento al comma 5 dell'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare specificamente le sanzioni in caso di violazione, da parte del personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, del segreto su ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

1.3.2.1.10. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 273(pom.) del 03/06/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 3 GIUGNO 2025
273ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(978) ***Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 maggio.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ritiene che, ancorché la proposta possa avere nelle intenzioni apprezzabili effetti deflattivi del carico degli uffici giudiziari e dei giudici di pace, si dichiara non del tutto convinto dell'introduzione di norme che si possano prestare ad abusi. Anche in considerazione del fatto che la Commissione ha approvato di recente un provvedimento in materia di responsabilità degli avvocati, prima di esprimere un giudizio definitivo sul testo riterrebbe utile acquisire anche l'avviso del Governo e comunque valutare degli emendamenti che possano prevenire situazioni problematiche.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) ritiene a sua volta che il disegno di legge presenti delle criticità non facilmente superabili anche perché, pur nel condivisibile intento di deflazionare il lavoro dei giudici di pace, le norme contenute nel provvedimento potrebbero avere l'effetto negativo di caricare l'avvocato di oneri burocratici e molte spese per procedere all'ingiunzione. Anche la questione della procedura di opposizione va studiata con attenzione ed a suo avviso migliorata in quanto potrebbe posticipare la tutela del debitore. In sintesi queste perplessità dovranno formare oggetto di emendamenti, come sottolineato anche dal senatore Zanettin, una volta acquisito il parere del Governo.
La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) fa anzitutto presente che il provvedimento era stato già presentato e discusso nella passata legislatura e anche in quella occasione le perplessità circa l'eccessiva discrezionalità lasciata agli avvocati nel predisporre le ingiunzioni, senza controllo alcuno, e la possibilità che la procedura possa prestarsi ad abusi era stata dibattuta; tuttavia le audizioni svolte dalla Commissione in questa legislatura hanno chiarito che i problemi di questa natura possono essere superati con il codice deontologico a cui ogni professionista deve aderire e per la violazione del quale esistono delle sanzioni. Ritiene infatti, più in generale, che non si possa sempre legiferare con il retropensiero che le nuove normative possano essere utilizzate in maniera fraudolenta. Sottolinea poi come il provvedimento potrebbe rappresentare uno strumento utile anche in vista dell'aumento della competenza del giudice di pace previsto dalla riforma Cartabia, in considerazione dei problemi di organico sempre presenti in quegli uffici giudiziari. Con riferimento alle perplessità espresse dalla senatrice Lopreiato, rileva che l'opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta lo strumento processuale in cui nel contraddittorio tra le parti possono essere valutate *ex post* le ragioni dell'ingiunzione: tale procedimento di valutazione resterebbe impregiudicato anche nel caso di ingiunzione promossa nelle

forme di cui alle disposizioni del provvedimento in esame. Giudica in ogni caso a sua volta necessari un aperto confronto con il Governo ed eventualmente la possibilità di procedere a un miglioramento del testo attraverso un'adeguata attività emendativa.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(766) *Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico*
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 maggio.
Il PRESIDENTE fa presente che alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti fissato per il 28 maggio scorso sono state presentate dieci nuove proposte emendative, pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) chiede il tempo di poter esaminare i nuovi emendamenti presentati in particolare dalla relatrice, eventualmente al fine di poter presentare dei subemendamenti.
Il PRESIDENTE, preso atto della richiesta, rinvia il seguito della discussione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(409) *Erika STEFANI e altri. - Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile*
(960) *BERRINO e altri. - Modifica all'articolo 468 del codice civile, in materia di estensione dell'applicabilità dell'istituto della rappresentazione nelle successioni*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 maggio.
Il PRESIDENTE fa presente che alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 409, individuato quale testo base, sono stati presentati dieci emendamenti ed un ordine del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.
Preso atto che nessuno al momento intende illustrarli, rinvia il seguito dell'esame congiunto.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(954) *SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato*
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 maggio.
Il PRESIDENTE chiede se in relazione alla nuova formulazione dell'emendamento 1.0.1 a firma del senatore Potenti siano stati svolti gli approfondimenti richiesti da parte del Governo. Fa infatti presente che il provvedimento è già stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di giugno.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ritiene che la questione non sia stata ancora adeguatamente affrontata. Invita pertanto il rappresentante del Governo a un ulteriore approfondimento.
Il sottosegretario OSTELLARI assicura che si farà carico di ulteriormente approfondire il tema nell'auspicio di poterlo risolvere nel più breve tempo possibile.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 766

Art. 1

1.100
La Relatrice
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) *sopprimere la lettera a);*

b) *alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente*:

«1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Negli altri casi, la parte richiedente deposita l'istanza di correzione, che è notificata alle altre parti costituite entro dieci giorni dal deposito. Le altre parti possono presentare memorie nei cinque giorni successivi alla notifica. Alla scadenza di detto termine, il giudice provvede con ordinanza»;»

c) *alla lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente*:

«2) al terzo comma, le parole: «il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente» sono sostituite dalle seguenti: «il ricorso è notificato alle altre parti personalmente»;»

d) *sopprimere le lettere c) e d).*

1.1

Lopreiato

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

*a) al numero 1), sostituire le parole: «*è notificata*» con le seguenti: «*è comunicata*» e le parole*: «alla notifica» *con le seguenti*: «alla comunicazione»;

*b) al numero 2), sostituire le parole: «*dell'avvenuta notificazione*» con le seguenti: «*dell'avvenuta comunicazione*».*

1.2

Lopreiato

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché nei casi in cui le parti possono stare in giudizio personalmente e altresì nei casi di autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 82, secondo comma,».

1.3

Lopreiato

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.0.1 (testo 2)

Silvestroni, Berrino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*

(Istituzione Piattaforma Unica per tutti i processi telematici)

1. Al fine di semplificare e unificare l'utilizzo degli strumenti digitali nel processo telematico, è istituita, presso il Ministero della Giustizia, la Piattaforma unica, con modalità di caricamento degli atti e dei documenti (*upload*), per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo, tributario, giudice di pace, cassazione, sportivo."

Art. 2

2.100

La Relatrice

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *sopprimere la lettera b);*

c) *alla lettera c), sostituire il numero 2 con il seguente:*

«2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento impugnato e l'avviso di impugnazione e lo inserisce nel fascicolo informatico.»;»

d) *sopprimere la lettera d).*

2.1

Lopreiato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.2

Lopreiato

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.3

Lopreiato

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.0.1

Lopreiato

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 2-*bis*

*(Modifiche al d*ecreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole: «dal capo I» sono inserite le seguenti: «e dal capo II»;

b) al comma 3 dopo le parole: «dal capo I» sono inserite le seguenti: «e dal capo II».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 409

Art. 1

1.1

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Sopprimere l'articolo

1.2

Lopreiato

Sopprimere l'articolo.

1.3

Berrino

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) All'articolo 468 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi del defunto e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle e, in mancanza di questi, a favore dei parenti del defunto fino al sesto grado".».

1.4

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

1.5

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b*)* il capo III del titolo II del libro secondo è sostituito dal seguente:

«Capo III

DELLA SUCCESSIONE DEI COMUNI

Art. 586. - *(Acquisto dei beni da parte dello Stato e dei comuni)* - In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta per i beni immobili allo Stato; per tutti i rimanenti beni, l'eredità è devoluta al comune di residenza o, nel caso di residenza all'estero, al comune di ultima residenza in

Italia. L'acquisto opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.

Lo Stato e i comuni non rispondono dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati».

1.6

Lopreiato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.586» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma sostituire le parole*: «al comune censuario» *con le seguenti*: «alla regione nel cui territorio ricade il comune censuario» *e sostituire dalle parole*: «al comune di residenza» *fino alla fine del periodo con le seguenti*: «alla regione nel cui territorio ricade il comune di residenza o, nel caso di residenza all'estero, alla regione nel cui territorio ricade il comune di ultima residenza in Italia.»;

b) *al secondo comma sostituire le parole*: «I comuni» *con le seguenti*: «Le regioni».

1.7

Lopreiato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 alla lettera b), capoverso «Art. 586» *dopo le parole:* «comune censuario di appartenenza» *inserire le seguenti*: «principalmente destinandoli alla realizzazione di residenze sanitarie assistenziali (RSA), case di riposo e centri di servizi per anziani»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-*bis*) Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.8

Lopreiato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 alla lettera b), capoverso «Art. 586» *dopo le parole:* «comune censuario di appartenenza» *inserire le seguenti*: «al fine di destinarli all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette di cui all'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-*bis*) Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

1.9

Lopreiato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 alla lettera b), capoverso «Art. 586» *dopo le parole:* «comune censuario di appartenenza» *inserire le seguenti*: «destinandoli alle medesime finalità di cui al comma 59 della legge 27 dicembre 2019, n.160»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-*bis*) Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

1.10

Pellegrino

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «art. 586»*, inserire il seguente:*

«Art. 586-*bis*.

(*Gestione e destinazione dei beni*)

I beni immobili acquisiti ai sensi dell'articolo 586 sono destinati prioritariamente alla realizzazione di finalità di interesse pubblico e sociale del Comune, quali, a titolo esemplificativo:

a) l'edilizia residenziale pubblica;

b) la riqualificazione urbana e ambientale;

c) il recupero di edifici storici o di pregio;

d) l'istituzione di servizi e spazi culturali, educativi o ricreativi;

e) il sostegno a iniziative di inclusione sociale o di welfare locale.

I beni mobili e le somme di denaro acquisite sono destinati al finanziamento dei servizi essenziali del Comune.

L'alienazione dei beni acquisiti è consentita solo qualora l'utilizzo diretto per le finalità di cui al presente articolo non sia realizzabile o conveniente, e il ricavato sia comunque destinato a fini pubblici e sociali secondo le modalità previste dal regolamento comunale.»

G/409/1/2

Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando

Il Senato in sede di esame del disegno di legge A.S. 409, recante Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile,

premesso che:

si sta discutendo la modifica dell'articolo 586 del codice civile al fine di meglio rispettare la *ratio* della norma, volta ad evitare che il patrimonio del *de cuius* privo di successori resti senza destinazione, assicurando invece il perseguimento di un interesse collettivo;

in tale prospettiva è stata sottolineata l'importanza di riconoscere un ruolo centrale ai comuni, enti cui nel nostro ordinamento sono state devolute sempre maggiori competenze, quali ad esempio l'erogazione dei principali servizi di assistenza sociale, sostituendo le attuali disposizioni del codice civile che devolvono l'eredità allo Stato;

l'attenzione, nel corso dell'esame del provvedimento, si è concentrata sull'opportunità di individuare nei comuni il livello di governo più idoneo a garantire e valorizzare gli interessi della comunità locale;

considerato che:

un problema analogo si riscontra nella gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per i quali si pone l'esigenza di garantire tempestività ed efficacia nella destinazione a fini sociali, rafforzando, anche in questo caso, il ruolo dei comuni nella valorizzazione del patrimonio pubblico a beneficio della collettività;

il procedimento di confisca attribuisce un ruolo centrale all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che amministra tali beni fino all'emissione del provvedimento di destinazione, regolato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice antimafia;

il comma 3 del predetto articolo dispone che «i beni immobili possano essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione»;

il principio ispiratore della normativa è il riutilizzo per finalità sociale dei beni confiscati, affinché possano rappresentare uno strumento concreto di sviluppo territoriale e di crescita per le comunità locali;

tuttavia, le fasi e i tempi procedurali previsti dalla legge per il procedimento di confisca e la gestione dei beni da parte dell'Agenzia, non sempre consentono un'applicazione tempestiva del principio di riutilizzo sociale, determinando situazioni in cui i beni rimangono a lungo inutilizzati e la

loro destinazione per finalità sociali interviene con eccessivo ritardo;

impegna il Governo:

a intervenire sul processo di assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, semplificando le fasi procedurali, al fine di garantire ai comuni strumenti più efficaci per un immediato utilizzo dei beni, nonché risorse adeguate, anche attraverso la previsione di fondi dedicati, per sostenere le spese connesse al recupero dei beni immobili, rafforzando al contempo le interlocuzioni tra l'Agenzia nazionale e gli Enti Locali.

1.3.2.1.11. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 279(ant.) del 18/06/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2025
279ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
La seduta inizia alle ore 9.
IN SEDE REFERENTE
(978) ***Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.
Il PRESIDENTE preso atto che non vi sono ulteriori interventi in discussione generale chiede al relatore e al rappresentante del Governo se intendono intervenire in replica.
Il senatore BERRINO (*FdI*) rinuncia alla replica mentre il sottosegretario OSTELLARI, preso atto di talune criticità sollevate nel dibattito, si riserva di intervenire in sede di esame degli emendamenti.
Il PRESIDENTE propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di mercoledì 2 luglio 2025.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(1433) ***Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime***
- e della petizione n. 144 ad esso attinente
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.
Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), intervenendo in discussione generale, manifesta anzitutto l'intendimento e l'auspicio del Gruppo del Partito Democratico di poter lavorare in modo concorde con tutte le forze politiche della Commissione per giungere all'approvazione di un testo condiviso su un tema come quello della violenza di genere che dovrebbe rappresentare una battaglia comune. Le audizioni che la Commissione ha svolto e le memorie acquisite dagli esperti sulla formulazione del reato di femminicidio si sono rivelate estremamente utili nel fornire indicazioni di natura tecnica per migliorare il testo. Suggerimenti a questo riguardo sono infatti venuti sia da coloro che si sono dichiarati contrari all'introduzione di una nuova figura di reato, sia da coloro che invece ritengono che l'introduzione di una fattispecie autonoma possa rappresentare, anche sul piano culturale, un passo avanti per individuare distintamente una condotta criminosa che ha bisogno, anche sul piano lessicale, di essere nominata in modo specifico, a prescindere, nell'immediato, dall'effettiva funzione di deterrenza. In ogni caso tutti, sia i favorevoli sia i contrari, hanno sottolineato la necessità di una correzione del testo soprattutto per rendere il reato di femminicidio più tassativo, anche in vista di possibili giudizi di costituzionalità; è proprio su questo terreno che il suo Gruppo auspica un lavoro

condiviso da parte di tutta la Commissione. Vi sono poi ulteriori profili su cui ritiene utile una migliore formulazione del testo. In particolare, il tema delle aggravanti di cui alle lettere da b) a g) del comma 1 dell'articolo 1 richiederebbero una particolare riflessione: infatti, per alcuni reati, come la violenza sessuale o lo *stalking*, la previsione di un'aggravante quando il fatto sia commesso come atto di discriminazione e di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà sembra sovrapporsi agli elementi costitutivi propri di quella fattispecie criminosa. Anche l'entità dell'aumento della pena - da un terzo alla metà - previsto per queste aggravanti speciali presenta dei riflessi processuali ed organizzativi affatto trascurabili, in quanto comporta l'attribuzione della competenza al tribunale in composizione collegiale, con significativi effetti sul piano di organizzazione degli uffici e, conseguentemente, sotto il profilo dell'aumento dei tempi di trattazione dei procedimenti che certamente non è favorevole alla vittima. Appare opportuno, poi, intervenire sugli automatismi nelle misure cautelari in quanto verosimilmente incostituzionali alla luce dei criteri più volte enunciati dalla Corte. Analogamente, occorrerà operare un'attenta riflessione per quanto riguarda il terzo e quarto comma del nuovo articolo 577-*bis* del codice penale: prevedere infatti un'entità fissa della pena nel caso di concorso tra circostanze aggravanti e attenuanti è in contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia. Il suo Gruppo ritiene poi indispensabile meglio definire il ruolo della persona offesa nella procedura di patteggiamento, che così com'è formulata suscita perplessità. Infine, annuncia che il Partito Democratico presenterà un emendamento per prevedere una deroga ai quarantacinque giorni previsti come termine di durata massima delle intercettazioni nei casi di reati di violenza contro le donne e di femminicidio: come era stato già sottolineato nel dibattito in occasione dell'approvazione della norma in questione, tali reati possono aver bisogno di un tempo maggiore per le indagini, ed è impensabile rinunciare ad uno strumento rilevantissimo, come le intercettazioni per combattere concretamente queste condotte criminose.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1462) ***Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee***

(Parere alla 8a Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Il senatore SISLER (*FdI*), in sostituzione del relatore Sallemi, illustra gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo. Per quanto di competenza della Commissione segnala l'emendamento 28.0.1 che modifica l'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, prevedendo che l'applicazione alle sezioni della polizia giudiziaria sia ordinariamente estesa anche al Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, nonché alla Polizia Locale. Poiché non vi sono osservazioni da formulare propone pertanto un parere non ostativo.
Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere presentata dal relatore è approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E POSTICIPAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata per oggi, mercoledì 18 giugno, alle ore 12,30 non avrà luogo.
Comunica altresì che la seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata per domani, giovedì 19 giugno, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,15 e che la seduta plenaria già convocata per domani, alle ore 9,15, è posticipata alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.12. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 281(ant.) del 25/06/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2025
281ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
La seduta inizia alle ore 9,15.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La senatrice LOPREIATO (*M5S*), in considerazione dei rilevanti impegni in questo periodo sia in Commissione che in Assemblea, chiede di poter posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 978, già fissato per il prossimo 2 luglio.
Il PRESIDENTE propone di differire di una settimana il termine fissandolo alle ore 12 del 9 luglio prossimo.
La Commissione conviene.
IN SEDE REFERENTE
(1433) ***Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime***
- e petizione n. 144 ad esso attinente
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 giugno.
Il PRESIDENTE informa che alla scadenza del termine sono stati presentati 164 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.
Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), prima di passare all'illustrazione degli emendamenti, chiede di poter riformulare le proposte 1.9, 1.48 e 1.54.
Il PRESIDENTE accogliendo la richiesta del senatore Scalfarotto precisa che gli emendamenti 1.9 (testo 2), 1.48 (testo 2) e 1.54 (testo 2) saranno altresì pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.
Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) interviene sulle linee generali delle proposte emendative presentate dal suo Gruppo che mirano anzitutto a rendere più coerente l'impianto sistematico del codice penale alla luce dell'introduzione del reato di femminicidio. La prima proposta di modifica, peraltro presentata anche da altri Gruppi, mira a modificare l'articolo 575 del codice penale, relativo all'omicidio, sostituendo la parola "uomo" con la parola "persona". A tale obiettivo di coerenza sistematica si ispira anche la proposta 1.13 diretta a collocare il nuovo reato di femminicidio quale articolo 575-*bis* del codice penale. Peraltro, il Gruppo del Movimento 5 Stelle, anche in omaggio all'opinione degli esperti auditi dalla Commissione, ha cercato di individuare la migliore formulazione del femminicidio in termini di reato autonomo. Negli emendamenti riferiti alla fattispecie autonoma il suo Gruppo ha cercato di superare le criticità di carattere costituzionale in relazione alla carenza di tassatività del testo presentato dal Governo. Si sofferma poi sull'emendamento 1.50 volto ad intervenire sul tema delle aggravanti speciali per evitare la competenza del tribunale in composizione

collegiale e favorire quella del giudice monocratico, anche per venire incontro alle criticità avanzate sotto questo profilo dall'unanimità degli auditi. Alcuni emendamenti intervengono inoltre sul tema dell'automatismo delle misure cautelari, anche in questo caso nel tentativo di superare eventuali profili di incostituzionalità segnalati da più parti. Alcune proposte prendono in considerazione la delicata questione del patteggiamento: al riguardo ritiene che le vittime sarebbero meglio tutelate in sede civile. Il suo Gruppo insiste inoltre per una deroga al limite temporale dei 45 giorni per le intercettazioni nei reati di violenza contro le donne. La sua parte politica è altresì favorevole al coinvolgimento della polizia giudiziaria nell'audizione della persona offesa che denuncia un reato di violenza, anche allo scopo di ridurre il carico di lavoro del Pubblico ministero e di garantire una maggiore tutela. Vi sono poi una serie di temi come quello della formazione degli operatori di giustizia, del rifinanziamento delle case rifugio, del gratuito patrocinio a favore delle vittime di violenza e del finanziamento dell'osservatorio sui fenomeni della violenza di genere che auspica possano essere presi in esame dal Governo e dalla maggioranza. Conclude ribadendo la disponibilità del proprio Gruppo ad un lavoro condiviso, in particolare sulla migliore formulazione della fattispecie di femminicidio, al fine di individuare una descrizione della condotta maggiormente conforme ai principi di tassatività del diritto penale.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) sottolinea anzitutto che il ciclo di audizioni svolto dalla Commissione si è rivelato di estremo interesse. Illustra quindi gli emendamenti presentati dalla propria parte politica, osservando che, nonostante il suo Gruppo abbia sempre guardato con occhio critico all'introduzione di nuove figure criminose, in questo caso il delitto di femminicidio costituisce un'opportuna eccezione: la rilevanza dimensionale e sociale del fenomeno, infatti, impone una maturazione culturale da parte degli interpreti e degli operatori di questo settore, che spesso tendono a non considerarne le caratteristiche peculiari di questo reato rispetto alla fattispecie più generale dell'omicidio.

L'articolo 1 del disegno di legge, tuttavia, presenta senz'altro dei margini di miglioramento, anche in considerazione delle numerose criticità segnalate dagli esperti e in tale direzione si muovono gli emendamenti presentati. In particolare, lo sforzo è stato quello di individuare in maniera chiara le condotte criminose a cui ascrivere il femminicidio, anche al fine di evitare problemi di carattere interpretativo o addirittura di incostituzionalità, come segnalato da molti esperti. Anche sulle misure cautelari la Commissione dovrebbe individuare la migliore formulazione della norma affinché il giudice possa concretamente valutare il singolo caso disponendo di una maggiore discrezionalità al fine di prevenire eccezioni di incostituzionalità della disposizione.

Con riferimento alla questione delle aggravanti speciali, sottolinea che l'emendamento 1.54 individua una soluzione generale per attribuire la competenza dei reati aggravati previsti dall'articolo 1 al tribunale in composizione monocratica.

Particolarmente delicata, poi, è la questione inerente al patteggiamento che sembra aprire alla possibilità per la parte civile di concorrere alla determinazione della pena: ciò è inaccettabile in quanto snatura la funzione del diritto penale introducendo una privatizzazione dello stesso che non è compatibile con un sistema democratico. Sugli ulteriori emendamenti presentati dal suo Gruppo si riserva di intervenire all'atto del voto.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti del Gruppo del Partito democratico, osservando preliminarmente che le proposte mirano a configurare secondo i suggerimenti, sul piano tecnico e sistematico, di molti esperti di diritto penale il femminicidio come specifica circostanza aggravante. Tuttavia il suo Gruppo ha presentato anche emendamenti volti a meglio definire la condotta del reato di femminicidio. A questo riguardo, i punti nodali affrontati anche da uno specifico emendamento delle relatrici, restano l'individuazione concreta delle condotte e la definizione del fatto criminoso. L'emendamento 1.200 rappresenta certamente un passo avanti nella tipizzazione della condotta, anche se resta da definire in maniera più puntuale la prima parte che fa riferimento a concetti come odio e discriminazione che, come suggerito dai tecnici, sono difficili da accertare in giudizio e andrebbero meglio precisati.

Ulteriori proposte mirano ad una riduzione dell'aumento di pena per alcune aggravanti speciali, al fine

di non eccedere i 10 anni di pena e di rimanere nell'ambito di competenza del giudice monocratico; altre proposte investono le problematiche relative alle misure cautelari, l'obbligo del pubblico ministero di ascoltare la parte offesa, la formazione in materia di contrasto alla violenza sulle donne. In particolare, le proposte emendative che insistono sulla formazione e l'educazione rappresentano un elemento fondamentale per la prevenzione del fenomeno e uno dei tasselli più importanti per cambiare il modello culturale di riferimento. Questo è un aspetto a cui il Partito Democratico attribuisce particolare rilevanza e su cui auspica un'apertura da parte della maggioranza.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti a propria firma ponendo innanzitutto l'accento sulla necessità di oggettivizzazione della fattispecie, al fine di evitare problemi interpretativi che vanificherebbero gli intenti di tutela del nuovo reato. Sotto questo aspetto, lo sforzo profuso dalle relatrici con l'emendamento 1.200, pur apprezzabile, è suscettibile di margini di miglioramento. Auspica che su ulteriori modifiche vi possa essere un'apertura delle forze di maggioranza e un confronto aperto ed al riguardo segnala l'emendamento a sua prima firma 1.24, il quale, richiamandosi ai contributi di autorevoli professori intervenuti in audizione, descrive la condotta del reato di femminicidio attraverso i concetti di controllo, possesso o dominio, caratterizzati da maggiore tipicità. Infatti, come già accennato dal senatore Bazoli, quanto alla tipicità del fatto di reato sono numerosi i dubbi circa la configurazione e la successiva prova giudiziale dei concetti di discriminazione o di odio riferiti ad un evento omicidiario.

Si sofferma quindi sulla delicata questione del patteggiamento, osservando che le proposte da lei presentate, pur garantendo una giusta interlocuzione con la persona offesa, mirano ad evitare che essa finisca per contribuire alla determinazione della pena da irrogare, in contrasto con i canoni dell'ordinamento penale.

Ulteriori proposte sono dirette a intervenire sull'attività di formazione in tema di violenza e sul tema del sostegno degli orfani di crimini domestici.

Conclude soffermandosi sulle proposte della senatrice Valente relative alla valutazione del rischio, elemento necessario all'atto della definizione delle misure cautelari: l'assenza di una tale valutazione, infatti, rischierebbe di renderle inefficaci.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1433

Art. 1

1.1

Pellegrino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(*Modifiche al codice penale*)

1.Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' articolo 576, primo comma, i punti 2, 5 e 5.1 sono soppressi.

b) l'articolo 577 è sostituito dal seguente:

"Art. 577

(*Omicidio relazionale*)

Chiunque cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo quando il fatto è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne;

2) contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato;

3) contro l'altra parte dell'unione civile, anche cessata;

4) contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva,

anche cessate;
5) contro il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Quando il fatto è commesso in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies, 612 bis c.p. nei confronti della stessa persona offesa, oppure con premeditazione o col mezzo di sostanze venefiche o con altro mezzo insidioso, ovvero col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61, la pena è l'ergastolo con isolamento diurno per un periodo da uno a tre anni.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con le aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni venti.

Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con le aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici."

c) dopo l'articolo 577 è inserito il seguente:

"Art. 577-*bis*

(*Circostanze aggravanti. Femminicidio*)

Si applica la pena dell'ergastolo con isolamento diurno da uno a tre anni, senza tenere conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, quando nei casi di cui agli articoli 575, anche aggravato ai sensi dell'articolo 576, e 577 il fatto è commesso nei confronti di una donna."»

1.2

Berrino

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «*0a)* all'articolo 20-*bis*, è aggiunto infine il seguente comma*:* "Le pene sostitutive non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale".»

1.3

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Valente, D'Elia, Sensi

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) all'articolo 61, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente numero: "11-*undecies*. l'avere, quando l'autore del reato è un uomo e la vittima è una donna, commesso il reato nell'affermazione della superiorità e del predominio maschile in contrasto con la dignità femminile o nell'esercizio di un potere di controllo o dominio o possesso sulla donna*″*.»

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere b), c), d), e), f), g)

1.4

Lopreiato, Bilotti, Cataldi

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «*0a)* all'articolo 61 è aggiunto, in fine, il seguente numero: "11-*undecies*) l'aver commesso il fatto nei confronti di una donna come atto discriminatorio del suo genere ovvero come esercizio di potere, di dominio o controllo sulla stessa o come atto lesivo della sua dignità o della sua libertà di autodeterminazione."».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere da b) a g).

1.5

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente: «0a) All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11) è inserito il seguente: "11-*bis*) L'avere, quando l'autore del reato è un uomo e la vittima è una donna, commesso il reato nell'affermazione della superiorità e del predominio maschile in contrasto con la dignità femminile o nell'esercizio di un potere di controllo o dominio o possesso sulla donna".»

1.6

Stefani, Potenti

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «*0a)* all'articolo 575, le parole: "un uomo" sono sostituite dalle seguenti: "una persona"».

1.7

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia, Valente, Sensi

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «*0a)* all'articolo 575, le parole: "un uomo" sono sostituite dalle seguenti: "una persona"».

1.8

Maiorino, Lopreiato, Bilotti, Sironi, Cataldi

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «*0a)* all'articolo 575, le parole: "un uomo" sono sostituite dalle seguenti: "una persona"».

1.9 (testo 2)

Scalfarotto, Musolino, Sbrollini

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni

a) alla lettera a) premettere la seguente: «0a) all'articolo 575, le parole: «un uomo» sono sostituite con le seguenti: «una persona»

b) alla lettera a), *sostituire il capoverso* «Art. 577-*bis*» *con il seguente*: «(Art. 577-*bis*) (Femminicidio e uccisione per motivi di genere) Chiunque cagiona la morte di una donna o di un'altra persona, per motivi fondati sul genere o sull'identità di genere, sul sesso ovvero sull'orientamento sessuale della persona offesa o, comunque, su evidenti intenti discriminatori, o di violenza, sopraffazione o disprezzo nel contesto di una relazione interpersonale, anche se occasionale, è punito con l'ergastolo. La disposizione di cui al primo comma si applica altresì quando le ragioni che hanno determinato l'autore ad agire risultano fondate su evidenti intenti discriminatori o di violenza, sopraffazione o disprezzo nel contesto di una relazione interpersonale, anche se occasionale, nonché quando l'uccisione è conseguenza del rifiuto della vittima di stabilire o mantenere con l'autore una relazione sentimentale ovvero di accettare, nell'ambito della relazione stessa, il ruolo di soggezione che le è stato imposto.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante, anche se ritenuta prevalente rispetto a concorrenti circostanze aggravanti, la pena non può essere inferiore ad anni ventidue; quando ricorrono più circostanze attenuanti, anche se ritenute prevalenti rispetto a concorrenti circostanze aggravanti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici.»

1.9

Scalfarotto, Musolino, Sbrollini

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «*0a)* all'articolo 575, le parole: "un uomo" sono sostituite dalle seguenti: "una persona"».

1.10

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «*0a)* all'articolo 575, le parole: "un uomo" sono sostituite dalle seguenti: "una persona"».

1.11

Maiorino, Lopreiato, Bilotti, Sironi, Cataldi

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) All'articolo 577 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche ove cessata, o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, anche ove cessate»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione da ventiquattro a

trenta anni, se il fatto è commesso contro il fratello o la sorella l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.».

1.12

Bilotti, Maiorino, Lopreiato, Sironi, Cataldi

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) All'articolo 577, primo comma, dopo il numero 4), è aggiunto, in fine, il seguente: «4.1) con violenza manifestamente sproporzionata rispetto alla causazione della morte, caratterizzata da un numero di atti lesivi o da modalità di esecuzione che dimostrino un abnorme accanimento, anche *post mortem*.».

1.13

Lopreiato, Maiorino, Bilotti, Sironi, Cataldi

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'alinea con la seguente: «Dopo l'articolo 575 è inserito il seguente:»;

b) al primo capoverso sostituire le parole: «577-*bis*» con le seguenti: «575-*bis*»

Conseguentemente, sostituire ovunque ricorrano le parole: «577-*bis*» *con le seguenti*: «575-*bis*».

1.14

Scalfarotto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1*) alla lettera a), sostituire il capoverso* «Art. 577-*bis*.» *con il seguente*:

«Art. 577-*bis* (Femminicidio)- Si applica altresì la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso da un uomo ai danni di una donna per la sua condizione di donna. Tale situazione si riscontra quando la morte avviene ricorrendo almeno una delle seguenti circostanze:

a) come conseguenza del rifiuto di stabilire o mantenere una relazione di natura sentimentale o sessuale con l'autore del reato.

b) il reato è stato commesso dopo aver commesso altro reato tra quelli compresi nel capo III del presente titolo limitatamente alle sezioni prima, seconda e terza

c) come conseguenza del fatto che la vittima lavora o ha lavorato come prostituta, o in un'altra occupazione o commercio di natura sessuale.

d) è stato commesso a causa dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o dell'espressione di genere della vittima.

e) essere stato commesso in qualsiasi tipo di situazione in cui vi siano circostanze di manifesta subordinazione dovute a rapporti di forza diseguali tra l'aggressore e la vittima.

Se la vittima dei reati previsti all'articolo 576, comma 1, numero 5) e 5.1) e all'articolo 577, comma 1, numero 1) è una donna e l'autore è un uomo il reato sarà comunque denominato "femminicidio".»

2*) sopprimere le lettere b), c), d), e), f), g)*

1.15

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso «Art. 577-*bis*» *con il seguente:*

«Art. 577-*bis*. - (Altre circostanze aggravanti. Femminicidio). La pena è dell'ergastolo se il reato di cui all'articolo 575 c.p. è compiuto verso una donna o un'altra persona per motivi fondati in modo esclusivo o prevalente sul genere, sull'identità di genere o sull'espressione di genere, sul sesso ovvero sull'orientamento sessuale della persona offesa o, comunque, sul desiderio di dominio, la volontà di controllo o di punizione o su evidenti intenti discriminatori, o di violenza, sopraffazione o disprezzo.

La disposizione di cui al primo comma si applica altresì quando l'uccisione è conseguenza del rifiuto della vittima di stabilire o mantenere con l'autore una relazione interpersonale, anche

occasionale, ovvero di accettare, nell'ambito della relazione stessa, il ruolo di soggezione che le è stato imposto.

Conseguentemente, al comma 1, alle lettere b),c),d),e),f), e g), sostituire le parole: «di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o comunque, l'espressione della sua personalità» *con le seguenti:* «per motivi fondati in modo esclusivo o prevalente sul genere, sull'identità di genere o sull'espressione di genere, sul sesso ovvero sull'orientamento sessuale della persona offesa o, comunque, sul desiderio di dominio, la volontà di controllo o di punizione o su evidenti intenti discriminatori, o di violenza, sopraffazione o disprezzo o quando il reato è conseguenza del rifiuto della vittima di stabilire o mantenere con l'autore una relazione interpersonale, anche occasionale, ovvero di accettare, nell'ambito della relazione stessa, il ruolo di soggezione che le è stato imposto.»

1.16

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso:«Art. 577-*bis*» *con il seguente:*

«Art. 577-*bis*. - *(Altre circostanze aggravanti. Femminicidio)*. La pena è dell'ergastolo se il reato di cui all'articolo 575 c.p., compiuto verso una donna, è basato su ragioni di genere.

Per ragioni di genere si intendono motivazioni fondate sull'odio, il disprezzo, il dominio, la volontà di controllo o la punizione della persona offesa in quanto donna, o comunque connesse al rifiuto o alla reazione nei confronti dell'esercizio del suo diritto all'autodeterminazione o comunque dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali, compresa la scelta di porre fine a una relazione, di denunciare violenze o di sottrarsi a situazioni di subordinazione, dipendenza o controllo coercitivo."

Conseguentemente, al comma 1, lettere b),c),d),e),f), e g), sostituire le parole: «di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o comunque, l'espressione della sua personalità» *con le seguenti:* «basato su ragioni di genere. Per ragioni di genere si intendono motivazioni fondate sull'odio, il disprezzo, il dominio, la volontà di controllo o la punizione della persona offesa in quanto donna, o comunque connesse al rifiuto o alla reazione nei confronti dell'esercizio del suo diritto all'autodeterminazione o comunque dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali, compresa la scelta di porre fine a una relazione, di denunciare violenze o di sottrarsi a situazioni di subordinazione, dipendenza o controllo coercitivo".»

1.17

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, D'Elia

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo l'articolo 577 è inserito il seguente: «Art. 577-*bis*» - (Altre circostanze aggravanti. Femminicidio) -"Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso in danno di una donna come atto di controllo, possesso o dominio esercitato nei confronti della persona offesa, o come conseguenza del rifiuto dell'esercizio dei suoi diritti, delle sue libertà fondamentali o della sua libertà di autodeterminazione.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante."»

1.18

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso: «Art. 577-*bis*» *con il seguente:* «Art. 577-*bis (Feminicidio e uccisione per motivi di genere)*» . Chiunque cagiona la morte di una donna o di un'altra persona per motivi fondati in modo esclusivo o prevalente sul genere, sull'identità di genere o sull'espressione di genere, sul sesso ovvero sull'orientamento sessuale della persona offesa o, comunque, sul desiderio di dominio, la volontà di controllo o di punizione o su evidenti intenti

discriminatori, o di violenza, sopraffazione o disprezzo, è punito con l'ergastolo.

La disposizione di cui al primo comma si applicano altresì quando l'uccisione è conseguenza del rifiuto della vittima di stabilire o mantenere con l'autore una relazione interpersonale, anche occasionale, ovvero di accettare, nell'ambito della relazione stessa, il ruolo di soggezione che le è stato imposto".

Conseguentemente, al comma 1, lettere b),c),d),e),f), e g), sostituire le parole: "«di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o comunque, l'espressione della sua personalità» con le seguenti: «fondato in modo esclusivo o prevalente sul genere o sull'identità di genere, sul sesso ovvero sull'orientamento sessuale della persona offesa o, comunque, sul desiderio di dominio, la volontà di controllo o di punizione o su evidenti intenti discriminatori, o di violenza, sopraffazione o disprezzo, o come conseguenza del rifiuto della vittima di stabilire o mantenere con l'autore una relazione interpersonale, anche occasionale, ovvero di accettare, nell'ambito della relazione stessa, il ruolo di soggezione che le è stato imposto»

1.19

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso «Art. 577-*bis*» *con il seguente:*

«Art. 577-*bis* - (Femminicidio)

Chiunque cagiona la morte di una donna, quando il fatto è basato su ragioni di genere, è punito con la pena dell'ergastolo.

Per ragioni di genere si intendono motivazioni fondate sull'odio, il disprezzo, il dominio, la volontà di controllo o la punizione della persona offesa in quanto donna, o comunque connesse al rifiuto o alla reazione nei confronti dell'esercizio del suo diritto all'autodeterminazione o comunque dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali, compresa la scelta di porre fine a una relazione, di denunciare violenze o di sottrarsi a situazioni di subordinazione, dipendenza o controllo coercitivo.

Se ricorre una sola circostanza attenuante ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione.

Quando ricorrono più circostanze attenuanti ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore a quindici anni.

Resta ferma l'applicazione delle circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577".»

Conseguentemente, *al comma 1:*

1) *alla lettera b) sostituire le parole:* «commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o comunque, l'espressione della sua personalità» *con le seguenti:*« basato su ragioni di genere. Per ragioni di genere si intendono motivazioni fondate sull'odio, il disprezzo, il dominio, la volontà di controllo o la punizione della persona offesa in quanto donna, o comunque connesse al rifiuto o alla reazione nei confronti dell'esercizio del suo diritto all'autodeterminazione o comunque dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali, compresa la scelta di porre fine a una relazione, di denunciare violenze o di sottrarsi a situazioni di subordinazione, dipendenza o controllo coercitivo.»;

2) *alla lettera c) sostituire le parole:* «commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o comunque, l'espressione della sua personalità» *con le seguenti:* «basato su ragioni di genere. Per ragioni di genere si intendono motivazioni fondate sull'odio, il disprezzo, il dominio, la volontà di controllo o la punizione della persona offesa in quanto donna, o comunque connesse al rifiuto o alla reazione nei confronti dell'esercizio del suo diritto all'autodeterminazione o comunque dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali, compresa la scelta di porre fine a una relazione, di denunciare violenze o di sottrarsi a situazioni di subordinazione, dipendenza o controllo coercitivo.";»

3) *alla lettera d) sostituire le parole:* «commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o comunque, l'espressione della sua personalità» *con le seguenti:* «basato su ragioni di genere. Per ragioni di genere si intendono motivazioni fondate sull'odio, il disprezzo, il dominio, la volontà di controllo o la punizione della persona offesa in quanto donna, o comunque connesse al rifiuto o alla reazione nei confronti dell'esercizio del suo diritto all'autodeterminazione o comunque dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali, compresa la scelta di porre fine a una relazione, di denunciare violenze o di sottrarsi a situazioni di subordinazione, dipendenza o controllo coercitivo.»;

4) *alla lettera e) sostituire il capoverso 5*-ter*.1 con il seguente:* «basato su ragioni di genere. Per ragioni di genere si intendono motivazioni fondate sull'odio, il disprezzo, il dominio, la volontà di controllo o la punizione della persona offesa in quanto donna, o comunque connesse al rifiuto o alla reazione nei confronti dell'esercizio del suo diritto all'autodeterminazione o comunque dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali, compresa la scelta di porre fine a una relazione, di denunciare violenze o di sottrarsi a situazioni di subordinazione, dipendenza o controllo coercitivo.»;

5) *alla lettera f) sostituire le parole:* «commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o comunque, l'espressione della sua personalità» *con le seguenti:* «basato su ragioni di genere. Per ragioni di genere si intendono motivazioni fondate sull'odio, il disprezzo, il dominio, la volontà di controllo o la punizione della persona offesa in quanto donna, o comunque connesse al rifiuto o alla reazione nei confronti dell'esercizio del suo diritto all'autodeterminazione o comunque dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali, compresa la scelta di porre fine a una relazione, di denunciare violenze o di sottrarsi a situazioni di subordinazione, dipendenza o controllo coercitivo.";

6) *alla lettera g) sostituire le parole:* «commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o comunque, l'espressione della sua personalità» *con le seguenti:* «basato su ragioni di genere. Per ragioni di genere si intendono motivazioni fondate sull'odio, il disprezzo, il dominio, la volontà di controllo o la punizione della persona offesa in quanto donna, o comunque connesse al rifiuto o alla reazione nei confronti dell'esercizio del suo diritto all'autodeterminazione o comunque dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali, compresa la scelta di porre fine a una relazione, di denunciare violenze o di sottrarsi a situazioni di subordinazione, dipendenza o controllo coercitivo.».

1.20

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) dopo l'articolo 577 è inserito il seguente:

«Art. 577-*bis*» - *(Femminicidio)* - "Chiunque cagiona la morte di una donna, come atto di violenza, sopraffazione o disprezzo nel contesto di una relazione interpersonale, anche se occasionale, è punito con l'ergastolo.

La disposizione di cui al primo comma si applica altresì quando l'uccisione è conseguenza del rifiuto della vittima di stabilire o mantenere con l'autore una relazione sentimentale ovvero di accettare, nell'ambito della relazione stessa, il ruolo di soggezione che le è stato imposto.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante, anche se ritenuta prevalente rispetto a concorrenti circostanze aggravanti, la pena non può essere inferiore ad anni ventidue; quando ricorrono più circostanze attenuanti, anche se ritenute prevalenti rispetto a concorrenti circostanze aggravanti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici. "»

1.21

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 577-*bis*»*con il seguente:* «Art. 577-*bis*. Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti inviolabili, compreso

il diritto di autodeterminazione o, comunque come atto di esercizio di possesso, dominio o controllo nei suoi confronti, è punito con l'ergastolo.»

Conseguentemente, *al comma 1, lettere b),c),d),e),f), e g), sostituire le parole:* «o delle sue libertà o comunque, l'espressione della sua personalità» *con le seguenti:* «inviolabili, compreso il diritto di autodeterminazione o, comunque come atto di esercizio di possesso, dominio o controllo nei suoi confronti».

1.22

Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia, Sensi

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art.577-*bis*», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:* «Art. 577-*bis*» - (Femminicidio) - "Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto discriminatorio del suo genere ovvero come atto di possesso, dominio o controllo sulla vittima o come atto lesivo della sua dignità o della sua libertà di autodeterminazione è punito con l'ergastolo. "»

1.23

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia, Valente, Sensi

*Al comma 1, lettera a), capoverso «*Art.*577-*bis*», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:* «Art. 577-*bis*» - *(Femminicidio)* - Chiunque cagiona la morte di una donna, quando il fatto è commesso come atto di controllo, possesso o dominio esercitato nei confronti della persona offesa, o come conseguenza del rifiuto dell'esercizio dei suoi diritti, delle sue libertà fondamentali o della sua libertà di autodeterminazione è punito con la pena dell'ergastolo."»

1.24

Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini, Valente, D'Elia, Sensi

*Al comma 1, lettera a), capoverso «*Art.577-*bis*», *sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:*«Art. 577-*bis*» - *(Femminicidio)* - "Chiunque cagiona la morte di una donna, come atto di controllo, possesso o dominio esercitati nei confronti della persona offesa, è punito con l'ergastolo. "»

1.25

D'Elia, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Valente, Sensi

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art.577-*bis*», *sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:*«Art. 577-*bis*» - *(Femminicidio)* - Chiunque cagiona la morte di una donna, come atto di affermazione della superiorità e del predominio maschile in contrasto con la dignità femminile o nell'esercizio di un potere di controllo o dominio o possesso sulla donna, è punito con l'ergastolo.»

1.200

Le Relatrici

Al comma 1, lettera a), capoverso: «Art. 577-*bis*», *sostituire il primo comma con il seguente:* «Chiunque cagiona la morte di una donna, quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o è conseguenza del rifiuto della stessa di stabilire o mantenere una relazione affettiva ovvero di subire una condizione di soggezione o comunque una limitazione delle sue libertà individuali, imposta o pretesa in ragione della sua condizione di donna, è punito con l'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575».

Conseguentemente, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), sostituire le parole: «o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità» *con le seguenti*: «o è conseguenza del rifiuto della stessa di stabilire o mantenere una relazione affettiva ovvero di subire una condizione di soggezione o comunque una limitazione delle sue libertà individuali, imposta o pretesa in ragione della sua condizione di donna»;

2) alla lettera c), sostituire le parole: «o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità» *con le seguenti*: «o è conseguenza del rifiuto della stessa di stabilire o mantenere una relazione affettiva ovvero di subire una condizione di

soggezione o comunque una limitazione delle sue libertà individuali, imposta o pretesa in ragione della sua condizione di donna»;

3) alla lettera d), sostituire le parole: «o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità» *con le seguenti*: «o è conseguenza del rifiuto della stessa di stabilire o mantenere una relazione affettiva ovvero di subire una condizione di soggezione o comunque una limitazione delle sue libertà individuali, imposta o pretesa in ragione della sua condizione di donna»;

4) alla lettera e), sostituire le parole: «o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità» *con le seguenti*: «o sono conseguenza del rifiuto della stessa di stabilire o mantenere una relazione affettiva ovvero di subire una condizione di soggezione o comunque una limitazione delle sue libertà individuali, imposta o pretesa in ragione della sua condizione di donna»;

5) alla lettera f), sostituire le parole: «o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità» *con le seguenti*: «o è conseguenza del rifiuto della stessa di stabilire o mantenere una relazione affettiva ovvero di subire una condizione di soggezione o comunque una limitazione delle sue libertà individuali, imposta o pretesa in ragione della sua condizione di donna»;

6) alla lettera g), sostituire le parole: «o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità» *con le seguenti*: «o è conseguenza del rifiuto della stessa di stabilire o mantenere una relazione affettiva ovvero di subire una condizione di soggezione o comunque una limitazione delle sue libertà individuali, imposta o pretesa in ragione della sua condizione di donna»;

1.26

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli

Al comma 1, lettera a), capoverso: «Art. 577-*bis*», *sostituire il primo comma con il seguente*:«Art. 577-*bis* - (Femminicidio) - Chiunque cagiona la morte di una persona in quanto donna, ovvero per motivi fondati sul genere, sull'identità di genere o sull'espressione di genere della vittima, allorché il fatto costituisca manifestazione di discriminazione, di odio o di sopraffazione legati a tali elementi, ovvero sia finalizzato a reprimere l'esercizio dei diritti, delle libertà fondamentali o dell'autodeterminazione personale della vittima, è punito con l'ergastolo. Ai fini del presente articolo, per motivi fondati sul genere si intendono quelli legati alla percezione sociale della vittima come appartenente al genere femminile, anche a seguito di rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso, secondo quanto previsto dalla legge. Fuori dei casi di cui al primo e secondo periodo, si applica l'articolo 575.».

1.27

Zanettin

Al comma 1, lettera a), al capoverso «Art. 577-*bis* », *primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso in un contesto di discriminazione o sopraffazione ovvero con abuso di posizione o approfittamento delle condizioni di debolezza o vulnerabilità psicofisica della persona offesa è punito con l'ergastolo».

1.28

Maiorino, Lopreiato, Bilotti, Sironi, Cataldi

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 577-*bis*» *sostituire il primo comma con il seguente*: «Chiunque cagiona la morte di una donna in un contesto di violenza di genere o per una motivazione fondata su ragioni di genere, è punito con l'ergastolo.».

1.29

Maiorino, Lopreiato, Bilotti, Sironi, Cataldi

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 577-*bis*» *sostituire il primo comma con il seguente*:

«Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto discriminatorio del suo genere ovvero come esercizio di potere, di dominio o controllo sulla vittima o come atto lesivo della sua dignità o della sua libertà di autodeterminazione, è punito con l'ergastolo.».

1.30

Lopreiato, Maiorino, Bilotti, Sironi, Cataldi

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 577-*bis*» *sostituire il primo comma con il seguente*: «Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa per ragioni di genere o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti, compreso il diritto di autodeterminazione o, comunque, come atto di esercizio di possesso, dominio o controllo nei suoi confronti, è punito con l'ergastolo.».

1.31

Maiorino, Lopreiato, Bilotti, Sironi, Cataldi

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 577-*bis*» *sostituire il primo comma con il seguente*: «Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa per ragioni di genere o al fine di reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà, o comunque, l'espressione della sua personalità o di punizione per averli esercitati, è punito con l'ergastolo.».

1.32

Maiorino, Lopreiato, Bilotti, Sironi, Cataldi

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 577-*bis*» *sostituire il primo comma con il seguente*: «Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è basato su ragioni di controllo, possesso o dominio esercitati nei confronti della stessa, è punito con l'ergastolo.».

1.33

Potenti, Stefani

Al comma 1, lettera a), capoverso «Articolo 577-*bis*», *al primo comma, sostituire le parole*: «per reprimere» *con le seguenti:* «con atti diretti a reprimere.»

1.34

Stefani, Potenti

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 577-*bis*», *primo comma, sostituire le parole:* «o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità, è punito con l'ergastolo» *con le seguenti:* «inviolabili e di autodeterminazione o delle sue libertà o comunque come atto di esercizio di possesso, dominio o controllo nei suoi confronti è punito con l'ergastolo.»

1.35

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 577-*bis*» *al primo comma, primo periodo sostituire le parole da*: «o delle sue libertà» *a* «sua personalità» *con le seguenti*: «fondamentali, riconducibili alla sfera della libertà morale, dell'autodeterminazione o dell'identità personale».

1.36

Scalfarotto, Musolino, Sbrollini

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 577-*bis*.» *sostituire le parole:* «con l'ergastolo» *con le seguenti*: «con la reclusione non inferiore ad anni ventiquattro.»

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il terzo comma

1.37

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 577-*bis*», *primo comma, sostituire le parole* «l'ergastolo» *con le seguenti*: «la reclusione non inferiore ad anni ventitré».

1.38

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 577-*bis*», *primo comma, sopprimere le parole:* «Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l'articolo 575».

1.39

Scalfarotto, Musolino, Sbrollini

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 577-*bis*.», *primo comma*, *sopprimere le parole:* «Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l'articolo 575.»

1.40

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 577-*bis*», *sopprimere il secondo, terzo e quarto comma.*

1.41

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art.577-bis», *sopprimere il secondo comma.*

1.42

Scalfarotto, Musolino, Sbrollini

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 577-*bis*.», *sopprimere il secondo comma.*

1.43

Scalfarotto, Musolino, Sbrollini

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 577-*bis*.» *sopprimere il terzo comma.*

1.44

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 577-*bis*», *sostituire il terzo e il quarto comma con il seguente*: «Quando ricorre una sola circostanza attenuante, anche se ritenuta prevalente rispetto a concorrenti circostanze aggravanti, la pena non può essere inferiore ad anni ventidue; quando ricorrono più circostanze attenuanti, anche se ritenute prevalenti rispetto a concorrenti circostanze aggravanti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici.»

1.45

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma1, lettera a), capoverso «Art. 577-*bis*.», *al terzo comma sostituire le parole:* «di cui al secondo comma» *con le seguenti:* «di cui agli articoli 576 e 577.»

1.46

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia, Valente

Al comma 1, sostituire le lettere da b) a g) con le seguenti:

«b) all'articolo 572 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena è aumentata se il fatto è commesso come atto di discriminazione verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità»;

c) all'articolo 585 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di discriminazione verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità, la pena è aumentata»;

d) all'articolo 593-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate quando il fatto è commesso come atto di discriminazione verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o

delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità»;

e) all'articolo 605, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è aumentata se il fatto è commesso come atto di discriminazione verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità.»

e) all'articolo 609-*ter*, primo comma, dopo il numero 5-*ter*) è inserito il seguente:

«5-*ter*.1) come atto di discriminazione verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità»;

f) all'articolo 612-*bis*, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«La pena è aumentata se il fatto è commesso come atto di discriminazione verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità»;

g) all'articolo 612-*ter*, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«La pena è aumentata se il fatto è commesso come atto di discriminazione verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità».»

1.47

Berrino

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 572 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "o comunque convivente", aggiungere le seguenti: " anche per brevi periodi o in modo occasionale o legata da relazione affettiva anche cessata," e dopo le parole: " da tre", aggiungere le seguenti: " anni e sei mesi";

b) al secondo comma, sostituire le parole: "fino alla metà se il fatto ", con le seguenti: " da un terzo alla metà se anche un solo atto di maltrattamento" ;

c) aggiungere in fine, i seguenti commi:

«La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità»;

« Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo e quinto comma e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni tre e mesi sei.

Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma e quinto comma e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni tre di reclusione. ».

1.48 (testo 2)

Scalfarotto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire il capoverso* «Art. 577-*bis*» *con il seguente*: «Art. 577-*bis* (Femminicidio e uccisione per motivi di genere) Chiunque cagiona la morte di una donna o di un'altra persona per motivi fondati sul genere della vittima è punito con l'ergastolo.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante, anche se ritenuta prevalente rispetto a concorrenti circostanze aggravanti, la pena non può essere inferiore ad anni ventidue; quando ricorrono più circostanze attenuanti, anche se ritenute prevalenti rispetto a concorrenti circostanze aggravanti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici.»

b) *sostituire la lettera b*) *con la seguente*: «b) All'articolo 576, comma 1, n. 5.1) del codice penale, le parole: "dall'autore" sono sostituite con le seguenti: "in occasione della commissione».

1.48

Scalfarotto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) All'articolo 576, comma 1, numero 5.1) del codice penale, le parole: "dall'autore" sono sostituite con le seguenti: "in occasione della commissione"».

1.49

Maiorino, Lopreiato, Bilotti, Sironi, Cataldi

Al comma 1, alle lettere b), c), d), e), f), g), sostituire le parole: «come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità» *ovunque ricorrono, con le seguenti*: «nei confronti di una donna come atto discriminatorio del suo genere ovvero come esercizio di potere, di dominio o controllo sulla stessa o come atto lesivo della sua dignità o della sua libertà di autodeterminazione».

1.50

Lopreiato, Bilotti, Cataldi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b) sostituire le parole:* «da un terzo alla metà» *con le seguenti:* «di un terzo»;

2) *alla lettera c) sostituire le parole:* «da un terzo alla metà» *con le seguenti:* «di un terzo»;

3) *alla lettera d) sostituire le parole:* «da un terzo alla metà» *con le seguenti:* «di un terzo»;

4) *alla lettera f) sostituire le parole*: «da un terzo a due terzi» *con le seguenti:* «di un terzo»;

5) *alla lettera g) sostituire le parole:* «da un terzo a due terzi» *con le seguenti:* «di un terzo».

1.51

Berrino

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b*-bis*)* dopo l'articolo 572, è aggiunto il seguente:

« Art. 572-*bis*.

(Pene accessorie e misure di sicurezza)

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 a una pena non inferiore a due anni di reclusione sono sempre ordinate:

a) la misura di sicurezza della libertà vigilata, con l'espressa prescrizione di non avvicinarsi alla persona offesa, per la durata non inferiore alla pena principale, prevedendo le modalità di controllo cui all'articolo 275 bis, indicando una distanza non inferiore a 1 KM.;

b) la misura di sicurezza dell'espulsione o dell'allontanamento dello straniero dallo Stato ai sensi dell'articolo 235.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'art. 572 è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato..»

1.52

Unterberger, Cattaneo, Spagnolli, Durnwalder, Patton, Aurora Floridia

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d*-bis*)* dopo l'articolo 604-*ter*, è inserito il seguente: «Art. 604-*quater. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a un anno e sei mesi chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio di genere, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi di genere.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione dei delitti di violenza sessuale e di genere.

È punito con la reclusione da uno a sei anni chi, con qualsiasi mezzo, istiga a commettere o commette atti di provocazione alla violenza per motivi di genere.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio di genere e l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi di genere. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, li promuove, dirige o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a sei anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 604-*ter* del codice penale.»

1.53

Berrino

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-*bis*) dopo l'articolo 612-*ter*, è inserito il seguente:

«Art. 612-*quater*.

(Pene accessorie e misure di sicurezza per i delitti previsti dagli articoli 612 bis e 612 ter.)

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 612 bis e 612 ter a una pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni di reclusione sono sempre ordinate:

a) la misura di sicurezza della libertà vigilata, con l'espressa prescrizione di non avvicinarsi alla persona offesa, per la durata non inferiore alla pena principale, prevedendo le modalità di controllo cui all'articolo 275 bis del codice di procedura penale, indicando una distanza che assicuri il tempestivo intervento della polizia giudiziaria a tutela della persona offesa. Il giudice, con specifica motivazione sulla compiuta valutazione del rischio nel caso concreto per la persona offesa, può disporre che non siano applicate le particolari modalità di controllo;

b) la misura di sicurezza dell'espulsione o dell'allontanamento dello straniero dallo Stato ai sensi dell'articolo 235.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 612-*bis* e 612-*ter* è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato. ».

1.54 (testo 2)

Musolino, Scalfarotto, Sbrollini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso* «Art. 577-*bis*» con il seguente: «Art. 577-*bis* (Femminicidio) Chiunque cagiona la morte di una donna per motivi fondati sul genere o, comunque, su evidenti intenti discriminatori, o di violenza, sopraffazione o disprezzo nel contesto di una relazione interpersonale, anche se occasionale, è punito con l'ergastolo. La disposizione di cui al primo comma si applica altresì quando le ragioni che hanno determinato l'autore ad agire risultano fondate su evidenti intenti discriminatori o di violenza, sopraffazione o disprezzo nel contesto di una relazione interpersonale, anche se occasionale, nonché quando l'uccisione è conseguenza del rifiuto della vittima di stabilire o mantenere con l'autore una relazione sentimentale ovvero di accettare, nell'ambito della relazione stessa, il ruolo di soggezione che le è stato imposto.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante, anche se ritenuta prevalente rispetto a concorrenti circostanze aggravanti, la pena non può essere inferiore ad anni ventidue; quando

ricorrono più circostanze attenuanti, anche se ritenute prevalenti rispetto a concorrenti circostanze aggravanti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici.

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*: «1-*bis*.). In caso di applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 572, ultimo comma, e all'articolo 612-*ter*, quinto comma, del codice penale, qualora queste ultime siano realizzate con le modalità di condotta stabilite per il reato di femminicidio di cui all'articolo 577-*bis* codice penale, decide il tribunale in composizione monocratica»

1.54

Musolino, Scalfarotto, Sbrollini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. In caso di applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 572, ultimo comma, e all'articolo 612-*ter*, quinto comma, del codice penale, qualora queste ultime siano realizzate con le modalità di condotta stabilite per il reato di femminicidio di cui all'articolo 577-*bis* codice penale, decide il tribunale in composizione monocratica»

1.55

Paita, Scalfarotto, Musolino, Sbrollini

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:«1-*bis*. Per le donne che versano in condizione di maggiore vulnerabilità, al fine di garantire in via effettiva l'indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-*bis* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. »

1.56

Paita, Scalfarotto, Musolino, Sbrollini

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'educazione all'affettività e sentimentale nelle scuole di ogni ordine e grado con una dotazione necessaria iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata del presente comma, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.1

Stefani, Potenti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Modifica dell'articolo 577 del Codice Penale)

1. L'articolo 577 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge purchè non legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;

2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

3) con premeditazione;

4) col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge legalmente separato o divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella o contro un affine in linea retta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste".»

1.0.2

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-*bis*

(Relazione annuale sullo stato di applicazione del reato di femminicidio e degli altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne)

Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della Giustizia presenta al Parlamento una relazione sullo stato di applicazione delle misure contenute nella presente legge, con particolare riguardo all'applicazione del reato di femminicidio e degli altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne, con l'indicazione specifica dei dati delle condanne e delle assoluzioni per il reato di femminicidio nonché quelli per il reato di omicidio, disaggregati in base al genere della persona offesa e alle circostanze aggravanti.»

1.0.3

Scalfarotto, Musolino, Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

*(Relazione annuale sullo stato di applicazione dell'articolo 577-*bis *del codice penale)*

1. Il Ministro della Giustizia presenta una relazione annuale al Parlamento con lo stato dell'applicazione dell'articolo 577-*bis* del codice penale, con i dati delle condanne e delle assoluzioni per femminicidio nonché quelli per omicidio, disaggregati in base al genere della persona offesa e alle circostanze aggravanti.»

1.0.4

Maiorino, Lopreiato, Bilotti, Sironi, Cataldi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Comunicazione alle Camere relativamente ai delitti commessi contro le donne)

1. All'articolo 86, del Regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nella comunicazione del Ministro della Giustizia di cui al comma 1, sono altresì indicati i dati, nazionali e distrettuali, sulle notizie di reato iscritte, sui procedimenti con esercizio dell'azione penale o archiviazione, sulle sentenze di primo grado, secondo grado e definitive relativi:

a) al delitto consumato o tentato previsto dall'articolo 577-*bis* del codice penale;

b) al delitto consumato o tentato previsto dall'articolo 575 del codice penale, con parti offese donne relativi alle seguenti fattispecie:

1) articolo 576, primo comma, n. 2) del codice penale;

2) articolo 576, primo comma, n. 5) del codice penale;

3) articolo 576, primo comma, n. 5.1) del codice penale;

4) articolo 577, primo comma, n.1), del codice penale;

5) articolo 576, secondo comma del codice penale.».

1.0.5

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Relazioni sull'amministrazione della giustizia)

All'articolo 86 del Regio Decreto 30 gennaio 1941 n.12, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Nelle relazioni di cui al comma 1, i Presidente della Corte di cassazione e i Presidenti di Corte di appello espongono, tra l'altro, i dati sulle notizie di reato iscritte, sui procedimenti con esercizio dell'azione penale o archiviazione, sulle sentenze di primo grado, secondo grado e definitive, relativi ai seguenti reati:

a) delitto previsto dall'art. 577-*bis* c.p., tentato o consumato,

b) delitto previsto dall'art. 575 c.p., tentato o consumato, quando le parti offese siano donne, così suddivisi:

1) aggravato ai sensi dell'art. 576, n. 2 c.p.;

2) aggravato ai sensi dell'art. 576, n. 5 c.p.;

3) aggravato ai sensi dell'art. 576, n. 5.1 c.p.;

4) aggravato ai sensi dell'art. 577, primo comma, n.1, c.p.;

5) aggravato ai sensi dell'art. 576, secondo comma c.p."

Art. 2

2.1

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) all'articolo 33-*ter* dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*) Sono, altresì, attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dagli articoli 572, quarto comma, 585, quarto comma, 593-*ter* sesto comma, 609-*ter*, primo comma, numero 5-*ter*.1, articolo 612-*bis*, quarto comma, 612-*ter*, quinto comma.».

2.2

Potenti, Stefani

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 90-*bis*.2»*, sostituire le parole:* «e secondo comma, e 585 quarto comma, del medesimo codice,» *con le seguenti:* «e secondo comma, 585, quarto comma, 605, del medesimo codice.»

2.3

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia, Valente, Sensi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) capoverso* «Art.*90*-bis.*2*»*, comma 1, sopprimere le parole:* «e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4 bis, e 444, comma 1 quater.»

b) *alla lettera e) sopprimere le parole*: «sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione";»

c) *alla lettera h), numero 1) sopprimere le parole:* «salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio».

2.4

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4-*bis*, e 444, comma 1-*quater*.».

2.5

Potenti, Stefani

1. Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 90-*bis*.2»*, sostituire le parole:* «e dell'onere di eleggere domicilio» *sono sostituite dalle seguenti:* «o di eleggere domicilio».

2.6

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia, Valente, Sensi

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-*bis*) all'articolo 91, l comma 1, dopo le parole "senza scopo di lucro" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusi i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati,.»

2.7

Berrino

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-*bis*) all'articolo 192, comma 1, dopo le parole: "criteri adottati", sono aggiunte le seguenti: "escludendo quelle fondate su costumi, tradizioni o il cosiddetto onore ed evitando la vittimizzazione secondaria".»

2.8

Lopreiato, Maiorino, Bilotti, Sironi, Cataldi

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-*bis*) all'articolo 267, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo che si proceda per taluno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*.».

2.9

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-*bis*) all'articolo 267, dopo il comma 3 è inserito il seguente:"3-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e del delitto previsto dall'articolo 577-*bis* del codice penale, nella forma tentata, nonché dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-*ter*, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. Nei casi di cui al presente comma, in deroga a quanto disposto dal comma 3, la durata delle operazioni può superare i quarantacinque giorni, e può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria."»

2.10

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia, Valente, Sensi

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-*bis*) all'articolo 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-*bis*.Le disposizioni di cui al comma 3, non si applicano nei casi di cui agli articoli 577-*bis*, 572, 584, secondo comma, 585, quarto comma, 593-*ter*, 609-*ter*, numero 5.ter.1), 612-*bis*, quarto comma, 612-*ter* quinto comma."»

2.11

Lopreiato, Bilotti, Maiorino

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-*bis*) all'articolo 274, comma 1, lettera c), dopo le parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede" sono inserite le seguenti: "ovvero, nel caso dei delitti previsti dagli articoli 362, comma 1-*ter*, sia posto in pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa."»;

b) alla lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero: «2-*bis*) è aggiunto, in fine, il seguente

comma: "4-*sexies*) Nella valutazione della proporzionalità, idoneità ed adeguatezza della misura cautelare deve tenersi conto, nel caso dei delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, che sia tutelata l'integrità fisica o psichica della persona offesa."»;

c) *dopo la lettera d) inserire le seguenti*: «d-*bis*) all'articolo 276 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-*quater*) In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti una misura cautelare applicata per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*" il giudice dispone la sostituzione o il cumulo con altra più grave salvo che ritenga, con specifica motivazione, che la misura in atto sia idonea e adeguata a tutelare la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.»; d-*ter*) dopo l'articolo 282-*ter* è inserito il seguente: «282-*ter*.1 (*Obblighi di motivazione e comunicazione di autorizzazioni e distacchi dello strumento elettronico di controllo*) 1. Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter,* i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 284, comma 4, autorizzazioni di qualunque natura all'indagato ed eventuali distacchi dello strumento elettronico di controllo, sono disposti dal giudice che procede col procedimento previsto dall'articolo 299, commi 3 e 3-*bis*, con espressa motivazione sulla salvaguardia della tutela della vita o dell'integrità fisica o psichica della persona offesa. 2 I provvedimenti indicati al comma 1, sono comunicati alla parte offesa e, ove nominato, al suo difensore.»; d-*quater*) all'articolo 282-*quater*), comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, i provvedimenti previsti dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter* 283, 284, 285 e 286 sono altresì comunicati alla parte offesa e, ove nominato, al suo difensore e ai servizi socio assistenziali del territorio.".

2.12

Stefani, Potenti

1. Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-*bis*) all'articolo 274, comma 1, lettera c) dopo le parole "per cui si procede" sono inserite le seguenti: "ovvero, nel caso dei delitti previsti dagli articoli 362, comma 1-*ter*, sia posto in pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa".».

2.13

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-*bis*) all'articolo 274, comma 1, lettera c) dopo le parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede" sono inserite le seguenti: "ovvero, nel caso dei delitti previsti dagli articoli 362, comma 1-*ter*, sia posto in pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa".»

2.14

Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia, Sensi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera c) inserire la seguente*: «c-*bis*.) all'articolo 274, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-*bis*. Nei delitti previsti dagli articoli 362, comma 1-*ter*, la misura cautelare è disposta anche previa specifica e individualizzata valutazione del rischio di reiterazione dei medesimi reati che tenga conto della prioritaria tutela dell'integrità fisica o psichica della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti.»,

b) *alla lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente*: «2-*bis*) dopo il comma 4-*quinquies*, è aggiunto, in fine, il seguente: «4. sexies. Nei delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, la valutazione della proporzionalità, idoneità ed adeguatezza deve tenere conto anche della specifica e individualizzata valutazione del rischio di reiterazione dei medesimi reati ai fini della prioritaria tutela dell'integrità fisica o psichica della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti.»;

c) *dopo la lettera d) inserire le seguenti*:

«d-*bis*) all'articolo 276, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-*quater*. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare applicata per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, il giudice dispone la sostituzione o il cumulo con altra più grave salvo che ritenga, con specifica e individualizzata valutazione del rischio, tutelata

l'integrità fisica o psichica della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti nonostante l'avvenuta trasgressione. »;

d-*ter*) all'articolo 282-*bis*, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede, con specifica e individualizzata valutazione del rischio a tutela dell'integrità fisica o psichica della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro previa specifica e individualizzata valutazione del rischio di reiterazione dei medesimi reati ai fini della prioritaria tutela dell'integrità fisica o psichica della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

2-*bis*. Nel caso dei delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, il Giudice applica, congiuntamente, la misura interdittiva prevista dall'articolo 288.

3. Il pubblico ministero, svolte obbligatoriamente indagini patrimoniali tramite la Guardia di Finanza che provvede prioritariamente, sull'indagato e sulla persona offesa, richiede al giudice di ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore di questa, dei figli e delle persone conviventi. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento, salvo che, con adeguate e specifica motivazione fondata su comprovati elementi, ritenga l'indagato privo di mezzi di sussistenza. Ordina che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo. Avverso il provvedimento di rigetto il pubblico ministero può proporre appello ai sensi dell'articolo 310".

d-*quater*) all'articolo 282-*ter* i commi 1, 2, 3 e 4, sono sostituiti dai seguenti: «2. Il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis*.

3. Il giudice, inoltre, vieta all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2, ivi compresi i figli minorenni della persona offesa o i minorenni comunque conviventi con questa.

4. Nel caso dei delitti previsti dall'art. 362, comma 1-*ter*, il Giudice applica, congiuntamente, la misura interdittiva prevista dall'articolo 288.

5. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, previa specifica e individualizzata valutazione del rischio di reiterazione dei medesimi reati ai fini della prioritaria tutela dell'integrità fisica o psichica della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

6. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 282-*bis*.»";

d) *dopo la lettera e), inserire la seguente:* "e-*bis*) all'articolo 299, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2.1. Nei delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, il giudice provvede ai sensi dei commi 1 e 2 previa specifica motivazione in ordine alla valutazione del rischio di reiterazione dei medesimi reati ai fini della prioritaria tutela dell'integrità fisica o psichica della persona offesa o dei suoi prossimi

congiunti.»

2.15

Zanettin

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

2.16

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

2.17

Scalfarotto, Musolino, Sbrollini

Al comma 1, lettera d), al numero 2, sostituire le parole: «sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere» *con le seguenti*: «sono applicate le misure di cui agli articoli 272-315 del codice di procedura penale».

2.18

Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, D'Elia, Valente, Sensi

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «*3.1*», *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «ovvero nei casi in cui le stesse possano essere soddisfatte da altre misure cautelari.»

2.19

Lopreiato, Bilotti, Maiorino, Sironi, Cataldi

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «3.1», *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «o nei casi in cui le stesse possano adeguatamente essere soddisfatte con altre misure.».

2.20

Stefani, Potenti

1. Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente:« 2.1) dopo il comma 4-*quinquies* è inserito il seguente: "4-*sexies*. Nella valutazione della proporzionalità, idoneità e adeguatezza della misura cautelare deve tenersi conto, nel caso dei delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, che sia tutelata la vita o l'integrità fisica o psicofisica della persona offesa".»

2.21

Stefani, Potenti

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-*bis*) all'articolo 275-*bis*, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Nel caso dei delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, è sempre imposta l'applicazione dello strumento di controllo elettronico alle condizioni di fattibilità tecnica, anche operativa indicate al comma precedente";

d-*ter*) all'articolo 276, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente: "1-*quater*. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare applicata per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, il giudice dispone la sostituzione o il cumulo con altra più grave salvo che ritenga, con specifica motivazione, che la misura in atto sia idonea e adeguata a tutelare la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa";

d-*quater*) dopo l'articolo 282 ter, è inserito il seguente:

"Art. 282-*ter*. 1

(*Obblighi di motivazione e comunicazione di autorizzazioni e distacchi dello strumento elettronico di controllo*)

1. Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1 ter, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 284, comma 4, autorizzazioni di qualsiasi natura all'indagato ed eventuali distacchi dello strumento elettronico di controllo, sono disposti dal giudice che procede con il procedimento previsto dall'articolo 299, commi 3 e 3-*bis*, con espressa motivazione sulla salvaguardia della tutela della vita o dell'integrità fisica o psichica della persona offesa.

2. I provvedimenti indicati al comma che precede sono comunicati alla parte offesa e, ove nominato, al suo difensore."

d-*quinquies*) all'articolo 282-*quater*, dopo le parole: "socio-assistenziali del territorio." è inserito il seguente periodo: "Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, i provvedimenti previsti dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286 sono altresì comunicati alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore e ai servizi socio-assistenziali del territorio."

d-*sexies*) all'articolo 299 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2.01. Nel caso di delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, il giudice motiva specificamente sulla idoneità del provvedimento adottato a tutelare la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa."

2) al comma 2-*bis* è inserito, infine, il seguente periodo: "La medesima comunicazione è effettuata ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione»;

d-*septies*) all'articolo 309 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5, dopo le parole "sia dato immediato avviso" sono inserite le seguenti: ", alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore qualora si proceda per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, e".

2) al comma 8, dopo le parole "suo difensore nonché," sono inserite le seguenti: "qualora si proceda per i diletti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa".

3) al comma 8.bis, dopo le parole "comparire personalmente." è inserito il seguente periodo: "La parte offesa che ne abbia fatto richiesta ha diritto di comparire personalmente."

d-*octies*) all'articolo 310 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Il pubblico ministero, nel caso di delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, anche su sollecitazione della persona offesa, può proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari anche con riferimento alla sola motivazione sulla valutazione dell'idoneità del provvedimento adottato a tutelare la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa."

2) al comma 2, dopo le parole "1, 2, 3, 4 e 7" sono inserite le seguenti: "ivi compresi, qualora si proceda per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter* le comunicazioni e i diritti del difensore della persona offesa o, in mancanza, della persona offesa.", dopo le parole: "con facoltà per il difensore" sono inserite le seguenti: "dell'indagato e, qualora si proceda per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, della persona offesa" e dopo le parole "entro trenta giorni dalla decisione" è inserito il seguente periodo: "Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, il tribunale decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, con ordinanza depositata in cancelleria entro dieci giorni dalla decisione."»

2.22

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: « d-*bis*) all'articolo 275-*bis*, dopo comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis* Nel caso dei delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, è sempre imposta l'applicazione dello strumento di controllo elettronico alle condizioni di fattibilità tecnica, anche operativa, indicate al comma precedente".»

2.23

Bilotti

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-*bis*) all'articolo 275-*bis*, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Su richiesta della persona offesa o del suo difensore, la

possibilità di informare tempestivamente la persona offesa, attraverso strumenti idonei, della posizione o degli spostamenti dell'indagato o imputato, al fine di tutelarne la sicurezza e l'incolumità personale».

2.24

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia, Valente, Sensi

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-*bis*): all'articolo 282-*bis*, comma 6, la parola "cinquecento" è sostituita dalla seguente: "mille";

d-*ter)* ai commi 1 e 2, dell'articolo 282-*ter*, la parola "cinquecento" è sostituita dalla seguente: "mille".»

2.25

Scalfarotto, Musolino, Sbrollini

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:«*d-*bis*) all'articolo 282-*bis*, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-*bis*. Analogamente a quanto previsto al comma 6, ultima parte, il giudice può altresì disporre che l'imputato frequenti un programma di prevenzione della violenza presso uno dei Centri regionale di ascolto uomini maltrattanti. Con lo stesso provvedimento che dispone la frequentazione del programma, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso alla sottoposizione.»

2.26

Scalfarotto, Musolino, Sbrollini

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere *il seguente:* «d-*bis*) all'articolo 282-*ter*, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Il giudice può altresì disporre che l'imputato frequenti un programma di prevenzione della violenza presso uno dei Centri regionali di ascolto uomini maltrattanti. Con lo stesso provvedimento che dispone la frequentazione del programma, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso alla sottoposizione».

2.27

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-*bis*) all'articolo 282-*quater*, dopo le parole: "Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e, ove nominato, al suo difensore e ai servizi socio-assistenziali del territorio." è aggiunto il seguente periodo: "Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1 ter, i provvedimenti previsti dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286 sono altresì comunicati alla parte offesa e, ove nominato, al suo difensore e ai servizi socio-assistenziali del territorio."»

2.28

Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia, Sensi

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-*bis)* all'articolo 285 il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nei delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, il giudice vieta qualsiasi comunicazione con la persona offesa. 1.*bis* Nei delitti previsti dall'art. 362, comma 1-*ter*, il Giudice applica, congiuntamente, la misura interdittiva prevista dall'articolo 288.»;

d-*ter*) all'articolo 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*.Nei delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, il giudice vieta qualsiasi comunicazione con la persona offesa.»"

2.29

Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia, Sensi

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-*bis*) all'articolo 288, dopo il comma 1, è

inserito il seguente: «1-*bis*. Nei delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, è sempre imposta, unitamente alla misura cautelare, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.»

2.30

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera e) sopprimere le seguenti parole: «sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione.»

2.31

Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia, Sensi

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-*bis*) all'articolo 310, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Il pubblico ministero può proporre appello, qualora non sia stata applicata la misura o l'aggravamento richiesta ovvero sia intervenuta sostituzione o revoca della misura, ove richiesta la previa specifica motivazione in ordine alla valutazione del rischio di reiterazione dei medesimi reati ai fini della prioritaria tutela dell'integrità fisica o psichica della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti."»

2.32

Berrino

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«e-*bis*) all'articolo 316, comma 1-*bis* le parole: "relazione affettiva e stabile convivenza" sono sostituite dalle seguenti: "relazione affettiva o stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'art. 577-*bis* del codice penale";

e-*ter*) all'articolo 539, comma 2-*bis* le parole: "relazione affettiva e stabile convivenza" sono sostituite dalle seguenti: "relazione affettiva o stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'art. 577 bis del codice penale".».

2.33

Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini, D'Elia, Valente, Sensi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera e), inserire la seguente*: «e-*bis*) all'articolo 316, comma 1-*bis* le parole «relazione affettiva e stabile convivenza" sono sostituite dalle seguenti "relazione affettiva o stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'articolo 577-*bis* del codice penale»;

b) *dopo la lettera i), inserire la seguente*: «i-*bis*) all'articolo 539, comma 2-*bis* le parole «relazione affettiva e stabile convivenza" sono sostituite dalle seguenti "relazione affettiva o stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'articolo 577-*bis* del codice penale».

2.34

Scalfarotto, Musolino, Sbrollini

Dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«e-*bis*) all'articolo 316, comma 1-*bis*, le parole: «relazione affettiva e stabile convivenza» sono sostituite dalle seguenti «relazione affettiva o stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'art. 577-*bis* del codice penale»;

e-*ter*) all'articolo 539, comma 2-*bis*, le parole: «relazione affettiva e stabile convivenza» sono sostituite dalle seguenti: «relazione affettiva o stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'art. 577-*bis* del codice penale.».

2.35

Berrino

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-*bis*) all'articolo 316 dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente: " 1-*ter*. Il pubblico ministero, quando procede per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, chiede, anche su istanza di parte, previe indagini patrimoniali sull'indagato, di

procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1 del presente articolo, se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate, in ogni stato e grado del procedimento".».

2.36

Zanettin

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5).

2.37

Stefani, Potenti

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 5) con il seguente: «5) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata**,** adeguata e tempestiva richiesta in tal senso nel caso dei seguenti delitti previsti dagli articoli 572, ultimo comma, 585, ultimo comma, 593-*ter*, ultimo comma, 609-*ter*, primo comma, 5-*ter*.1), e 612-*bis*, quarto comma del codice penale. Il pubblico ministero, con decreto motivato esplicitando le esigenze di indagine, può delegare la polizia giudiziaria che ha trasmesso la comunicazione della notizia di reato».

2.38

Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia, Sensi

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 5) con il seguente: «5) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il pubblico ministero assume informazioni personalmente o delegando, prioritariamente il personale di polizia giudiziaria della sezione della procura addetta esclusivamente alla trattazione dei citati reati. Possono essere delegati i servizi di polizia giudiziaria, anche congiuntamente al personale previsto dal periodo che precede, per specifiche e motivate ragioni.»

2.39

Stefani, Potenti

Al comma 1, lettera f), numero 5), dopo le parole: «in tal senso» *inserire il seguente periodo:* «. Il pubblico ministero può con decreto motivato, esplicitando le esigenze di indagine, delegare la polizia giudiziaria che ha trasmesso la comunicazione della notizia di reato".»

2.40

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, lettera f), numero 5) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il pubblico ministero, con decreto motivato, può delegare la polizia giudiziaria, che ha trasmesso la comunicazione della notizia di reato, l'audizione della persona offesa.».

2.41

Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia, Sensi

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-*bis*) all'articolo 409, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente: "5-*bis*. L'ordinanza di archiviazione è notificata alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione."»

2.42

Berrino

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-*bis*) all'articolo 420, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

4-*bis*. Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, il giudice assicura, anche in assenza di richiesta, che la persona offesa eviti ogni contatto con l'imputato o i suoi familiari e difensori prima dell'ingresso nell'aula di udienza, all'interno della stessa, durante l'eventuale esame e al momento in cui si allontana. Il giudice assicura che nel corso dell'esame della persona offesa sia evitata la vittimizzazione secondaria della persona offesa secondo le disposizioni previste dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle

donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, e dalla direttiva 2012/29/UE del parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2012. Il pubblico ministero, la parte offesa e il suo difensore possono far menzionare nel verbale di udienza la ritenuta violazione delle disposizioni che precedono";»

Conseguentemente, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-*bis*) all'articolo 492, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, l'esame della persona offesa avviene, anche in assenza di richiesta, evitando ogni contatto con l'imputato o i suoi familiari e difensori prima dell'ingresso nell'aula di udienza, all'interno della stessa, durante l'eventuale esame e al momento in cui si allontana. Il presidente assicura che nel corso dell'esame della persona offesa sia evitata la vittimizzazione secondaria della persona offesa secondo le disposizioni previste dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con la legge27 giugno 2013, n. 77, e dalla direttiva 2012/29/UE del parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2012. Il pubblico ministero, la parta offesa e il suo difensore possono fare menzionare nel verbale di udienza la ritenuta violazione delle disposizioni che precedono.».

2.43

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:

g-*bis*) all'articolo 420, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

" 4-*bis*) Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1 ter, il giudice assicura, anche in assenza di richiesta, che l'imputato o i suoi familiari e i suoi difensori evitino ogni contatto con la persona offesa durante tutta la sua permanenza presso i locali del Tribunale. Il giudice assicura che nel corso dell'esame della persona offesa sia evitata la vittimizzazione secondaria della persona offesa secondo le disposizioni previste dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, e dalla direttiva 2012/29/UE del parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2012. Il pubblico ministero, la parta offesa e il suo difensore possono fare menzionare nel verbale di udienza la ritenuta violazione delle disposizioni che precedono.";

g-*ter*) all'articolo 498, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

" 4-*bis*.1. Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1 ter, l'esame della persona offesa avviene, anche in assenza di richiesta, evitando ogni contatto con l'imputato o i suoi familiari e difensori prima dell'ingresso nell'aula di udienza, all'interno della stessa, durante l'eventuale esame e fino al momento in cui si allontana. Il Presidente assicura che nel corso dell'esame della persona offesa sia evitata la vittimizzazione secondaria della persona offesa secondo le disposizioni previste dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con la legge27 giugno 2013, n. 77, e dalla direttiva 2012/29/UE del parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2012. Il pubblico ministero, la parta offesa e il suo difensore possono fare menzionare nel verbale di udienza la ritenuta violazione delle disposizioni che precedono.».

g-*quater*) dopo l'articolo 132-*bis* delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 132-*ter*. (*Tutela della persona offesa nel corso delle udienze*). 1. Nei casi previsti dagli articoli 420, comma 4 bis, e 498 del codice il giudice richiede al presidente del tribunale l'adozione delle misure necessarie per assicurare il rispetto delle citate disposizioni, ivi compresa, laddove necessaria, una maggiore presenza di addetto alla vigilanza delle aule. In mancanza di mezzi adeguati il presidente del tribunale avanza apposite richieste al Ministro della giustizia e, comunque, provvede temporaneamente a quanto necessario disponendo anche perizia diretta ad assicurare i mezzi tecnici

idonei». ,

2.44

Stefani, Potenti

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-*bis*) all'articolo 420, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4.bis. Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, il giudice assicura, anche in assenza della richiesta, che la persona offesa eviti ogni contatto con l'imputato o i suoi familiari e difensori prima dell'ingresso nell'aula di udienza, all'interno della stessa, durante l'eventuale esame e al momento in cui si allontana. Il giudice assicura che nel corso dell'esame della persona offesa sia evitata la vittimizzazione secondaria della persona offesa. Il pubblico ministero, la parte offesa e il suo difensore possono fare menzione nel verbale di udienza la ritenuta violazione delle disposizioni che precedono".»

2.45

Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia, Sensi

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-*bis*) all'articolo 428 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2, è sostituito dal seguente: «La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7. Tuttavia, ha facoltà di presentare istanza motivata al pubblico ministero affinché questi valuti l'opportunità di proporre appello o ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere. Nel caso in cui il pubblico ministero dichiari per iscritto di non voler proporre impugnazione, la persona offesa può proporre ricorso per cassazione per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.»;

2) il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente: «Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato, il procuratore generale e la persona offesa, nei limiti di cui al comma 2, per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.»"

2.46

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera h), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio»

2.47

Zanettin

Al comma 1, lettera h), sopprimere il n. 2).

2.48

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2).

2.49

Scalfarotto, Musolino, Sbrollini

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2)

2.50

Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini, D'Elia, Valente, Sensi

Al comma 1, lettera h), numero 2) sostituire le parole: «alla congruità della pena» *con le seguenti:* «alla congruità del risarcimento del danno».

2.51

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera h) numero 2) sostituire le parole: «alla congruità della pena» *con le seguenti:*

«alla congruità del risarcimento del danno.»

2.52

Stefani, Potenti

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire le seguenti:

«i-*bis*) all'articolo 498, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4.bis.1. Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, l'esame della persona offesa avviene, anche in assenza di richiesta, evitando ogni contatto con l'imputato o i suoi familiari e difensori prima dell'ingresso nell'aula di udienza, all'interno della stessa, durante l'eventuale esame e al momento in cui si allontana. Il presidente assicura che nel corso dell'esame della persona offesa sia evitata la vittimizzazione secondaria della persona offesa. Il pubblico ministero, la parte offesa e il suo difensore possono fare menzione nel verbale di udienza la ritenuta violazione delle disposizioni che precedono".

i-*ter*) all'articolo 550 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4 bis. Quando sia procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, in presenza di elementi concreti per ritenere che il testimone si trovi in condizioni tali da limitare, ridimensionare o ritrattare quanto dichiarato in precedenza, ivi compresi i casi di rappacificazione, ripresa della convivenza, dipendenza economica e ogni altro elemento sintomatico della difficoltà di dichiarare il vero, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono utilizzabili. Gli elementi concreti possono essere tratti anche dalla sola visione delle videoregistrazioni delle dichiarazioni rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria presenti nel fascicolo del pubblico ministero e offerte in visione dal giudice che ha l'obbligo di visionarle e di valutarle ai fini della decisione. Sull'acquisizione il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte che può fornire anche ulteriori elementi, oltre a quelli previsti dal periodo precedente o che risultano dalla stessa deposizione del teste o di altri testi ovvero da documentazione".»

2.53

Berrino

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. L'articolo 64-*bis* delle disposizioni attuative del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 64-*bis*

(*Comunicazioni e trasmissione di atti al giudice civile, minorile e penale a tutela dei diritti della persona offesa e dei figli*)

1. Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale e di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile, l'Autorità giudiziaria trasmette gli atti indicati ai commi 2 e 3 al giudice civile o minorile procedente affinchè i provvedimenti emessi, previa valutazione prioritaria individuale del rischio, non compromettano i diritti e la sicurezza fisica o psichica della persona offesa o dei figli, anche in deroga al principio di affidamento condiviso dei figli minorenni, e garantiscano da intimidazioni e ulteriori vittimizzazioni.

2. Il pubblico ministero che procede nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice, previo obbligatorio accertamento della pendenza dei procedimenti di cui al comma 1, dà immediata notizia della pendenza del procedimento, al giudice civile o minorile procedente, salvo che ritenga con apposito provvedimento motivato, che gli atti siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Inoltre, trasmette immediatamente, al giudice civile o minorile procedente copia dei seguenti provvedimenti:

a) verbale dell'incidente probatorio previsto dagli articoli 392 e seguenti del codice quando non più coperto dal segreto;

b) verbale di fermo, arresto, perquisizione e sequestro;

c) avviso di conclusione delle indagini preliminari;

d) decreto di citazione diretta a giudizio prevista dall'articolo 550 del codice;

e) atto di presentazione dell'imputato al giudizio direttissimo previsto dall'articolo 449, commi 4 e 5, del codice.

3. Il giudice che procede nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice, previo obbligatorio accertamento della pendenza dei procedimenti di cui al comma 1, trasmette immediatamente al giudice civile o minorile procedente copia dei seguenti atti:

a) decreto di archiviazione;

b) ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca;

c) decreti che dispongono il giudizio previsti dagli articoli 429 e 456 del codice;

d) sentenze, di prime e secondo grado, che definiscono il processo con qualunque esito;

4. La Corte di cassazione, nei procedimenti nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice, qualora risulti dagli atti del procedimento la pendenza dei procedimenti di cui al comma 1, trasmette immediatamente al giudice civile o minorile procedente copia della sentenza o dell'ordinanza in materia di ricorsi sulle misure cautelari personali e di ogni sentenza pronunciata ai sensi del capo III del Titolo III del codice.

5. Le comunicazioni e la trasmissione degli atti previste dai commi 1, 2, 3 e 4 vanno annotate su apposito registro tenuto a cura della Cancelleria del giudice procedente, sotto la sua vigilanza.

6. Il presidente della Corte d'appello e il procuratore generale presso la Corte d'appello ogni sei mesi acquisiscono, rispettivamente, dai tribunali e dalle procure della Repubblica i dati sul rispetto di quanto previsto dai commi precedenti e li inviano, con apposita relazione valutativa, al presidente della Corte di cassazione e al procuratore generale presso detta Corte, oltre che al Consiglio Superiore della Magistratura."

1-*ter*. L'articolo 64-*bis* delle disposizioni attuative del codice di procedura penale si applica ai procedimenti e processi pendenti in qualunque fase si trovino.

1-*quater*. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 64-*bis* delle disposizioni di attuazione c.p.p., immediatamente applicabili ai procedimenti e processi pendenti in qualunque fase si trovino, il Ministero della Giustizia provvede ad adottare programmi informatici che consentano la più agevole applicazione della tenuta dei registri previsti dal comma 5 dell'articolo 64-*bis* delle disposizioni di attuazione c.p.p.

1-quinques. Il Ministro della Giustizia comunica al Consiglio Superiore della Magistratura, ogni tre mesi, lo stato di attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 64-*bis* delle disposizioni di attuazione c.p.p..»

2.54

Stefani, Potenti

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*) dopo l'articolo 101 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 101-*bis*

(*Comunicazione dell'appello del pubblico ministero*)

Il pubblico ministero, contestualmente alla proposizione dell'appello ai sensi dell'articolo 310 del codice, nei casi dei delitti previsti dall'articolo 362, comma 1 ter, ne da' comunicazione al questore e al prefetto ai sensi dell'articolo 97 tre, comma 1, e alla polizia giudiziaria competente per l'opportuna vigilanza per la tutela della persona offesa e per la comunicazione del proposto appello a quest'ultima.".

1-*ter*) dopo l'articolo 132 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 132-*ter*

(*Tutela della persona offesa nel corso delle udienze*)

Nei casi previsti dagli articoli 420, comma 4 bis, e 498 del codice il giudice richiede al presidente del tribunale l'audizione delle misure necessarie per assicurare il rispetto delle citate disposizioni ivi compresa una maggiore presenza di personale dedicato ovvero addetto alla vigilanza delle aule. In mancanza di mezzi adeguati il presidente del tribunale avanza apposite richieste al Ministero della giustizia e, comunque, provvede temporaneamente a quanto necessario ad assicurare i mezzi tecnici idonei.".»

2.55

Sbrollini, Scalfarotto, Musolino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. La persona offesa per il tentato delitto di cui all'articolo 577-*bis*, previa richiesta anche tramite il difensore, deve essere informata tempestivamente dall'autorità competenti sullo stato del processo penale nel quale è coinvolto.»

2.0.1

Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini, D'Elia, Valente, Sensi

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Tutela degli orfani di femminicidio in caso di relazione affettiva)

1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera b), le parole "relazione affettiva e stabile convivenza" sono sostituite dalle seguenti: "relazione affettiva o stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'articolo 577-*bis* del codice penale";

b) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-*bis*) Quando l'autore è condannato per il delitto di tentato omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva o stabile convivenza, e di femminicidio, di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderle incapaci di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti;";

c) all'articolo 13, comma 1, lettera b) le parole "relazione affettiva e stabile convivenza" sono sostituite dalle seguenti "relazione affettiva o stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'articolo 577-*bis* del codice penale.";

d) all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-*bis*): la documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, non è richiesta nel caso in cui l'autore è condannato per il delitto di tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva o stabile convivenza, e di femminicidio, 577-*bis* del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderle incapaci di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti.".

2. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole "relazione affettiva e stabile convivenza" sono sostituite dalle seguenti "relazione affettiva o stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi

dell'articolo 577-*bis* del codice penale.";

b) all'articolo 6, comma 1, le parole "relazione affettiva e stabile convivenza" sono sostituite dalle seguenti "relazione affettiva o stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'articolo 577-*bis* del codice penale.".

2.0.2

Berrino

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(*Tutela degli orfani di femminicidio in caso di relazione affettiva*)

1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera b) le parole "relazione affettiva e stabile convivenza" sono sostituite dalle seguenti "relazione affettiva o stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'art. 577 bis del codice penale";

b) all'articolo 13, comma 1, lettera b) le parole "relazione affettiva e stabile convivenza" sono sostituite dalle seguenti "relazione affettiva o stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'art. 577 bis del codice penale".

2. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, capoverso "4-*quater*" le parole "relazione affettiva e stabile convivenza" sono sostituite dalle seguenti "relazione affettiva o stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'art. 577 bis del codice penale";

b) all'articolo 6, comma 1 le parole "relazione affettiva e stabile convivenza" sono sostituite dalle seguenti "relazione affettiva o stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'art. 577 bis del codice penale".»

2.0.3

Scalfarotto, Musolino, Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Tutela degli orfani di femminicidio in caso di relazione affettiva)

1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera b) le parole: «relazione affettiva e stabile convivenza» sono sostituite dalle seguenti: «relazione affettiva o stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'art. 577-*bis* del codice penale.»;

b) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole: «relazione affettiva e stabile convivenza» sono sostituite dalle seguenti «relazione affettiva o stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'articolo 577-*bis* del codice penale.».

2. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «relazione affettiva e stabile convivenza» sono sostituite dalle seguenti: «relazione affettiva o stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'art. 577-*bis* del codice penale.»;

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: «relazione affettiva e stabile convivenza» sono sostituite dalle seguenti: «relazione affettiva o stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'articolo 577-*bis* del codice penale..»

2.0.4

Berrino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(*Tutele per i minori in caso di tentato femminicidio*)

1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-*bis*) quando l'autore è condannato per il delitto di tentato omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva o stabile convivenza, e di femminicidio, di cui all'art. 577 bis del codice penale, e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderle incapaci di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti;"

b) all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-*bis*): la documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, non è richiesta nel caso in cui l'autore è condannato per il delitto di tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva o stabile convivenza, e di femminicidio, di cui all'art. 577 bis del codice penale, e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderle incapaci di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti.".»

2.0.5

Scalfarotto, Musolino, Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Tutela degli orfani di femminicidio in caso di relazione affettiva)

1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-*bis*) Quando l'autore è condannato per il delitto di tentato omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva o stabile convivenza, e di femminicidio, di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale, e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderle incapaci di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti;»

b) all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-*bis*): la documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, non è richiesta nel caso in cui l'autore è condannato per il delitto di tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva o stabile convivenza, e di femminicidio, di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale., e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderle incapaci di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti.»

2.0.6

Sbrollini, Scalfarotto, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

1. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri con le quale soggetti dotati di opportune qualificati professionali possono prestare sostegno, in maniera volontaria, per l'inserimento nel contesto scolastico agli orfani di madre, il cui padre è l'autore del delitto di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale ai danni della madre»

2.0.7

Unterberger, Spagnolli, Patton, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Modifiche al codice civile in materia di regime patrimoniale e di diritti inderogabili)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 159 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Indipendentemente dal regime patrimoniale legale della famiglia, un coniuge non può disporre del suo patrimonio per una quota superiore al settanta per cento senza il consenso dell'altro coniuge";

b) all'articolo 160 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "I coniugi sono tenuti a condividere tra loro le informazioni relative al reddito e al patrimonio di entrambi. In caso di inadempimento, ciascuno dei coniugi può chiedere l'intervento del giudice il quale ordina l'esibizione della documentazione attestante reddito e patrimonio."»

Art. 3

3.1

Stefani, Potenti

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: « a-*bis*) all'articolo 4-*bis*, dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente: "1-*quater*.1. Nei casi di cui all'articolo 577-*bis* i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi solo previo ascolto dei prossimi congiunti della vittima".»

3.2

Stefani, Potenti

1. Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-*bis*) all'articolo 30-*ter*, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Il comma 2 non si applica ai reati previsti dall'articolo 577-*bis* del codice penale commessi da minori di età.".»

3.3

Stefani, Potenti

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-*bis*) all'articolo 30-*ter*, comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-*bis*) nei confronti dei minori di età condannati alla reclusione prevista dall'articolo 577-*bis* del codice penale, dopo l'espiazione di almeno la metà della pena;».

3.4

Berrino

Al comma 1, lettera b), capoverso: «Art. 58-*sexies*." *dopo l'ultimo periodo inserire i seguenti:* «Quando, al momento del decesso, la persona offesa ha dei figli minorenni, la comunicazione è data ai figli anche in mancanza di richiesta. In caso i figli siano ancora minorenni, la comunicazione è trasmessa all'indirizzo di residenza della persona esercente la responsabilità genitoriale o all'affidatario".»

3.5

Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini, D'Elia, Valente, Sensi

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 58-sexies*», aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Quando, al momento del decesso, la persona offesa ha dei figli minorenni, la comunicazione è data ai figli anche in mancanza di richiesta. In caso i figli siano ancora minorenni, la comunicazione è trasmessa all'indirizzo di residenza della persona esercente la responsabilità genitoriale o all'affidatario.».

3.6

Scalfarotto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 58-sexies*», in fine, aggiungere il seguente periodo:* «Quando, al momento del decesso, la persona offesa ha dei figli minorenni, la comunicazione è data ai figli anche in mancanza di richiesta. In caso i figli siano ancora minorenni, la comunicazione è trasmessa all'indirizzo di residenza della persona esercente la responsabilità genitoriale o all'affidatario»

3.0.1

Stefani, Pucciarelli, Potenti

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-*bis*

(*Campagne di sensibilizzazione per la prevenzione delle aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di stupefacenti*)

1. Al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della loro autonomia e con le risorse economiche, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, promuovono campagne di sensibilizzazione in ordine alla pericolosità dell'utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque sostanze atte ad alterare la coscienza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sostengono iniziative formative e didattiche volte a disincentivare l'uso degli stupefacenti, in particolare sulle tipologie di droghe e sostanze che facilitano le violenze di natura sessuale.

«Art. 3-*ter*

(*Linee guida e raccomandazioni per contrastare il fenomeno della violenza sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti*)

1. Al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti presso il Ministero della Salute è istituito un tavolo tecnico permanente composto da rappresentanti del Ministero della Salute, del Ministero della Giustizia nonché da esperti con comprovata esperienza in materia di sostanze stupefacenti, per elaborare procedure standard, linee guida e raccomandazioni, per consentire l'individuazione delle tipologie di prelievi dei campioni biologici a seconda della tipologia di aggressione, le modalità di prelievo sulle diverse matrici, l'identificazione in ciascuna regione dei laboratori di tossicologia forense di secondo livello, l'individuazione delle strumentazioni necessarie alla determinazione delle sostanze d'abuso nelle matrici biologiche, la conservazione del materiale biologico in catena di custodia anche sulla base di nuove tipologie di sostanze psico attive sul mercato, nonché indicazioni per la formazione di un database a livello regionale e nazionale per la raccolta e la conservazione dei dati.

2. Ai componenti del tavolo tecnico permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati né rimborsi di spese. Al funzionamento del tavolo tecnico permanente si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Sulla base delle linee guida emanate ai sensi del comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della loro autonomia individuano i laboratori di tossicologia forense di secondo livello e istituiscono il relativo *database.*

Art. 4

4.1

Valente, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia, Sensi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica)

1. All'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Tale formazione si svolge in sede nazionale, con almeno tre corsi annuali, e decentrata, con almeno tre corsi annuali, per magistrati togati, di merito e legittimità, qualunque sia la materia trattata, e almeno tre corsi annuali per i magistrati onorari che si occupano della materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica. Essa ha ad oggetto le convenzioni e le direttive sovranazionali in materia di

contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, i diritti umani, i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari, la matrice culturale del fenomeno, la prospettiva di genere, la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto della entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime, e di una efficace e necessaria collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica. La formazione è curata da esperti di comprovata e documentata conoscenza della materia, anche sovranazionale, inseriti in apposito albo tenuto dalla scuola superiore della magistratura. È garantito l'equilibrio di genere dei formatori per ogni corso.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. La partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi specifici di cui al comma 2 è obbligatoria per i magistrati giudicanti o requirenti, di merito o di legittimità, assegnati, anche in via non esclusiva, in sede civile, minorile, lavoristica e penale alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica o ad essa connessa.»;

c) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: 2-*ter*. Il Presidente della scuola superiore della magistratura presenta al Parlamento ogni anno una relazione sugli adempimenti, gli esiti, previsti dai commi 2 e 2-*bis*.»»

4.2

Sbrollini, Musolino, Scalfarotto

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-*bis*», *dopo le parole:* « è obbligatoria per» *inserire le seguenti*: «i giudici civili in materia di diritto di famiglia e di minori»

4.3

Lorenzin

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «2-*ter*. In sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-*ter* del medesimo decreto legislativo, dispone che l'aggiornamento periodico dei professionisti sanitari sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.»

4.4

Musolino, Scalfarotto, Sbrollini

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «*1-*bis.).*Al fine di implementare la formazione dei magistrati in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede ad inserire iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26»

4.5

Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, D'Elia, Valente, Sensi

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-*bis*. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

4.6

Berrino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo l'articolo 5-*bis*, è inserito il seguente:

"Art. 5-*ter*

(Accesso delle vittime minorenni ai centri antiviolenza)

1. Le vittime minorenni di violenza che hanno compiuto gli anni quattordici possono accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale per ricevere informazioni e orientamento.".»

4.7

Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini, D'Elia, Valente, Sensi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Al decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo l'articolo 5-*bis*, è inserito il seguente:

"Art. 5-*ter*

(Accesso delle vittime minorenni ai centri antiviolenza) -

Le vittime di violenza di genere minorenni che hanno compiuto gli anni quattordici possono accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale per ricevere informazioni e orientamento."»

4.8

Scalfarotto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*.. Al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo l'articolo 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-*ter*

(Accesso delle vittime minorenni ai centri antiviolenza)

1. Le vittime minorenni di violenza di genere che hanno compiuto gli anni quattordici possono accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale per ricevere informazioni e orientamento»

4.0.1

Scalfarotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Formazione in materia di violenza di genere e domestica)

1. La formazione che ha ad oggetto la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto della entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime, e di una efficace collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica è obbligatoria per il personale dei servizi sociali, gli psicologi, il personale sanitario, i tutori dei minorenni, i consulenti tecnici d'ufficio, i docenti che, in ragione del proprio incarico, si occupino di casi di violenza di genere, domestica e assistita. La formazione, specifica e aggiornata, deve essere svolta da enti accreditati e con comprovata esperienza in tema di violenza di genere e domestica.».

4.0.2

Sbrollini, Scalfarotto, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Formazione in materia di violenza di genere e domestica)

1. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri per il rafforzamento della formazione degli psicologi già in servizio nelle forze di polizia chiamati ad assistere i minori in caso di violenza e

maltrattamenti all'interno del nucleo familiare».

4.0.3

Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnolli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Formazione del personale scolastico in materia di prevenzione della violenza di genere)

1. Il Ministero dell'istruzione, d'intesa con il Dipartimento per le pari opportunità, promuove programmi di formazione permanente e obbligatoria per il personale docente e scolastico delle scuole di ogni ordine e grado, volti a garantire l'acquisizione di conoscenze e strumenti educativi adeguati in materia di prevenzione della violenza di genere, educazione affettiva e sessuale, gestione delle dinamiche relazionali e rispetto delle differenze.

2. I programmi formativi sono definiti dal Ministero dell'istruzione, sentito il Dipartimento per le pari opportunità, e sono aggiornati periodicamente in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, pedagogiche e psicosociali in materia di prevenzione della violenza di genere, educazione affettiva e relazionale, nonché nel rispetto dell'autonomia scolastica delle istituzioni educative.».

4.0.4

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Introduzione dell'educazione sessuale e affettiva nelle scuole)

1. Nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione è introdotto l'insegnamento dell'educazione sessuale e affettiva finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne.

2. La scuola, anche attraverso l'educazione al sesso, ai sentimenti e all'emotività, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea di una distinzione delle persone in ragione del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.

3. I piani di studio delle scuole e i programmi degli insegnamenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono modificati e integrati al fine di garantire in ogni materia l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione sentimentale, affettiva e sessuale.

4. A partire dall'anno scolastico 2025/2026, l'orario settimanale di insegnamenti e attività delle scuole dell'istruzione secondaria di primo e di secondo grado è aumentato di un'ora dedicata all'educazione sentimentale. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni è conseguentemente modificato.

5. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, sono ridefiniti in aumento gli organici del personale docente delle scuole dell'istruzione secondaria del primo e del secondo ciclo di istruzione al fine di garantire l'insegnamento dell'educazione sentimentale.

6. Le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti, anche al fine di formare le competenze per l'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva.

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sono definiti i programmi e le linee guida dell'insegnamento dell'educazione sentimentale. Le linee guida forniscono indicazioni per inserire nei programmi scolastici del primo e del secondo ciclo di

istruzione e nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione i temi della parità tra i sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

8. Il Ministero dell'istruzione e le istituzioni scolastiche attivano corsi di formazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti, per il personale scolastico, compreso quello delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.0.5

Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnolli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Educazione relazionale e sentimentale nel sistema scolastico)

1. Al fine di prevenire ogni forma di violenza fondata sul genere e promuovere relazioni improntate al rispetto reciproco, all'interno delle istituzioni scolastiche del primo e del secondo grado di istruzione sono introdotti percorsi educativi trasversali in materia di alfabetizzazione affettiva, relazionale e sessuale, integrati nella progettazione didattica e coerenti con l'età evolutiva degli studenti e delle studentesse.

2. I percorsi, di cui al precedente comma, mirano a sviluppare le competenze emotive e relazionali di tutta la comunità scolastica, al fine di favorire una cultura della parità, del consenso e del contrasto agli stereotipi di genere, nonché a valorizzare l'educazione alla cittadinanza, al rispetto e alla non violenza.».

4.0.6

Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnolli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Promozione degli studi di genere nell'alta formazione)

1. Le università pubbliche e private integrano nella propria offerta formativa l'istituzione di corsi, laboratori e moduli didattici su tematiche legate agli studi di genere, alle relazioni affettive e al contrasto alla violenza basata sul genere.

2. Le attività, di cui al comma 1, concorrono alla formazione delle figure professionali educative, sociali e sanitarie che operano, a vario titolo, nella prevenzione e nel trattamento della violenza di genere.».

4.0.7

Aurora Floridia, Unterberger, Patton, Spagnolli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(*Sostegno alle famiglie nell'ambito dei percorsi di prevenzione della violenza di genere e del contrasto ai femminicidi)*

1. Al fine di rafforzare l'efficacia delle politiche di prevenzione e contrasto della violenza di genere e dei femminicidi, è riconosciuta e promossa l'importanza del coinvolgimento attivo delle famiglie nei percorsi educativi, formativi, di sostegno psicologico e di accompagnamento.

2. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse disponibili, promuovono interventi rivolti ai nuclei familiari affinché possano ricevere:

a) formazione e sensibilizzazione sui temi della parità di genere, della prevenzione della violenza e della cultura del rispetto;

b) supporto psicologico e sociale;

c) orientamento ai servizi territoriali, legali e assistenziali disponibili.

3. Gli enti locali, in collaborazione con le scuole, i centri antiviolenza e le ASL, possono attivare programmi specifici rivolti a genitori, fratelli, sorelle e altri familiari, anche al fine di prevenire situazioni di isolamento, stigma o disagio che possano ostacolare i percorsi di uscita dalla violenza.».

4.0.8

D'Elia, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Valente, Sensi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119)

1. All'articolo 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Una quota pari ad almeno il 40 per cento delle risorse di cui al comma 3, del presente articolo, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), è destinata all'attuazione delle attività di prevenzione primaria previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ovvero a interventi volti a contrastare gli stereotipi di genere e cambiare norme sociali e pratiche che alimentano la disparità promuovendo una cultura paritaria e di rispetto tra donne e uomini a tutti i livelli della società, ivi incluse le finalità di cui al comma 2, lettera a), b) e c) del presente articolo»

2. Per l'attuazione dei maggiori oneri di cui al presente articolo, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 15 milioni di curo a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

4.0.9

D'Elia, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Valente, Sensi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119)

1. All'articolo 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-*bis*.Una quota pari ad almeno il 40 per cento delle risorse di cui al comma 3, del presente articolo, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), è destinata all'attuazione delle attività di prevenzione primaria previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ovvero ad interventi volti a contrastare gli stereotipi di genere e cambiare norme sociali e pratiche che alimentano la disparità promuovendo una cultura paritaria e di rispetto tra donne e uomini a tutti i livelli della società, ivi incluse le finalità di cui al comma 2, lettera a), b) e c) del presente articolo.»

2. Per l'attuazione dei maggiori oneri di cui al presente articolo, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 15 milioni di curo a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

4.0.10

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Ulteriori misure in materia di contrasto alla violenza contro le donne)

1. Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-*bis* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva l'indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 da approvarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2025 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-*bis*.

3. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023) e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2025. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119 entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

4. Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica anche con riferimento alle iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n.168, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementato di euro 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

5. Ai datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di

uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

6. Qualora l'assunzione di cui al comma 5 sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 2-*quater* spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo capoverso. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 sono riconosciuti nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2025. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi 5 e 6 e qualora, anche in via prospettiva, risultasse il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo ente non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

8. All'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-*bis*. Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato «Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza», con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dal 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119 entro il 31 marzo di ciascun anno.

9. Entro il 1 settembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 81 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

4.0.11

Musolino, Scalfarotto, Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti)

1. Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro annui. Le predette risorse sono destinate alle istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.12

Centinaio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Misure di assistenza per le persone vittime di situazioni conflittuali in ambito di affidamento)

1. Nell'ambito dei principi della Costituzione, della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, della Carta sociale europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nell'ottica di realizzare un sistema organico di interventi che assicurino la pari dignità sociale delle persone, le pari opportunità e l'effettiva tutela dei diritti sociali dei cittadini, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito, ad integrazione di quanto già previsto dall'art. 12 D.L. 11 del 23 febbraio 2009, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, un numero verde nazionale specificamente a favore delle persone che affrontano situazioni conflittuali, anche dal punto di vista psicologico, relativamente all'affidamento dei figli, attivo 12 ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 13 del predetto decreto legge, che fornisca un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona interessata, alle forze dell'ordine competenti gli atti segnalati.

Art. 6

6.1

Maiorino, Lopreiato, Bilotti, Sironi

Alla lettera a), premettere la seguente: «0a) al comma 1, dopo le parole: "anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica" sono inserite le seguenti: "nonché degli enti accreditati aventi comprovata esperienza in tema di violenza di genere e domestica,"».

6.0.1

Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini, D'Elia, Valente, Sensi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Garanzie di accesso delle donne vittime di violenza di genere al patrocinio a spese dello Stato)

1. All'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*ter*, dopo le parole "di cui agli articoli 572," sono inserite le seguenti: "articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, comma 1, n. 1) anche nella forma tentata, articolo 577-*bis*, anche nella forma tentata;

b) dopo il comma 4-*ter* è inserito il seguente: "comma 4-*ter*.1) Nei procedimenti civili comunque connessi ai procedimenti penali di cui al comma 4-*ter*, primo periodo, la persona offesa, anche se non si è costituita parte civile nel giudizio penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito sono comunque esclusi l'assegno di mantenimento al coniuge di cui all'articolo 156, comma 1, del codice civile, l'assegno di mantenimenti ai figli, di cui all'articolo 316-*bis* del codice civile, nonché l'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.".

6.0.2

Musolino, Scalfarotto, Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Garanzie di accesso delle donne vittime di violenza di genere al patrocinio a spese dello Stato)

1 Al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 76, comma 4-*ter*, le parole «La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-*bis*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies* e 612-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «La persona offesa dai reati di cui agli articoli 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, comma 1, n. 1) anche nella forma tentata, articolo 577 bis, anche nella forma tentata, 558 bis, 572, 583-*bis*,583-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter*»;

b) all'articolo 76, dopo il comma 4-*ter* inserire il seguente: "comma 4-*ter*.1) Nei procedimenti civili comunque connessi ai procedimenti penali di cui al comma ter, primo periodo, la persona offesa, anche se non si è costituita parte civile nel giudizio penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito sono comunque esclusi l'assegno di mantenimento al coniuge di cui all'articolo 156, comma 1 del codice civile, l'assegno di mantenimenti ai figli, di cui all'articolo 316-*bis* del codice civile nonché l'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui agli artt. 1 e seguenti del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.».

6.0.3

Lopreiato, Maiorino, Bilotti, Sironi, Cataldi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Rafforzamento del gratuito patrocinio)

1. Al comma 4-*ter* dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: "di cui agli articoli 572", sono inserite le seguenti: "577, primo comma, numero 1) e secondo comma, nella forma tentata, 577-*bis*, nella forma tentata,".

2. Ai relativi oneri di cui al comma 1, pari a 3 milione di euro per l'anno 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.0.4

Musolino, Scalfarotto, Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Garanzie di accesso delle donne vittime di violenza di genere al patrocinio a spese dello Stato)

1. All'articolo 4-*ter*, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: « e 609-*undecies* del codice penale» sono sostituite con le seguenti: «, 609-*undecies e* 612-*ter* del codice penale»

6.0.5

Sbrollini, Scalfarotto, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 6-*bis***

(Detassazione dei beni, somme e altre utilità ricevuti a titolo di risarcimento del danno)

1. I beni, le somme e le altre utilità rilasciate a titolo di risarcimento del danno per i reati di di cui all'articolo 572, 575, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-*bis*, 582, 583-*quinquies*, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, n. 1, e 585, quarto comma, 593-*ter*, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-*bis*, anche aggravata ai sensi dell'articolo 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter* del codice penale non

sono imponibili.

6.0.6

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Diritti e facoltà dei Centri Antiviolenza iscritti agli Albi Regionali)

1. Ai fini di una migliore tutela degli interessi lesi dai reati di genere disciplinati nella presente legge, in ragione del ruolo determinante svolto nella lotta al fenomeno della violenza di genere e nella prevenzione della violenza nei confronti delle donne nonché del fondamentale apporto nella promozione del necessario cambiamento culturale e di prospettiva, i Centri Antiviolenza iscritti agli Albi Regionali esercitano i diritti e le facoltà di cui all'articolo 91 del codice di procedura penale.

6.0.7

Bilotti, Maiorino, Lopreiato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 4)

Alla legge 11 gennaio 2018, n. 4, dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art.8-*bis*. (*Misure a tutela dei familiari delle vittime di crimini domestici)* 1. I familiari delle vittime di crimini domestici che rilevano contenuti diffamatori, lesivi della dignità o della privacy pubblicati online diffusi attraverso la rete internet o altre piattaforme telematiche, possono farne segnalazione, con indicazione del relativo URL (*Uniform Resource Locator*), al gestore del sito internet o del social media, formulando espressa istanza per l'adozione di tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti medesimi.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il gestore del sito internet o del social media non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'inibizione o alla rimozione dei contenuti segnalati e, comunque, entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, ovvero nel caso in cui non sia possibile identificare il gestore del sito internet o del social media, la richiesta di cui al comma 1, mediante segnalazione, può essere presentata all'autorità giudiziaria competente.

3. I gestori dei siti internet e dei social media hanno l'obbligo di comunicare alle Forze di polizia tutte le informazioni utili all'individuazione degli autori degli illeciti segnalati o comunque rilevati e di adottare, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria procedente, tutte le misure dirette a impedire l'accesso ai contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti medesimi.

4. La violazione da parte dei gestori dei siti internet e dei social media degli obblighi di cui al comma 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 50.000 euro.

6.0.8

Maiorino, Lopreiato, Bilotti, Sironi, Cataldi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Rifinanziamento del Fondo per gli orfani per i crimini domestici)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, nonché dall'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 577-*bis* del codice

penale ovvero per omicidio a seguito di uno dei delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter* del codice di procedura penale, nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.

2. Agli oneri relativi al presente articolo pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.0.9

Maiorino, Lopreiato, Bilotti, Sironi, Cataldi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Rifinanziamento del Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è rifinanziato di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri relativi al presente articolo pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.0.10

Maiorino, Lopreiato, Bilotti, Sironi, Cataldi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Modifiche alla legge 7 luglio 2016, n. 122 in materia di indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti)

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, *dopo le parole:* «delitti di omicidio» è inserita la seguente: «femminicidio,».

2. Il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è rifinanziato di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2025, al fine di consentire il concreto indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 11 della medesima legge.

3. Ai relativi oneri di cui al presente articolo pari a euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.11

Maiorino, Lopreiato, Bilotti, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. Al fine di far fronte alle esigenze organizzative relative alle disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), dell'articolo 1 della presente legge, in ragione dell'attribuzione al tribunale in composizione collegiale di molteplici delitti attualmente di competenza del tribunale in composizione monocratica, a decorrere dal 1° gennaio 2026 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025, in aggiunta alle

ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2025.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2026 euro 40.598.316 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 49.787.156 per l'anno 2029, euro 58.140.356 per l'anno 2030, euro 64.655.102 per l'anno 2031, euro 64.709.128 per l'anno 2032, euro 67.028.976 per l'anno 2033, euro 67.222.298 per l'anno 2034 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2035.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro 2.582.000 per l'anno 2025, euro 19.963.706 per l'anno 2026, euro 40.598.316 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 49.787.156 per l'anno 2029, euro 58.140.356 per l'anno 2030, euro 64.655.102 per l'anno 2031, euro 64.709.128 per l'anno 2032, euro 67.028.976 per l'anno 2033, euro 67.222.298 per l'anno 2034 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede:

a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2025 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2025, euro 11.963.706 per l'anno 2026, euro 32.598.316 per l'anno 2027, euro 41.787.156 per l'anno 2028, euro 41.787.156 per l'anno 2029, euro 50.140.356 per l'anno 2030, euro 56.655.103 per l'anno 2031, euro 56.709.128 per l'anno 2032, euro 59.028.976 per l'anno 2033, euro 59.222.298 per l'anno 2034 e euro 61.542.148 annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Allegato 1
(articolo 67-bis*, comma 1)*
«Tabella B
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	10.22
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(num quell

	v a c nell'or
TOTALE	11.35

Art. 7

7.0.1

Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Modifiche alla legge 5 maggio 2022, n. 53)

1. Alla legge 5 maggio 2022, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. La relazione autore-vittima, di cui al comma 2 è rilevata, per i seguenti reati: a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale, anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, nonché il femminicidio, anche tentato, di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale.»;

b) all'articolo 5, comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il femminicidio, anche tentato, di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale.»

G/1433/1/2

D'Elia, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Valente, Sensi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime, Atto senato n. 1433,

premesso che:

il disegno di legge in titolo interviene sull'ordinamento penale e processuale per introdurre il reato autonomo di femminicidio e rafforzare la risposta punitiva dello Stato in materia di violenza contro le donne;

tale intervento, pur rappresentando un segnale di attenzione politica al fenomeno della violenza di genere, si limita a potenziare il sistema repressivo, senza affrontare con pari urgenza e profondità la dimensione della prevenzione;

la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 2013, costituisce lo strumento giuridico vincolante di riferimento per i Paesi firmatari e si fonda sulla cosiddetta strategia delle 3P: prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire gli autori, disegnando un sistema integrato di intervento e di contrasto alla violenza di genere;

la Convenzione di Istanbul, al Capitolo III, individua nella prevenzione, nell'educazione, nella promozione dell'uguaglianza tra donne e uomini e nella lotta contro gli stereotipi di genere, strumenti essenziali per la costruzione di una società libera dalla violenza e dalle discriminazioni;

il Comitato di esperte ed esperti del GREVIO ha più volte sollecitato l'Italia a rafforzare l'azione sul piano educativo e culturale, investendo in politiche pubbliche che contrastino gli stereotipi di genere e promuovano una cultura del rispetto fin dall'infanzia;

considerato che:

l'approccio esclusivamente punitivo, se non integrato da misure educative e protettive, risulta inefficace nel lungo periodo e rischia di ignorare le radici culturali della violenza di genere mentre l'educazione all'affettività, al consenso, al rispetto dell'altro e delle differenze rappresenta uno strumento essenziale per il contrasto strutturale alla violenza di genere, e costituisce una misura di prevenzione primaria irrinunciabile;

la scuola riveste un ruolo centrale nella promozione di una cultura del rispetto e della parità, ed è

luogo privilegiato per lo sviluppo di competenze affettive, relazionali, comunicative e di cittadinanza, volte a prevenire ogni forma di violenza;

risultano attualmente all'esame del Senato disegni di legge recanti disposizioni per l'introduzione nei curricula scolastici di percorsi trasversali e interdisciplinari in materia di educazione all'affettività, alla sessualità, alla salute riproduttiva e al rispetto delle differenze (S.294, S.579, S.943, S.979);

impegna il Governo:

ad inserire, con appositi provvedimenti e di concerto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Dipartimento per le Pari Opportunità, nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, percorsi obbligatori di educazione all'affettività, al rispetto e alla non discriminazione;

a prevedere, a tal fine, l'elaborazione di apposite Linee guida comprensive di indicazioni relative ai diversi cicli scolastici, previa consultazione pubblica delle organizzazioni sindacali, delle associazioni rappresentative di studenti e famiglie, degli ordini professionali e delle realtà attive nel contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere;

a sostenere l'introduzione, nei piani triennali dell'offerta formativa degli istituti scolastici, di un Piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze, finalizzato allo sviluppo delle competenze afferenti alla promozione di relazioni non violente, all'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi e pratiche socio-culturali discriminatorie basate sul genere;

a prevedere che il suddetto Piano contenga misure specifiche, tempi dedicati e contenuti di carattere interdisciplinare, disciplinare, laboratoriale, curricolare ed extracurricolare rivolti a studentesse e studenti, comprensivi di criteri per l'adozione di libri di testo e materiali didattici coerenti con i principi di pari opportunità, rispetto delle differenze e contrasto degli stereotipi;

a incentivare il coinvolgimento di figure professionali ed esperte, nonché di associazioni impegnate nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere, per la realizzazione delle attività previste dal Piano e a sostenere la partecipazione attiva delle famiglie e del personale non docente all'attuazione degli interventi previsti, anche mediante momenti di confronto, formazione e sensibilizzazione;

a promuovere specifici percorsi di formazione iniziale e in servizio per il personale scolastico, anche in collaborazione con le università, gli enti locali, gli uffici scolastici territoriali e le associazioni impegnate nella promozione delle pari opportunità e nel contrasto alla violenza, finalizzati all'acquisizione di conoscenze e competenze afferenti ai temi richiamati;

ad assicurare la diffusione, anche tramite piattaforme telematiche, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche in attuazione delle predette misure, garantendo adeguati strumenti di pubblicità, monitoraggio e valutazione.

1.3.2.1.13. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 284(ant.) del 02/07/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2025
284ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE REFERENTE
(1433) ***Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime***
- e petizioni nn. 144 e 1320 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che nella giornata di ieri si sono concluse le illustrazioni degli emendamenti. Informa inoltre che le relatrici hanno svolto degli incontri con il Governo al fine di trovare una sintesi efficace su tutti gli emendamenti presentati dai Gruppi. Auspica pertanto che nella prossima seduta già convocata per oggi si possano iniziare le votazioni.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1412) ***BERGESIO e altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo e dei relativi emendamenti. Parere favorevole con condizioni e con osservazione sul testo. Parere favorevole sull'emendamento 21.6 e non ostativo sui restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, volta a porre per le parti di competenza della Commissione relative alle sanzioni due condizioni sul testo e un'osservazione. In relazione a ciò propone altresì l'espressione di un parere favorevole sull'emendamento 21.6 che, se approvato, accoglierebbe una delle condizioni e un parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.
Il senatore VERINI (*PD-IDP*) ritiene, anche alla luce della pregressa esperienza come Presidente della Giunta USL e della comunità montana della sua regione, responsabile del rilascio dei tesserini per la cerca dei tartufi, che il provvedimento possa creare numerosi problemi in particolare in alcune regioni del Paese. In linea generale la proposta di parere del relatore appare ragionevole in quanto non sembra appropriato introdurre sanzioni penali in questa materia senza accompagnare la dimensione repressiva da una generale riforma complessiva della disciplina di raccolta del tartufo. Rileva infatti che in alcune realtà regionali le tartufaie rappresentano per i privati dei veri e propri investimenti che, tuttavia, non danno una redditività immediata: si pensi ad esempio al proprietario di un fondo che pianti dei noccioleti - pianta tartufigena - che per raggiungere la dimensione ideale impiega almeno un decennio. Una ulteriore criticità del settore è rappresentata dai tartufai amatoriali ovvero i privati che raccolgono

i tartufi in maniera non professionale causando talvolta danni al sottosuolo e al sottobosco: questo potrebbe essere un tema su cui intervenire anche con sanzioni penali in ragione dei rilevanti danni ambientali che tali condotte possono causare. Sottolinea infine poi che spesso l'industria del tartufo coltivato produce rilevanti utili generando un'occupazione rilevante per il territorio su cui insiste. Diversamente, chi raccoglie il tartufo che cresce naturalmente spesso non fattura la vendita e pertanto occorrerebbe, nell'ottica di una revisione complessiva della materia, insistere sulla trasparenza fiscale di tutte le transazioni relative ai tartufi. Infine, anche alla luce della recente entrata in vigore della legge in materia di reati contro gli animali, ritiene indispensabile porre all'attenzione della Commissione le modalità di allevamento e addestramento dei cani da tartufo, i lagotti, in quanto sin da cuccioli vengono privati del cibo al fine di rafforzare il loro fiuto per la ricerca del tartufo. A nome del suo Gruppo annuncia quindi il voto di astensione sulla proposta di parere.

Il senatore BERRINO (*FdI*) rileva come i raccoglitori di tartufo amatoriali che commerciano il tartufo raccolto sono già soggetti alle sanzioni tributarie vigenti laddove non si conformino alle disposizioni di legge. Tuttavia, pone all'attenzione della Commissione il tema più generale dell'importanza anche dei raccoglitori amatoriali del tartufo per l'equilibrio complessivo dell'ecosistema. Nella regione Liguria, ad esempio, dove gli imprenditori tartufigeni sono relativamente pochi, i raccoglitori amatoriali contribuiscono in maniera notevole alla pulizia e alla tenuta del territorio. Auspica pertanto che non si irrigidisca eccessivamente la possibilità per i privati di continuare in maniera non professionale alla raccolta dei tartufi in quanto l'eccessiva burocratizzazione rischia di aggravare non soltanto i privati, ma anche la situazione complessiva del territorio. Esprime infine un voto favorevole sulla proposta di parere.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), pur condividendo alcune delle osservazioni avanzate in sede di dibattito, ricorda che la Commissione giustizia è chiamata a rendere un parere per i soli profili di sua competenza e che molte delle questioni poste andrebbero più correttamente esaminate nel merito dalla Commissione competente.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere presentata dal relatore viene approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 978 è stato posticipato a mercoledì 16 luglio alle ore 12.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1412 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parerefavorevole con le seguenti condizioni:

- in relazione all'articolo 21, comma 4, che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque acceda, senza autorizzazione, a tartufaie coltivate o controllate, in violazione delle disposizioni vigenti è opportuno sostituire il riferimento all'articolo 624 del codice penale in materia di furto con il riferimento all'articolo 633 o 637 del codice penale. In alternativa, valuti la Commissione di merito la soppressione del comma 4 dell'articolo 21;
- in relazione all'articolo 21, comma 8, è necessario che la legge stabilisca la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle fattispecie di cui al comma 1, la cui determinazione è invece rimessa dal predetto comma 8 ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Si propone altresì la seguente osservazione:

- in relazione all'articolo 21, comma 7, che dispone la reclusione da tre mesi ad un anno per chi effettua la raccolta del tartufo con zappatura andante e per chi distrugge volontariamente o per futili motivi o in assenza di altre valide motivazioni una tartufaia naturale o coltivata, valuti la Commissione di merito, anche in relazione al principio di offensività e proporzionalità, di prevedere una risposta

sanzionatoria soltanto amministrativa.
Con riferimento agli emendamenti di competenza, nel ribadire le condizioni relative al parere sul testo, si propone l'espressione di un parere favorevole sull'emendamento 21.6 e non ostativo sulle restanti proposte.

1.3.2.1.14. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 292(ant.) del 16/07/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2025
292ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE REFERENTE
(1433) ***Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime***
- e petizioni nn. 144 e 1320 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE rende noto che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo su alcuni emendamenti approvati, ma ha sospeso l'esame su ulteriori proposte. Non si è pertanto ancora nella condizione di poter votare il mandato alle relatrici.
Dà quindi conto della presentazione della proposta di coordinamento Coord. 3 a firma delle relatrici, pubblicata in allegato al resoconto, che reca un intervento di correzione formale all'articolo 6 diretto a indicare con maggiore chiarezza, anche alla luce della relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge, la tipologia di delitto di omicidio a cui si applica il regime di favore previsto.
Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere favorevole sulla proposta Coord.3
Posta ai voti, la proposta di coordinamento Coord. 3 è quindi approvata.
Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo alla seduta già convocata per la giornata odierna alla prima sospensione utile dei lavori dell'Assemblea.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1566) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024***
(1567) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere non ostativo sul disegno di legge n. 1566. Parere non ostativo sul disegno di legge n. 1567)
Il senatore SISLER (*FdI*), relatore, illustra i contenuti dei provvedimenti in titolo, per i quali la Commissione giustizia è chiamata a rendere due distinti pareri per le parti di competenza.
Precisa quindi che il rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria. La disciplina del rendiconto è dettata dalla legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, che all'articolo 35 dispone che il rendiconto relativo al 31 dicembre dell'anno precedente sia presentato entro il mese di giugno alle Camere con apposito disegno di legge, dopo esser stato previamente sottoposto alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione, che rappresenta lo strumento mediante il quale la Corte assolve al compito di dare al Parlamento una conoscenza e una

valutazione più ampia possibile dei conti della finanza statale. Al rendiconto generale dello Stato è allegata, per ciascuna amministrazione, una Nota integrativa, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 della Legge196/2009 e successive modifiche, che espone le risultanze della gestione delle entrate e della spesa, elaborata in modo confrontabile con la corrispondente Nota al bilancio di previsione. La nota integrativa, articolata, con riferimento alle azioni sottostanti, illustra i risultati finanziari per categorie economiche di spesa motivando gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali e contiene l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi della spesa. La Nota integrativa per il Ministero della Giustizia è contenuta nel Volume VII del disegno di legge in cui, oltre ad analizzare il quadro generale di riferimento dell'anno 2024, si effettua un'analisi strategica del contesto esterno ed interno che ha caratterizzato lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione della Giustizia. Come si evince dall'introduzione alla predetta Nota, le principali azioni del Ministero della Giustizia hanno tenuto conto delle riforme già avviate nel 2024, in attuazione delle linee di intervento contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le cui scadenze più importanti sono relative al completamento della riforma del processo civile e penale e della disciplina in materia di insolvenza, assicurato dall'entrata in vigore di tutti gli atti di delegazione. Nella Nota si dà altresì conto degli atti normativi primari che hanno determinato le grandezze del bilancio 2024 e del conseguente rendiconto.
Più in generale, per quanto concerne il Rendiconto relativo all'anno 2024, ad esempio, lo stato di previsione del Ministero della Giustizia (tabella n. 5) nella missione 6 "Giustizia", ha registrato impegni per 10,8 miliardi, il programma 6.1 "Amministrazione penitenziaria" reca impegni per 3,4 miliardi, di cui 2,2 miliardi dedicati all'azione relativa alle spese di personale per la polizia penitenziaria, mentre il programma 6.2 "Giustizia civile e penale" reca impegni per 4,8 miliardi, di cui 2,0 miliardi per l'azione relativa alle spese di personale per i magistrati, 1,8 miliardi per il personale civile, e 0,9 miliardi per il funzionamento degli uffici giudiziari. Si segnala infine il programma 6.6 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria", che reca impegni per 1,5 miliardi.
Passa quindi all'illustrazione dei contenuti di competenza del disegno di legge di assestamento, previsto invece per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche in base alla consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Il disegno di legge di assestamento si connette pertanto funzionalmente con il rendiconto del bilancio relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto. La disciplina dell'assestamento del bilancio dello Stato è contenuta all'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, che ne prevede la presentazione entro il mese di giugno di ciascun anno. Come segnalato nella relazione illustrativa del disegno di legge di assestamento, tra gli stanziamenti dei consumi intermedi (+1.119 milioni per la competenza; +1.364 milioni per la cassa) crescono anche le risorse del Fondo per le spese obbligatorie (49 milioni, di cui 35 milioni destinati alle spese di giustizia e 10 milioni destinati alle spese per intercettazioni). La Tabella di riferimento per il Ministero della Giustizia è la n. 5, alla quale rinvia per l'esame di dettaglio.
Per entrambi i provvedimenti propone l'espressione di un parere non ostativo.
Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere del relatore sul disegno di legge n. 1566, che viene approvata.
Successivamente, pone in votazione la proposta di parere del relatore sul disegno di legge n. 1567, che risulta, del pari, approvata.

(1552) ***MALAN e altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio***

(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con un'osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato al resoconto.

In particolare l'osservazione, di natura squisitamente tecnica, è giustificata dal fatto che l'articolo 14, al comma 1 lettera a) n. 2), nel vietare l'impedimento, l'ostacolo o il rallentamento con metodi violenti delle attività di controllo previste dai piani di cui agli articoli 19, comma 2, e 19-*ter*, colloca erroneamente la fattispecie nell'ambito nell'articolo 21 della legge n. 157 del 1992 che statuisce, invece, una serie di divieti per coloro che esercitano concretamente l'attività venatoria. Un ulteriore profilo critico è poi costituito dal fatto che la formulazione proposta, per l'individuazione della sanzione, farà riferimento all'articolo 31 della citata legge n. 157 del 1992. Infatti, considerato che al primo comma di tale articolo si specifica che le sanzioni amministrative si applicheranno "salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato", appare evidente che la nuova fattispecie risulterà di scarsa applicazione. Infatti, se si presuppone nella condotta l'uso di metodi violenti, il fatto sarà sempre qualificato come un reato.
Osserva quindi, da ultimo, che l'articolo 17, comma 1, lettera c), nell'introdurre la lettera m-*ter* all'interno del citato articolo 31 della legge n. 157 del 1992, fa riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 150 a euro 900) che, avendo in particolar modo riguardo al minimo edittale, appare incongrua.
Il PRESIDENTE osserva, in via incidentale, che le osservazioni formulate dal relatore appaiono condivisibili sotto un profilo tecnico.
Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere formulata dal relatore è approvata.
IN SEDE REFERENTE
(978) ***Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 giugno.
Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) domanda, a nome della propria parte politica, un differimento del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, la cui scadenza è prevista per le ore 12 della giornata odierna.
Il senatore BERRINO (*FdI*), in qualità di relatore, si pronuncia in senso non ostativo sulla richiesta.
Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, propone quindi di fissare il nuovo termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per lunedì 8 settembre, alle ore 17.
La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 9,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1552
La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:
- in relazione all'articolo 14, comma 1, lettera a), n. 2), con cui si inserisce una nuova condotta vietata consistente nell'impedire, ostacolare o rallentare, con metodi violenti, le attività di controllo previste dai piani di cui agli articoli 19, comma 2, e 19-*ter*. L'articolo 14 novella l'articolo 21 della legge 157/1992; tale collocazione sistematica non appare condivisibile in quanto l'articolo 21 elenca una serie di divieti afferenti a coloro che esercitano la caccia, e quindi la previsione sarebbe estranea a questo contesto. Inoltre, con la formulazione proposta, per l'individuazione della sanzione si farebbe riferimento al successivo articolo 31 della legge 157/1992, al cui primo comma si precisa che le sanzioni amministrative si applicheranno «per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato». La novella rischia pertanto di essere di scarsa applicazione ed appare quindi una mera petizione di principio, poiché, presupponendo nella condotta l'uso di metodi violenti, questo fatto sarà sempre qualificato come un reato. A ciò si aggiunga che all'articolo 17, comma 1, lett. c), si introduce come novella all'articolo 31 richiamato la lettera m-*ter*) nella quale si prevede la «sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi impedisce, ostacola o rallenta le attività di controllo previste dai piani di cui agli articoli 19 comma 2, e 19-*ter*» non richiamando più - come invece all'articolo 14, comma 1, lettera a),

n. 2) - i «metodi violenti» in presenza dei quali apparrebbe comunque non congrua una sanzione base di 150 Euro. Valutino pertanto le Commissioni di merito il coordinamento tra le disposizioni richiamate ovvero la soppressione del richiamo ai metodi violenti.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1433

Coord. 3

Le Relatrici

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «articoli 575,» *inserire le seguenti*: «aggravato ai sensi dell'articolo»

1.3.2.1.15. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 304(pom.) del 09/09/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 9 SETTEMBRE 2025
304ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
La seduta inizia alle ore 17,20.
IN SEDE REFERENTE
(1625) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 settembre.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*), intervenendo in discussione generale pur manifestando apprezzamento per i contenuti del decreto-legge, esprime tuttavia una forte critica sui tempi di emanazione del medesimo che rischia di condizionare i lavori del Parlamento dato che deve essere convertito entro il 7 di ottobre. D'altra parte il tema dell'inquinamento ambientale, in particolare nella cosiddetta Terra dei fuochi, che comprende un'area vastissima che va dalla provincia di Napoli a quella di Caserta e coinvolge all'incirca 2 milioni di persone, era ben nota anche prima della promulgazione del decreto. Certamente, come rilevato dagli auditi, è importante la funzione di deterrenza che le modifiche introdotte al codice penale e al codice di procedura penale potranno avere su coloro che smaltiscono illecitamente i rifiuti. Ritiene tuttavia che le somme stanziate dal provvedimento non solo debbano essere raddoppiate ma anche messe immediatamente a disposizione della struttura commissariale soprattutto in relazione al tema delle bonifiche dei territori inquinati dai rifiuti ma anche per lavorare di più e meglio sull'emergenza sanitaria che colpisce le popolazioni che vivono nelle zone interessate da questo fenomeno ormai ultraventennale. Anche alla luce di recenti interlocuzioni con il prefetto competente, infatti, ritiene che sia fondamentale nella gestione di questa emergenza il coordinamento tra tutte le istituzioni coinvolte a partire dalle procure, le forze dell'ordine e le autorità ambientali. Annuncia pertanto che il suo Gruppo presenterà emendamenti non tanto per modificare i contenuti del provvedimento in esame quanto piuttosto per arricchirlo sui temi richiamati della bonifica e della emergenza sanitaria connessa.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio.
Il PRESIDENTE ricorda che sul provvedimento si sono concluse nello scorso mese di agosto tutte le audizioni e che alla scadenza del termine di oggi, alle ore 12, sono stati presentati 159 emendamenti e 1 ordine del giorno che saranno pubblicati nelle prossime sedute già convocate.
Ricorda altresì che nella seduta del 1° luglio è intervenuto in discussione generale il senatore Zanettin.
Chiede pertanto se vi siano ulteriori interventi.

I commissari chiedono di poter rinviare il seguito della discussione generale.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(978) *Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti fissato nella giornata di ieri sono pervenuti 32 emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il relatore, senatore BERRINO (*FdI*), fa presente di aver presentato gli emendamenti 1.1, 2.1 e 3.0.1. In particolare, in relazione all'emendamento 1.1 fa presente che la proposta è volta a interamente sostituire il testo dell'articolo 1. Invita pertanto la Commissione a valutare con attenzione la proposta.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) interviene per far presente la necessità che la Commissione, soprattutto in relazione allo scandalo dei siti sessisti di cui la stampa ha dato conto nelle ultime settimane, proceda nei tempi più celeri all'esame del disegno di legge n. 1505 a sua prima firma, già incardinato lo scorso 5 agosto, volto a introdurre disposizioni in materia di indagini informatiche che potrebbero agevolare anche l'individuazione della responsabilità delle piattaforme.

Il PRESIDENTE fa presente che il provvedimento è calendarizzato per la settimana in corso.

La seduta termina alle ore 17,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 978

Art. 1

1.1

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento di intimazione di pagamento)

1. Al libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile, dopo il capo I sono inseriti i seguenti:

"CAPO I-*BIS*

DEL PROCEDIMENTO DI INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

«Art. 656-*bis*

(Intimazione di pagamento)

Il titolare di un credito di somma liquida ed esigibile relativo a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, fondato sulle prove scritte previste dall'articolo 634, secondo comma, il cui ammontare rientra nei limiti della competenza per valore del giudice di pace, può conferire all'avvocato mandato professionale affinché quest'ultimo emetta, nei confronti del debitore, un'intimazione di pagamento della somma dovuta.

Il mandato deve risultare da procura speciale apposta in calce o a margine dell'atto di intimazione di pagamento e l'autografia della sottoscrizione deve essere certificata dal difensore.

L'avvocato, verificati i requisiti previsti dal primo comma, emette intimazione di pagamento contenente:

1) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'intimante, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata

risultante da pubblici elenchi dell'intimato e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se intimante o intimato è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'intimazione deve contenere la denominazione o la ditta, la sede con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

2) la determinazione della somma oggetto dell'intimazione;

3) l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni dell'intimazione;

4) l'indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda l'intimazione;

5) l'intimazione del pagamento della somma dovuta nonché degli onorari dell'avvocato entro il termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che entro nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma dell'articolo 656-*ter* e che in mancanza di opposizione si procederà a esecuzione forzata;

6) il nome, il cognome, il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata e la sottoscrizione dell'avvocato dell'intimante.

Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, l'intimazione deve essere altresì accompagnata dal parere della competente associazione professionale.

L'intimazione di pagamento è notificata unitamente ai documenti sui quali la stessa si fonda. I documenti sono notificati in copia conforme all'originale e, a tal fine, l'avvocato attesta la conformità delle copie agli originali.

Un credito, anche di ammontare superiore a quello previsto dal primo comma, non può essere frazionato in plurime intimazioni di pagamento. La violazione del primo periodo determina l'inefficacia delle intimazioni.

«Art. 656-*ter*

(Opposizione dell'intimato)

L'opposizione è proposta nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione, innanzi al giudice che sarebbe stato competente per la proposizione in via giudiziale della domanda di pagamento della somma oggetto dell'intimazione, nelle forme previste dagli articoli 316 e seguenti. Nel medesimo termine l'intimato notifica all'avvocato dell'intimante avviso della proposizione dell'opposizione, al quale è allegato il ricorso introduttivo o, nel caso previsto dall'articolo 316, comma secondo, il processo verbale.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati dall'opponente ai sensi dell'articolo 281-*undecies,* secondo comma. Ai fini della tempestività dell'opposizione si ha in ogni caso riguardo alla data di deposito del ricorso.

La notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'inefficacia dell'intimazione di pagamento, indipendentemente dall'esito del giudizio introdotto con l'opposizione. Il giudice accerta il credito dell'intimante e condanna l'intimato al pagamento delle somme eventualmente dovute.

Il giudice, se verifica che esistono le condizioni previste dall'articolo 656-*bis* e che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può pronunciare, provvedendo in prima udienza, ordinanza non impugnabile, provvisoriamente esecutiva, di condanna al pagamento delle somme portate dall'intimazione o di parte di esse.

Il giudice deve emettere ordinanza non impugnabile e provvisoriamente esecutiva di condanna al pagamento delle somme non contestate. Nello stesso modo provvede se l'intimante offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

«Art. 656-*quater*

(Esecutorietà per mancata opposizione)

Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, l'intimazione acquista efficacia esecutiva.

La mancata opposizione è attestata dall'avvocato in calce all'intimazione o su foglio separato che

sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

L'intimazione munita dell'attestazione di cui al secondo comma costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 474, comma secondo, n. 2.

«Art. 656-*quinquies*

(Opposizione tardiva all'intimazione)

Scaduto il termine previsto dall'articolo 656-*ter*, primo comma, l'opposizione all'intimazione è proposta ai sensi dell'articolo 615, anche per i motivi previsti dall'articolo 650."».

1.2

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, sostituire i capoversi «*Art. 656*-bis» *e* «*Art. 656*-ter» *con i seguenti*: «Art. 656-*bis*. - *(Atto d'ingiunzione di pagamento)* - L'avvocato munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma di danaro di ammontare non superiore a diecimila euro, determinata ai sensi dell'articolo 10, emette un atto d'ingiunzione di pagamento con cui intima al debitore di pagare la somma dovuta nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, l'atto d'ingiunzione è dichiarato esecutivo dal giudice e si procede ad esecuzione forzata:

a) se del credito si dà prova scritta ai sensi dell'articolo 634;

b) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

c) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

Nell'atto d'ingiunzione l'avvocato quantifica le spese e gli onorari dovuti applicando i parametri per la professione forense e ne intima il pagamento.

Art. 656-*ter*. *(Esecutorietà per mancata opposizione)* - Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito oppure l'opponente non si è costituito, il giudice competente per la domanda proposta in via ordinaria, su istanza del creditore, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 656-*bis* e la regolarità della notificazione, dichiara l'atto d'ingiunzione esecutivo.

L'istanza è proposta con ricorso contenente l'indicazione delle prove documentali che giustificano il credito.

Il ricorso è depositato unitamente alla copia conforme dell'atto d'ingiunzione notificato al debitore, ai documenti che si allegano per provare il credito ai sensi degli articoli 634 e 635 e a una dichiarazione con cui il creditore conferma l'intero credito o ne riduce il valore precisando le somme di danaro che il debitore abbia corrisposto a seguito della notificazione dell'atto d'ingiunzione.

Il giudice, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza dell'atto d'ingiunzione, ordina il rinnovo della notificazione.

Quando l'atto d'ingiunzione è esecutivo ai sensi del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo quanto previsto dall'articolo 650.

Art. 656-*quater*. *(Nullità dell'atto d'ingiunzione per mancanza dei presupposti)* - Quando il giudice adito ai sensi dell'articolo 656-*ter* rileva che l'atto d'ingiunzione è stato emesso in assenza dei presupposti previsti dall'articolo 656-*bis* ne dichiara con decreto la nullità.

Se il debitore ha corrisposto parte delle somme di danaro illegittimamente ingiunte, il giudice, d'ufficio, con il medesimo decreto, ne ordina al creditore istante l'immediata restituzione.

In ogni caso, il giudice condanna il creditore al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di danaro pari al doppio del contributo unificato dovuto per la proposizione della

domanda in via ordinaria.

La nullità dell'atto d'ingiunzione non pregiudica la proposizione della domanda in via ordinaria.

Art. 656-*quinquies*. *(Opposizione giudiziale)* - L'opposizione si propone davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 637 con atto di citazione notificato presso l'avvocato che ha emesso l'ingiunzione di pagamento.

Alla prima udienza il giudice verifica la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 656-*bis* e ove ne rilevi, anche d'ufficio, l'assenza dichiara immediatamente la nullità dell'atto d'ingiunzione, condannando il creditore opposto al pagamento in favore dell'opponente delle spese legali sino a quel momento maturate, oltre al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di danaro pari al doppio del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda in via ordinaria.

Si applica per quanto compatibile la disciplina prevista dagli articoli 645, 648, 649, 650, 652, 653 e 654.

Art. 656-*sexies*. *(Illecito disciplinare)* - L'avvocato che emette l'atto d'ingiunzione deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 656-*bis*.

L'omissione con dolo o colpa grave della verifica di cui al primo comma costituisce illecito disciplinare».

Conseguentemente:

a) sopprimere l'articolo 2;

*b) all'articolo 3, comma 1, sostituire dalle parole: «*ai fini dell'applicazione delle disposizioni*» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «*al fine di adeguare i compensi professionali a quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge.*».*

1.3

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, capoverso: «*Art. 656*-bis»*, al primo comma, sostituire le parole*: «nei limiti della competenza di valore del giudice di pace di cui all'articolo 7» con le seguenti: «di ammontare non superiore a diecimila euro, determinata ai sensi dell'articolo 10,».

Conseguentemente:

Al comma 1, capoverso: «*Art. 656*-bis»*, sopprimere il terzo comma.*

1.4

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, capoverso: «*Art. 656*-bis»*, apportare le seguenti modifiche:*

a) al primo comma sopprimere dalle parole: «entro il termine di quaranta giorni, da notificarsi unitamente ai documenti giustificativi del credito in copia conforme all'originale, con l'espresso avvertimento che nel medesimo termine può essere fatta opposizione ai sensi dell'articolo 281-*undecies* avanti al giudice di pace»;

b) sostituire il terzo comma con il seguente: «L'intimazione di pagamento deve indicare le parti, l'oggetto, le ragioni di fatto e di diritto della domanda, l'importo intimato, la sottoscrizione dell'avvocato munito di mandato professionale, l'indicazione delle prove che si producono nonché un chiaro riferimento alla non esecutività dell'atto e al diritto dell'intimato di procedere all'opposizione, ai sensi dell'articolo 281-*undecies* avanti al giudice di pace del luogo in cui l'intimato ha la residenza o il domicilio, entro il termine di quaranta giorni dall'avvenuta notifica.».

1.5

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, capoverso: «*Art. 656*-bis»*, al primo comma, sostituire le parole: «*ai documenti giustificativi del credito in copia conforme all'originale*» con le seguenti: «*alle copie dei documenti giustificativi del credito, certificate come conformi agli originali dall'avvocato*».*

1.6

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, capoverso: «Art. 656-*bis*», *primo comma, sostituire le parole:* «ai documenti giustificativi del credito in copia conforme all'originale» *con le seguenti:* «alle copie dei documenti giustificativi del credito certificate conformi agli originali dall'avvocato».

1.7

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso: «*Art. 656*-bis» *primo comma, sostituire le parole*: «281-*undecies*» *con le seguenti*: «656-*quater*»;

b) dopo il capoverso: «*656*-ter»*, aggiungere, in fine, i seguenti*: «656-*quater*. - (*Opposizione all'intimazione di pagamento*) L'opposizione si propone ai sensi dell'articolo 281-*undecies* avanti all'ufficio del Giudice di Pace del luogo ove ha la residenza o il domicilio l'intimato. In prima udienza, con ordinanza non impugnabile, il giudice può ingiungere il pagamento delle somme dovute in presenza delle condizioni di cui agli articoli 642 e 648.»

«Art. 656-quinques. - (Esecutorietà per mancata opposizione) Salvo quanto previsto dall'articolo 650, se non è stata fatta opposizione ai sensi dell'articolo 656-*quater* nel termine stabilito oppure l'opponente non si è costituito, l'intimazione formale di pagamento costituisce titolo esecutivo per l'esecuzione forzata.».

1.8

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, capoverso: «*Art. 656*-bis», *primo comma, sostituire* le parole: «ai sensi dell'articolo 281-*undecies* avanti al giudice di pace» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 656-*quater*»

1.9

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, capoverso: «*Art. 656*-bis»*, al primo comma dopo le parole: «*avanti al giudice di pace*» inserire le seguenti «*del luogo in cui l'intimato ha la residenza o il domicilio*».*

1.10

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, capoverso: «Art. 656-*bis*» *dopo le parole* «avanti al Giudice di Pace» *inserire le parole:* «competente indicato nell'intimazione»*:*

1.11

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, capoverso: «*Art. 656*-bis»*, al primo comma dopo le parole: «*, in mancanza,*» inserire le seguenti «*l'intimazione costituirà titolo esecutivo e*».*

1.12

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, capoverso: «*Art. 656*-bis»*, al primo comma, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.*

1.13

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, capoverso: «Art. 656-*bis*», *comma 1,* alla lettera a) sopprimere il secondo periodo.

1.14

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, capoverso: «*Art. 656*-bis»*, secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché quelli scaturenti da contratti tra professionisti e consumatori quando quest'ultimi rivestano il ruolo di intimati al pagamento.».

1.15

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, capoverso: «Art. 656-*bis*», *terzo comma, sostituire l*e parole: «Il presente articolo si applica» *con le seguenti:* «L'intimazione di pagamento deve indicare le parti, l'oggetto, le ragioni di fatto e di diritto della domanda, l'importo intimato e la sottoscrizione dell'avvocato munito di mandato professionale, nonché l'indicazione delle prove che si producono.»

1.16

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, capoverso: «*Art. 656*-bis» *dopo il terzo comma, inserire il seguente il seguente:* «Nell'atto di intimazione sono indicate le parti, l'oggetto, le ragioni di fatto e di diritto della domanda, l'importo intimato e la sottoscrizione dell'avvocato munito di mandato professionale, nonché l'indicazione delle prove che si producono.».

1.17

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, capoverso: «*Art. 656*-bis»*, aggiungere, in fine, il seguente comma: «*Nei casi di mancata opposizione si applica per quanto compatibile l'articolo 647.*».*

1.18

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 656-*ter*».

1.19

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, sostituire il capoverso: «*Art. 656*-ter» *con i seguenti:*

«Art. 656-*ter*. (*Verifica dei presupposti*) - L'avvocato che emette l'intimazione di pagamento verifica la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 656-*bis*.

Il giudice dell'opposizione che accerta l'omissione con dolo o colpa grave della verifica di cui al primo comma condanna l'avvocato che ha provveduto all'intimazione al pagamento di una somma determinata in via equitativa.

Art. 656-*quater* (*Opposizione giudiziale*) - L'opposizione si propone ai sensi dell'articolo 281-*undecies* e seguenti davanti all'ufficio del Giudice di pace che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

Art. 656-*quinques* (*Esecutorietà per mancata opposizione*) - Salvo quanto previsto dall'articolo 650, se non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 656-*quater* nel termine stabilito o l'opponente non si è costituito, l'intimazione formale di pagamento costituisce titolo esecutivo per l'esecuzione forzata.».

Conseguentemente al comma 1, capoverso 656-bis*, le parole*: «ai sensi dell'articolo 281-*undecies*», *sono sostituite dalle seguenti*: «ai sensi dell'articolo 656-*quater*».

1.20

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, sostituire il capoverso «*Art. 656*-ter» *con il seguente*: «Art. 656-*ter*. *(Lite temeraria)* - L'avvocato che emette l'atto d'ingiunzione verifica la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 656-*bis*. Nei casi di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al periodo precedente, con dolo o colpa grave, il giudice competente ai fine dell'opposizione valuta l'applicazione dell'articolo 96, terzo e quarto comma.».

1.21

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 656-*ter*» *con il seguente:* «Art. 656-*ter*. L'avvocato che emette l'intimazione di pagamento verifica la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 656-*bis*. L'omissione con dolo o colpa grave della verifica di cui al primo comma costituisce illecito

disciplinare.»

1.22

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, al capoverso: «Art. 656-*ter*» *aggiungere infine il seguente periodo:* «Il giudice dell'opposizione può valutare la condotta inadempiente dell'avvocato ai sensi dell'articolo 96, commi 3 e 4».

1.23

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, dopo il capoverso: «Art. 656-*ter*» *aggiungere i seguenti:*

"Art. 656-*ter*.1

(Opposizione giudiziale)

L'opposizione si propone ai sensi dell'articolo 281-*undecies* c.p.c. e seguenti avanti all'ufficio del Giudice di Pace del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo è iscritto l'avvocato che ha emesso l'intimazione di pagamento."

«Art. 656-*ter*.2

(Esecutorietà per mancata opposizione)

Salvo quanto previsto dall'articolo 650 c.p.c., se non è stata fatta opposizione ai sensi dell'articolo 656-*quater* nel termine stabilito oppure l'opponente non si è costituito, l'intimazione formale di pagamento costituisce titolo esecutivo per l'esecuzione forzata.

1.24

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, dopo il capoverso: «Art. 656 - ter» *aggiungere il seguente:* «Art. 656 - ter.1»

«**Art. 656 - ter.1**

Ferma la facoltà per il debitore di opporsi all'esecuzione intrapresa dal creditore ai sensi dell'art. 615, la mancata opposizione determina l'efficacia esecutiva dell'atto di intimazione. In tal caso si applica l'articolo 647»

Art. 2

2.1

Il Relatore

Sopprimere l'articolo.

2.2

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Sopprimere l'articolo.

2.3

Lopreiato, Bilotti

Sopprimere l'articolo.

2.4

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

1. Il giudice competente per l'opposizione nei casi in cui accerta l'omissione con dolo o colpa grave della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 656-*bis* condanna l'avvocato che ha provveduto all'intimazione al pagamento di una somma determinata in via equitativa.»

2.5

Lopreiato, Bilotti

*Al comma 1, sopprimere le parole: «*e i collegi professionali*».*

Art. 3

3.1

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, sostituire dalle parole: «ai fini dell'applicazione delle disposizioni» *fino alla fine del periodo con le seguenti*: «al fine di adeguare i compensi professionali a quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge.».

3.0.1

Il Relatore

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 3.».

3.0.2

Bazoli

Dopo l'articolo aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 3-*bis*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo n.35 del 25 marzo 2017 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-*bis*. Nei casi previsti dall'articolo 84, della legge 22 aprile 1941, n. 633, il comprovato inadempimento da parte degli utilizzatori degli obblighi di informazione di cui al comma 1 o la fornitura di dati falsi o erronei costituisce, per gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente, titolo ad agire per l'attivazione del procedimento di ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile mediante richiesta di applicazione della tariffa di cui al comma 4 dell'articolo 22 del presente decreto legislativo."

1.3.2.1.16. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 305(ant.) del 10/09/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 10 SETTEMBRE 2025
305ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE REFERENTE
(1625) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che è in corso la discussione generale sul provvedimento.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) osserva che l'intento sotteso al decreto-legge appare comprensibile, stante la particolare delicatezza della materia trattata (contrasto di attività illecite in materia di rifiuti e bonifica della "terra dei fuochi"), e la necessità di adeguarsi alle recenti pronunce della Corte europea per i diritti dell'uomo. Tuttavia, il provvedimento, che affronta comunque una materia già ampiamente normata, reca degli interventi - come la trasformazione in fattispecie delittuose di alcuni reati contravvenzionali, con riflessi significativi sulle fattispecie colpose - che andrebbero esaminati con maggiore ponderatezza. Si corre il rischio, infatti, di irrigidire eccessivamente la normativa di questo settore e di configurare fattispecie criminose prive di una corretta perimetrazione, con conseguenti rischi di genericità, problemi di natura interpretativa e ingiustificati aggravamenti di pena. Pur condividendo la necessità di una revisione della disciplina, invita pertanto la Commissione a soffermarsi sulle problematiche pocanzi evocate, anche per i possibili effetti negativi sulle attività economiche connesse. Preannuncia pertanto l'intento di presentare qualche proposta di modifica per migliorare il testo.
Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) osserva che il decreto-legge si pone in piena continuità con la discutibile scelta del Governo di intervenire nella materia penale tramite lo strumento del decreto-legge. Tale approccio, oltre a contingentare eccessivamente il dibattito parlamentare su materie delicate che concernono la libertà personale degli individui, ha dato inoltre luogo, più volte, alla predisposizione di interventi mal perimetrati, sui quali lo stesso Governo ed i relatori sono dovuti successivamente intervenire per il tramite di specifici emendamenti: considerato che il decreto-legge reca disposizioni immediatamente vigenti. Ciò ha dato luogo a cambiamenti di norme penali nel giro dei sessanta giorni necessari alla conversione, ledendo il principio della certezza del diritto con conseguenti problemi di natura interpretativa. Conclude stigmatizzando anche la tempistica di presentazione del provvedimento alle Camere, avvenuta lo scorso 13 agosto, ossia durante la sospensione dei lavori per la pausa estiva, che ha dato luogo a un'ulteriore compressione del dibattito.
Il senatore RASTRELLI (*FdI*) interviene per precisare che, con specifico riferimento al provvedimento in esame, le osservazioni formulate, ancorché parzialmente comprensibili da un punto

di vista di principio, appaiono non del tutto pertinenti. Il decreto-legge, infatti, non introduce nuove fattispecie, limitandosi a riordinare e riparametrare la normativa esistente nel solco tracciato dalla Corte europea per i diritti dell'uomo che ha sollecitato l'Italia ad adottare entro la fine del mese un piano di azione specifico e consentendo di ridefinire in modo efficace le dinamiche di prevenzione degli illeciti e di cui il provvedimento in esame rappresenta un tassello importante.
Il PRESIDENTE ricorda che la scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti è prevista per le ore 18 della giornata odierna. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara quindi conclusa la discussione generale.
In qualità di relatore, il PRESIDENTE rinuncia ad intervenire in sede di replica.
Il sottosegretario OSTELLARI dichiara a sua volta di rinunciare alla replica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***

(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore RASTRELLI (*FdI*) pone l'accento sull'importanza del provvedimento, collegato alla legge di bilancio e volto a tutelare uno dei settori economici più significativi, quello agro-alimentare che rappresenta una vera e propria eccellenza. In particolare l'articolato, rispondendo anche alle esigenze rappresentate dalle associazioni del settore, anticipa la soglia della tutela arrivando a ricomprendere tutte le fasi che precedono l'immissione in commercio dei prodotti finali, operando anche le opportune revisioni sanzionatorie.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*), nel riservarsi di approfondire i diversi aspetti del provvedimento in sede di esame degli emendamenti, osserva che la centralità del settore agro-alimentare nel tessuto economico nazionale, e la particolare importanza del provvedimento, impongono un'analisi ponderata sia del testo, sia delle proposte di modifica presentate dalla sua parte politica. In particolare, merita attenzione l'articolo 11, dove appare imprescindibile definire un'efficace disciplina della tracciabilità dei prodotti - come ad esempio il latte - utilizzati nella produzione. Nel precisare che le proposte di modifica del suo Gruppo recepiscono ampiamente i rilievi emersi nel corso delle audizioni effettuate, auspica che il Governo e i partiti di maggioranza tengano un approccio costruttivo e orientato al dibattito, senza chiusure di principio.
Ad avviso del senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) il disegno di legge assume un ruolo centrale nella prevenzione delle condotte volte a porre in pericolo la salute delle persone ed a pregiudicare l'immagine di eccellenza del settore agro-alimentare italiano. Precisa quindi che anche la sua parte politica ha presentato emendamenti volti ad un miglioramento del testo, in particolare con riferimento all'articolo 13. Prevedere infatti il blocco totale dell'attività produttiva in relazione a requisiti eminentemente formali (come la produzione della documentazione), potrebbe rivelarsi, in concreto, una misura eccessiva.
La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) rileva che quanto osservato dal senatore Potenti rientra in una problematica di natura più generale. Il disegno di legge, infatti, pur partendo da una *ratio* ampiamente condivisibile, rischia di superare i sui stessi obiettivi, con eccessive distorsioni. L'attuale normativa prevede già delle rilevanti sanzioni - ad esempio, nel caso in cui vengano trovate delle semplici ragnatele nei locali adibiti alla conservazione - un ulteriore inasprimento, pertanto, potrebbe avere un pesante impatto sulle attività economiche di media e piccola dimensione, disincentivando l'iniziativa imprenditoriale con pesanti ripercussioni a livello occupazionale.
Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale. Constata quindi che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano ad intervenire in sede di replica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(978) ***Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito***

(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE riepiloga brevemente l'*iter* del disegno di legge.
Invita quindi i senatori ad illustrare gli emendamenti presentati e pubblicati nell'allegato al resoconto della seduta di ieri.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) osserva che il relatore ha presentato degli emendamenti di particolare rilevanza. In particolare, due di essi provvedono, rispettivamente, a sostituire integralmente il testo dell'articolo 1 e a sopprimere l'articolo 2: se approvati, pertanto, precluderebbero la votazione delle restanti proposte di modifica presentate. Chiede quindi a nome della propria parte politica, l'apertura di un termine per la presentazione di subemendamenti.
Il relatore BERRINO (*FdI*), nel ricordare preliminarmente di aver presentato i propri emendamenti entro il termine previsto, si rimette tuttavia a quanto la Commissione riterrà di dover deliberare sul punto, auspicando al contempo la fissazione di un termine non eccessivamente dilatorio.
Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, propone di fissare a domani, giovedì 11 settembre, alle ore 14, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti 1.1, 2.1 e 3.0.1 del relatore.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.17. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 307(pom.) del 16/09/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2025
307ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
La seduta inizia alle ore 14,45.
IN SEDE REFERENTE
(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 settembre.
Il PRESIDENTE avverte che sono stati ritirati dai rispettivi firmatari gli emendamenti 1.44, 11.9. 15.1 e 17.0.4 e presentati due testi corretti degli emendamenti 1.1 e 1.2, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Chiede quindi al senatore Rastrelli di sostituire in qualità di relatore il senatore Berrino. Chiede quindi se vi siano interventi di illustrazione degli emendamenti da parte dei presentatori.
La senatrice BILOTTI (*M5S*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che il provvedimento in esame prende spunto dalla più volte richiamata "Commissione Castelli" che aveva elaborato un testo poi ripreso anche dal Ministro della giustizia *pro tempore* Bonafede. Il Movimento 5 Stelle, a prima firma dell'onorevole Cafiero De Raho, ha presentato in questa legislatura un testo che riprendeva proprio quello elaborato dal Ministro Bonafede ma che la Camera ha respinto. Affinché il Movimento 5 Stelle possa votare favorevolmente sul testo in esame, chiede pertanto che gli emendamenti più distonici presentati dai Gruppi di maggioranza siano ritirati. L'anomalia di questo provvedimento, esattamente come sta succedendo per il decreto-legge cosiddetto "Terra dei fuochi", è che sia l'opposizione a difendere l'operato del Governo dalla sua maggioranza.
Il PRESIDENTE fa presente che il confronto sul provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica e presentato dal Governo, potrà certamente avvenire in piena libertà tra tutti i Gruppi presenti in Commissione. Chiede pertanto se i presentatori vogliano procedere all'illustrazione degli emendamenti.
La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), illustrando l'emendamento 1.17, sottolinea la necessità di modificare la norma laddove fa riferimento alla "genuinità del prodotto", concetto di cui non esiste definizione giuridica e che pertanto potrebbe condurre ad interpretazioni equivoche della norma. Illustra quindi l'emendamento 1.21, volto a meglio definire l'ambito applicativo del provvedimento soprattutto in relazione all'attività delle piccole e medie imprese, in quanto per il suo Gruppo politico il reato deve configurarsi quando vi sia una chiara volontà fraudolenta che determini un danno o un pericolo concreto per la salute pubblica; diversamente, quando le condotte sono originate da episodi marginali come ad esempio gli errori meramente gestionali che non recano alcun pericolo per il consumatore, si dovrebbe intervenire in via esclusivamente amministrativa. Illustra infine l'emendamento 7.2 diretto a graduare la pena in relazione al rischio effettivo della condotta, al fine di evitare sproporzioni in assenza di un pericolo per la sicurezza della salute pubblica.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) illustra invece l'emendamento 13.4 di cui chiede una correzione con la soppressione, al comma 1, ultima riga, delle parole "all'indirizzo". La proposta è finalizzata a mitigare i procedimenti di sospensione dell'attività quando le irregolarità commesse dalle aziende abbiano fondamentalmente natura burocratica e amministrativa, al fine di consentire alle medesime di poter porre rimedio a tali irregolarità prima di procedere alla sospensione. Infatti, se la *ratio* dell'intervento normativo è quella di tutelare in senso ampio la collettività rispetto a pericoli concreti per la salute pubblica e il consumatore, in questi casi di violazioni documentali la pericolosità è esclusa.
Il PRESIDENTE fa presente che il testo corretto dell'emendamento 13.4 sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.
La senatrice BILOTTI (*M5S*) illustra quindi il complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, volti fondamentalmente a garantire l'effettiva tutela dei beni giuridici di riferimento che richiedono, a volte, l'anticipazione delle incriminazioni già alla soglia del rischio per la salute e, in ogni caso, l'elaborazione di un sistema di intervento a tutele crescenti che muova dalle ipotesi contravvenzionali per passare alla previsione di un delitto connotato da una concreta dannosità e giungere alla categoria dei reati che mettono in pericolo la salute pubblica. Il secondo obiettivo dell'intervento emendativo è la rielaborazione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari con la finalità di offrire risposte concrete e differenziate in ragione dell'effettivo grado di offensività delle condotte. La terza finalità è infine la sistemazione organica dell'intero settore dei reati in materia alimentare e della responsabilità delle persone giuridiche.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1625) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi***

(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 settembre.
Il PRESIDENTE avverte che il Gruppo del Partito democratico ha presentato un testo 2 dell'emendamento 9.5, che sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna. Chiede se vi siano ulteriori interventi per l'illustrazione degli emendamenti.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) prende la parola per sottolineare ancora una volta come gli emendamenti presentati dalla sua parte politica siano finalizzati a colmare un vuoto della normativa introdotta dal decreto-legge, dal momento che nel provvedimento nulla si dice riguardo ai reati colposi, essendo quelli inseriti solo di carattere doloso. Colmare questa lacuna è particolarmente utile soprattutto quando le violazioni si intersecano con la produzione di atti amministrativi: in questi casi si potrebbe intervenire solo con provvedimenti contravvenzionali che avrebbero peraltro una logica deflattiva di un contenzioso penale che, senza queste previsioni, sarebbe certamente destinato ad aumentare. Auspica quindi che da parte del Governo vi sia una particolare attenzione a questi aspetti, che peraltro servono anche a non condizionare in modo negativo l'attività economica delle imprese, a cui il suo Gruppo è particolarmente vicino.
Il PRESIDENTE fa presente che, dato il numero degli emendamenti e la complessità della materia, il relatore e il Governo necessitano di un tempo aggiuntivo per l'espressione del parere sugli emendamenti.
Il senatore VERINI (*PD-IDP*) auspica che tale approfondimento non comprometta l'*iter* già strettissimo del provvedimento che, come è noto, è stato emanato l'8 agosto scorso.
Il PRESIDENTE assicura che i tempi saranno rispettati per l'esame dell'Assemblea.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(978) ***Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito***

(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 settembre.
Il PRESIDENTE ricorda che alla scadenza del termine per la presentazione di subemendamenti agli

emendamenti del relatore sono pervenuti 11 subemendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Delega quindi il senatore Sallemi a sostituire il senatore Berrino in qualità di relatore.
Chiede infine se vi siano interventi di illustrazione dei subemendamenti.
Non essendovi richieste di intervento in sede di illustrazione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(775) ***POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 5 agosto.
Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), presentatore del disegno di legge, ricorda che l'obiettivo della modifica proposta è quello di semplificare alcuni oneri comunicativi in relazione all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza tuttavia consentire utilizzi impropri dell'istituto. La normativa attuale, infatti, prevede un obbligo generale di comunicazione annuale di ogni variazione reddituale - anche quella non rilevante per il superamento della soglia di ammissione al gratuito patrocinio. In caso di mancata comunicazione è prevista la revoca del beneficio in qualsiasi caso: per questa ragione, il disegno di legge prevede esplicitamente l'obbligatorietà della sola comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti per il superamento della soglia di accesso al gratuito patrocinio.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(1505) ***ZANETTIN e altri. - Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di indagini informatiche***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 5 agosto.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) interviene per chiedere che sul provvedimento, data la complessità della materia, sia svolto un breve ciclo di audizioni prima di procedere all'esame del testo che certamente andrà migliorato ed integrato, data la difficoltà di procedere in termini giudiziari contro le piattaforme *social*.
Il PRESIDENTE fa presente che sono in fase di assegnazione provvedimenti di analogo contenuto che pertanto saranno connessi al disegno di legge in discussione e si dichiara favorevole allo svolgimento di un breve ciclo di audizioni informali, ricordando ancora una volta ai Gruppi la necessità di consultare esperti qualificati che possano aiutare la Commissione in una migliore produzione legislativa.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(1517) ***ANCOROTTI e altri. - Introduzione della figura dello psicologo forense e modificazioni al codice di procedura penale e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza contro le donne e di genere***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 5 agosto.
Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Berrino aveva illustrato il provvedimento in titolo. Delega quindi in sostituzione in qualità di relatore il senatore Rapani per il prosieguo della discussione.
La Commissione prende atto.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1519

Art. 1

1.1 (testo corretto)

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 131-*bis*, terzo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-*quater*) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 517-*sexies* e 517-*septies*, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 517-*octies* e per il delitto consumato o tentato di cui all'articolo 517-*novies*.».

1.2 (testo corretto)

Lopreiato, Bilotti

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 131-*bis*, terzo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-*quater*) per il delitto consumato o tentato previsto dall'articolo 517-*novies*.».

Art. 13

13.4 (testo corretto)

Potenti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Preavviso e blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa)

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Blocco ufficiale temporaneo)

1. In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, intima il soggetto sottoposto a controllo di esibire, anche tramite trasmissione all'indirizzo e con le modalità indicate nel verbale di accertamento, la corretta documentazione entro dieci giorni dalla verifica e formula il preavviso di blocco ufficiale temporaneo.

2. In mancanza della esibizione o trasmissione nei termini di cui al comma 1 della documentazione, l'organo accertatore dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità. L'organo accertatore vincola il prodotto con le modalità ritenute opportune affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare destinatario del controllo e informa immediatamente l'autorità amministrativa competente con invio del processo verbale di disposizione del blocco

3. Avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo è ammesso ricorso all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, secondo le modalità e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro di cui all'articolo 19 della presente legge.

4. Qualora la documentazione di cui al comma 1 sia idonea a sanare la violazione contestata, l'organo accertatore svincola il prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione, dandone comunicazione al custode. In caso di mancata esibizione o trasmissione nei termini indicati della documentazione o di trasmissione di documentazione non idonea, l'organo accertatore provvede a convertire il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo nei casi previsti dalla presente legge».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1625

Art. 9

9.5 (testo 2)

Verini, Irto, Bazoli, Basso, Fina, Mirabelli, Rossomando

Al comma 1, sostituire le parole: «15 milioni di euro» *con le seguenti:* «30 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «15 milioni di euro» *con le seguenti:* «30 milioni di euro».

9.5

Verini, Irto, Bazoli, Basso, Fina, Mirabelli, Rossomando

Al comma 2, sostituire le parole: «15 milioni di euro» *con le seguenti:* «30 milioni di euro».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 978

Art. 1

1.1/1

Lopreiato, Bilotti

*All'emendamento 1.1, comma 1, capoverso «Art.656-*bis*», primo comma, sostituire le parole*: «il cui ammontare rientra nei limiti della competenza per valore del giudice di pace» *con le seguenti:* «il cui ammontare non sia superiore a diecimila euro, determinato ai sensi dell'articolo 10,».

1.1/2

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

*All'emendamento 1.1, capoverso « Art.656-*bis*», dopo il primo comma, inserire il seguente:* «Sono esclusi i crediti scaturenti da contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati dalle banche e finalizzati alla prestazione di un servizio o all'erogazione di un credito.»

1.1/3

Lopreiato, Bilotti

*All'emendamento 1.1, comma 1, capoverso «Art.656-*bis*», al terzo comma, numero 5), dopo le parole:* «espresso avvertimento che»*, sopprimere la seguente: «*entro*».*

1.1/4

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

*All'emendamento 1.1, capoverso « Art.656-*ter*», sostituire il primo comma con il seguente:* «Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria **.»**

1.1/5

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

*All'emendamento 1.1, capoverso « Art.656-*ter*», primo comma, sopprimere il secondo periodo.*

1.1/6

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

*All'emendamento 1.1, capoverso « Art.656-*ter*», terzo comma, sopprimere le parole da:* «indipendentemente» *fino alla fine del medesimo comma.*

1.1/7

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

*All'emendamento 1.1, capoverso « Art.656-*ter*», dopo il terzo comma, inserire il seguente:* «In seguito alla proposizione dell'opposizione il giudizio si svolge secondo le forme del procedimento di cognizione davanti il giudice adito.».

1.1/8

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

*All'emendamento 1.1, capoverso «Art.656-*ter*», aggiungere, in fine, il seguente comma:* «Il giudice dell'opposizione nei casi in cui accerta l'omissione con dolo o colpa grave della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 656-*bis* condanna l'avvocato che ha provveduto all'intimazione al pagamento di una somma determinata in via equitativa.»

1.1/9

Cucchi, De Cristofaro, Magni

*All'emendamento 1.1 capoverso «Art. 656-*ter*» aggiungere infine il seguente comma:* «Il giudice dell'opposizione può valutare la condotta inadempiente dell'avvocato ai sensi dell'articolo 96, commi 3 e 4.».

1.1/10

Lopreiato, Bilotti

*All'emendamento 1.1, comma 1, sostituire il capoverso «Art.656-*quater*» con i seguenti: «*Art. 656-*quater. (Esecutorietà per mancata opposizione*) - Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito oppure l'opponente non si è costituito, il giudice competente per la domanda proposta in via ordinaria, su istanza del creditore, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 656-*bis* e la regolarità della notificazione, dichiara l'atto d'ingiunzione esecutivo.

L'istanza è proposta con ricorso contenente l'indicazione delle prove documentali che giustificano il credito.

Il ricorso è depositato unitamente alla copia conforme dell'atto d'ingiunzione notificato al debitore, ai documenti che si allegano per provare il credito ai sensi degli articoli 634 e 635 e a una dichiarazione con cui il creditore conferma l'intero credito o ne riduce il valore precisando le somme di danaro che il debitore abbia corrisposto a seguito della notificazione dell'atto d'ingiunzione.

Il giudice, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza dell'atto d'ingiunzione, ordina il rinnovo della notificazione.

Quando l'atto d'ingiunzione è esecutivo ai sensi del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo quanto previsto dall'articolo 650.».

Art. 656-*quater*.1 *(Nullità dell'atto d'ingiunzione per mancanza dei presupposti)* - Quando il giudice adito ai sensi dell'articolo 656-*ter* rileva che l'atto d'ingiunzione è stato emesso in assenza dei presupposti previsti dall'articolo 656-*bis* ne dichiara con decreto la nullità.

Se il debitore ha corrisposto parte delle somme di danaro illegittimamente ingiunte, il giudice, d'ufficio, con il medesimo decreto, ne ordina al creditore istante l'immediata restituzione.

In ogni caso, il giudice condanna il creditore al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di danaro pari al doppio del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda in via ordinaria.

La nullità dell'atto d'ingiunzione non pregiudica la proposizione della domanda in via ordinaria.».

1.1/11

Lopreiato, Bilotti

*All'emendamento 1.1, comma 1, sostituire il capoverso «Art. 656-*quinquies*» con il seguente*: «Art. 656-*quinquies* - *(Opposizione tardiva all'intimazione)* - Nei casi di opposizione tardiva rispetto ai termini previsti dall'articolo 656-*ter*, primo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 650.».

1.1

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento di intimazione di pagamento)

1. Al libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile, dopo il capo I sono inseriti i

seguenti:

"CAPO I-*BIS*

DEL PROCEDIMENTO DI INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

«Art. 656-*bis*

(Intimazione di pagamento)

Il titolare di un credito di somma liquida ed esigibile relativo a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, fondato sulle prove scritte previste dall'articolo 634, secondo comma, il cui ammontare rientra nei limiti della competenza per valore del giudice di pace, può conferire all'avvocato mandato professionale affinché quest'ultimo emetta, nei confronti del debitore, un'intimazione di pagamento della somma dovuta.

Il mandato deve risultare da procura speciale apposta in calce o a margine dell'atto di intimazione di pagamento e l'autografia della sottoscrizione deve essere certificata dal difensore.

L'avvocato, verificati i requisiti previsti dal primo comma, emette intimazione di pagamento contenente:

1) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'intimante, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi dell'intimato e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se intimante o intimato è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'intimazione deve contenere la denominazione o la ditta, la sede con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

2) la determinazione della somma oggetto dell'intimazione;

3) l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni dell'intimazione;

4) l'indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda l'intimazione;

5) l'intimazione del pagamento della somma dovuta nonché degli onorari dell'avvocato entro il termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che entro nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma dell'articolo 656-*ter* e che in mancanza di opposizione si procederà a esecuzione forzata;

6) il nome, il cognome, il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata e la sottoscrizione dell'avvocato dell'intimante.

Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, l'intimazione deve essere altresì accompagnata dal parere della competente associazione professionale.

L'intimazione di pagamento è notificata unitamente ai documenti sui quali la stessa si fonda. I documenti sono notificati in copia conforme all'originale e, a tal fine, l'avvocato attesta la conformità delle copie agli originali.

Un credito, anche di ammontare superiore a quello previsto dal primo comma, non può essere frazionato in plurime intimazioni di pagamento. La violazione del primo periodo determina l'inefficacia delle intimazioni.

«Art. 656-*ter*

(Opposizione dell'intimato)

L'opposizione è proposta nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione, innanzi al giudice che sarebbe stato competente per la proposizione in via giudiziale della domanda di pagamento della somma oggetto dell'intimazione, nelle forme previste dagli articoli 316 e seguenti. Nel medesimo termine l'intimato notifica all'avvocato dell'intimante avviso della proposizione dell'opposizione, al quale è allegato il ricorso introduttivo o, nel caso previsto dall'articolo 316, comma secondo, il processo verbale.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati dall'opponente ai sensi dell'articolo 281-*undecies,* secondo comma. Ai fini della tempestività dell'opposizione si ha in ogni caso riguardo alla data di deposito del ricorso.

La notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'inefficacia dell'intimazione di pagamento, indipendentemente dall'esito del giudizio introdotto con l'opposizione. Il giudice accerta il credito dell'intimante e condanna l'intimato al pagamento delle somme eventualmente dovute.

Il giudice, se verifica che esistono le condizioni previste dall'articolo 656-*bis* e che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può pronunciare, provvedendo in prima udienza, ordinanza non impugnabile, provvisoriamente esecutiva, di condanna al pagamento delle somme portate dall'intimazione o di parte di esse.

Il giudice deve emettere ordinanza non impugnabile e provvisoriamente esecutiva di condanna al pagamento delle somme non contestate. Nello stesso modo provvede se l'intimante offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

«Art. 656-*quater*

(Esecutorietà per mancata opposizione)

Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, l'intimazione acquista efficacia esecutiva.

La mancata opposizione è attestata dall'avvocato in calce all'intimazione o su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

L'intimazione munita dell'attestazione di cui al secondo comma costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 474, comma secondo, n. 2.

«Art. 656-*quinquies*

(Opposizione tardiva all'intimazione)

Scaduto il termine previsto dall'articolo 656-*ter*, primo comma, l'opposizione all'intimazione è proposta ai sensi dell'articolo 615, anche per i motivi previsti dall'articolo 650."».

1.3.2.1.18. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 308(ant.) del 17/09/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2025
308ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE REFERENTE
(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE chiede se vi siano altri senatori che intendono procedere all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge.
La senatrice BILOTTI (*M5S*) chiede se sia possibile, nelle sedute già convocate per domani, poter proseguire nell'illustrazione degli emendamenti presentati dal Gruppo del Movimento 5 Stelle.
Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito delle illustrazioni.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1625) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che si è ancora in fase di illustrazione degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.
Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), ribadisce ancora una volta le critiche della sua parte politica sul metodo, ormai diventato una regola per il Governo, d'inserire norme penali all'interno di decreti-legge: si producono così effetti immediati sulla libertà personale dei cittadini senza un'adeguata informazione e senza il necessario dibattito parlamentare. Gli emendamenti presentati dal suo Gruppo non sono tanto rivolti ad abrogare le norme inserite nel decreto - alcune peraltro condivisibili nel merito - ma piuttosto alla correzione di disposizioni non sufficientemente meditate e non del tutto coerenti sotto il profilo sanzionatorio. Inoltre, nel caso specifico, l'aggravante, nel metodo, è rappresentata dai tempi ristrettissimi di esame che stanno costringendo il Parlamento a tappe forzate nella discussione, senza la possibilità di un'adeguata riflessione. Al riguardo ritiene opportuno sottolineare che anche per le fattispecie trattate dal decreto-legge la misura della reclusione non può rappresentare l'unica soluzione possibile, e ciò vale in generale per tutte le norme penali. Ribadisce infine la profonda contrarietà rispetto al metodo con cui il Governo, senza alcun confronto con l'esterno, introduce nell'ordinamento norme penali prive dei requisiti di necessità ed urgenza, confermando la preoccupante riduzione di spazi di discussione democratica portata avanti in questa legislatura dalla maggioranza e dall'Esecutivo. Come denunciato più volte dal suo Gruppo, adottando questa metodologia di lavoro il Parlamento è divenuto una mera *fictio iuris*, e ciò è tanto più grave in

quanto l'introduzione di limitazioni alla libertà personale dovrebbe essere oggetto di un confronto in sede parlamentare per una più ampia conoscenza da parte di tutta la collettività.
Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) interviene per precisare i contenuti dell'emendamento 1.55, preannunciando la presentazione di un testo 2. Come già rilevato, la proposta introduce un principio contenuto nella direttiva n. 1203 del 2023 in materia ambientale, riconoscendo premialità per gli imputati che abbiano posto in essere condotte riparatorie di rimessione in pristino. Peraltro, tale soluzione avrebbe il vantaggio di sgravare lo Stato, e quindi la collettività, dagli oneri di ripristino.
Il PRESIDENTE dichiara pertanto conclusa la fase illustrativa degli emendamenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(978) ***Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito***

(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che già nella seduta di ieri è stato pubblicato il fascicolo degli emendamenti e dei subemendamenti riferiti agli emendamenti del relatore sul provvedimento in titolo. Preso atto della rinuncia dei presentatori ad illustrarli, invita pertanto il relatore facente funzioni Sallemi e il sottosegretario Ostellari a esprimere il parere sulle proposte emendative.
Il senatore SALLEMI (*FdI*) esprime parere contrario sui subemendamenti 1.1/1, 1.1/2, 1.1/4, 1.1/5, 1.1/6, 1.1/7, 1.1/8, 1.1/9, 1.1/10 e 1.1/11, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento 1.1/3. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.1 e parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17,1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 e 1.24. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2 esprime parer favorevole sugli identici emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 2.4 e 2.5. In ordine infine agli emendamenti riferiti all'articolo 3 esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.0.2, mentre in relazione all'emendamento 3.0.1 a firma del relatore preannuncia la necessità di una parziale modifica del testo da concordare con il Governo. Infatti, l'attuale formulazione porrebbe problemi attuativi: propone pertanto di ancorare l'entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura civile introdotte dall'articolo 1 all'entrata in vigore del decreto del Ministro di cui all'articolo 3.
Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere conforme a quello del relatore riservandosi di approfondire la riformulazione dell'emendamento 3.0.1.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,45.

1.3.2.1.19. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 309(ant.) del 18/09/2025

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2025
309ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE REFERENTE
(978) ***Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il relatore Sallemi e il rappresentante del Governo hanno espresso i pareri sugli emendamenti e sui relativi subemendamenti.
Il senatore VERINI (*PD-IDP*) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma della senatrice Cucchi.
Si passa pertanto alle votazioni.
Verificata la presenza del numero legale, con distinte votazioni sono respinti i subemendamenti 1.1 e 1.2, mentre è approvato l'1.1/3.
Con successive e distinte votazioni sono quindi respinti tutti i restanti subemendamenti da 1.1/4 a 1.1/11.
La Commissione approva quindi l'emendamento 1.1 nel testo subemendato.
In considerazione dell'approvazione dell'emendamento 1.1, il PRESIDENTE dichiara preclusi tutti gli emendamenti da 1.2 a 1.24.
Posti congiuntamente ai voti in quanto identici, la Commissione approva gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 2.4 e 2.5.
La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.1.
Il relatore SALLEMI (*FdI*), come preannunciato nella seduta di ieri, dà lettura della riformulazione dell'emendamento 3.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, su cui il sottosegretario Ostellari conferma il parere favorevole.
Posto ai voti l'emendamento 3.0.1 (testo 2) è approvato, mentre con successiva votazione la Commissione respinge l'emendamento 3.0.2.
Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter*, gli emendamenti approvati saranno trasmessi alla 1a e alla 5a Commissione per il parere.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1431) ***Deputato Gaetana RUSSO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il provvedimento in titolo,approvato dalla Camera dei deputati e all'esame in sede redigente dell'8a Commissione, che reca modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. In proposito, si ricorda che il «fermo amministrativo» è previsto dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, secondo cui il concessionario della riscossione, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza. L'obiettivo del disegno di legge è quindi quello di rendere disponibile la rottamazione di tali veicoli, ritenuti privi di valore economico, onde permetterne il corretto smaltimento pur non consentendo al privato debitore dell'erario di accedere a benefici economici legati alla rottamazione.
Nel dettaglio, il provvedimento si compone di 4 articoli. L'articolo 1, comma 1, modifica la disciplina relativa ai veicoli fuori uso, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2003, inserendo i commi 8-*bis* e 8-*ter* all'articolo 5 del citato decreto legislativo. In particolare, il nuovo comma 8-*bis* consente la cancellazione di un veicolo fuori uso dal pubblico registro automobilistico (PRA) per permetterne la demolizione pur in presenza di fermo amministrativo. Rientrano tra questi veicoli anche quelli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione. La disposizione specifica inoltre che, in presenza di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. Il comma 8-*ter* disciplina invece una specifica procedura volta a facilitare la certificazione - da parte di enti locali o dell'ente proprietario della strada - della inutilizzabilità di veicoli rinvenuti sul suolo pubblico e non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione, al fine di consentire al medesimo ente di rimuovere il veicolo per la sua demolizione e cancellazione dal PRA senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo del fermo amministrativo. Per i profili di interesse della Commissione si segnala che l'articolo 1, comma 2 incrementa da 3.000 a 10.000 euro la soglia minima dell'ammenda relativa alle violazioni relative alle attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali (di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 209 del 2003) e da 1.000 a 3.000 euro la soglia minima delle sanzioni amministrative relative alla raccolta dei veicoli destinati alla demolizione.
L'articolo 2 modifica poi il Codice dell'ambiente (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006) e la disciplina del registro unico telematico e delle semplificazioni in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2022, al fine di adeguare tali normative alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 del provvedimento in esame.
L'articolo 3 inserisce tra i servizi pubblici locali a domanda individuale quello inerente al rilascio della dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione, mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare sul testo.
In relazione ai tre emendamenti trasmessi per il parere, relativi alla comunicazione al soggetto titolare dell'iscrizione della cancellazione dal PRA (1.1, 2.1 e 3.1) non vi sono parimenti osservazioni da formulare per quanto di competenza.
Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.
Intervenendo in dichiarazione favorevole di voto, il senatore RASTRELLI (*FdI*) sottolinea come il provvedimento in esame rappresenti una soluzione fondamentale per risolvere il problema del cosiddetto "fine vita dei veicoli". Infatti, in molti casi in cui vi sia un veicolo sottoposto a fermo amministrativo per un importo molto superiore al valore del veicolo stesso, il sistema purtroppo adottato da molti è quello di abbandonare tali autovetture in strada. Tali veicoli divengono di fatto dei rifiuti, che nel tempo si trasformano in rifiuti speciali o pericolosi, che ai sensi della vigente normativa non possono essere rottamati in nessun caso in quanto oggetto di fermo amministrativo. Il disegno di legge su cui la Commissione è chiamata a rendere il proprio parere interviene per dare collocazione giuridica alla possibilità, anche per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, di essere rottamati e

cancellati dal pubblico registro automobilistico, consentendo da un lato lo smaltimento di tali beni rifiuto e dall'altro, tuttavia, assicurando l'impossibilità per gli ultimi proprietari di accedere agli incentivi per la rottamazione. Si tratta, in conclusione, di una grande *chance* di eliminare dal territorio nazionale centinaia di veicoli abbandonati, ripristinando un corretto bilanciamento tra le diverse esigenze coinvolte nel caso di sottoposizione a fermo amministrativo di veicoli.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere presentata dal relatore viene approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Prosegue l'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) illustra l'emendamento 12.0.2 che interviene per tutelare uno dei prodotti dell'eccellenza agroalimentare italiana ovvero i formaggi a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda. L'emendamento non è diretto infatti a punire una categoria ma anzi richiede l'obbligatorietà di una etichetta al fine di tutelare adeguatamente la salute dei consumatori. Come è tristemente noto, infatti, in particolare nei soggetti immunodepressi il consumo di formaggi a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda da parte di questi soggetti o di bambini, di donne in gravidanza o di anziani, può rappresentare un serio rischio per la loro salute: si tratta di una strage silenziosa che causa tra i sessanta e i settanta morti l'anno e che, in altri casi, può provocare lesioni gravissime. L'esigenza di una corretta informazione al consumatore rispetto ai rischi potenziali per la salute derivanti dal consumo di prodotti caseari a latte crudo è giunto all'attenzione dell'opinione pubblica con la morte, nel 2017, di un bimbo di soli otto anni: di fronte a problemi per la salute, pertanto, il legislatore ha l'obbligo di intervenire e di non restare inerte. Introdurre l'etichettatura di tali prodotti e il divieto di somministrazione di prodotti caseari a latte crudo nelle mense scolastiche, nelle scuole e nelle residenze sanitarie assistenziali può rappresentare una soluzione che tutela i soggetti più fragili, preservando al contempo il buon nome di tutti i caseifici che producono questo tipo di formaggi come eccellenza agroalimentare. La proposta, inoltre, introduce modifiche anche al sistema sanzionatorio, dal momento che, come purtroppo alcuni casi di cronaca hanno riportato, anche nei casi in cui è stato riconosciuto un nesso di causalità tra la morte del soggetto e il consumo di formaggi a latte crudo le sanzioni comminate sono state davvero irrisorie. Ribadisce la propria disponibilità a confrontarsi sul tema con il relatore del provvedimento, anche mettendo a disposizione dati scientifici da lei acquisiti.

Il PRESIDENTE rileva come il tema dell'etichettatura degli alimenti rappresenti un elemento fondamentale per assicurare la conoscibilità di alcuni ingredienti da parte dei consumatori e in particolare tutelare i soggetti fragili. Assicura in ogni caso che il relatore e il Governo stanno approfondendo con attenzione tutti i contenuti degli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1625) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 11.200, che è in distribuzione e il cui termine per i subemendamenti è fissato alle ore 17 di oggi. Informa inoltre che il senatore Potenti, come preannunciato nella seduta di ieri, ha presentato un testo 2 dell'emendamento 1.55, che contiene una correzione formale. Entrambi gli emendamenti sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore VERINI (*PD-IDP*) interviene per ribadire che il Gruppo del Partito Democratico ha manifestato una grande collaborazione nell'esame di questo provvedimento che introduce norme condivise e che ha già portato a sanzionare moltissimi reati di tipo ambientale. Tuttavia, non solo l'emanazione durante la sospensione estiva del decreto-legge, ma anche gli ulteriori ritardi di

maggioranza e Governo nell'espressione dei pareri sugli emendamenti rischiano di restringere ulteriormente i tempi di esame nel merito a disposizione della Commissione. Chiede quindi alla Presidenza di tutelare la possibilità per la Commissione di esaminare in tempi congrui il decreto-legge nel merito.

Il PRESIDENTE assicura che sarà sua cura garantire un esame completo ed approfondito del disegno di legge di conversione, in quanto il primario interesse della Presidenza è quello di tutelare un ordinato svolgimento dei lavori della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 978

Art. 3

3.0.1 (testo 2)

Il Relatore

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Entrata in vigore)

1. Le modifiche al codice di procedura civile di cui all'articolo 1 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 3.».

3.0.1

Il Relatore

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 3.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1625

Art. 1

1.55 (testo 2)

Potenti

Al comma 1, lettera d), numero 5), sostituire il capoverso «*3*-ter »*con il seguente:*

«3-*ter*. Alla sentenza di condanna di primo grado o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-*bis*, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona fisica o giuridica estranea al reato, nel caso in cui l'imputato non si sia attivato entro la dichiarazione d'apertura del dibattimento le attività di smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi o di bonifica del sito inquinato ai sensi dell'art. 452-*decies* c.p.. Nel caso in cui l'imputato abbia completato le attività di smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi o di bonifica del sito inquinato prima della chiusura del dibattimento ai sensi dell'art. 452-*decies*, co. 1 c.p. ed abbia adottato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento procedure di prevenzione dei medesimi rischi ambientali, anche nelle forme dell'adozione di idonei modelli organizzativi di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/2001 in caso di Enti, solo alla sentenza di condanna passata in giudicato per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-*bis*, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che

appartenga a persona fisica o giuridica estranea al reato.» .

1.55

Potenti

Al comma 1, lettera d), numero 5), sostituire il capoverso «*3*-ter »*con il seguente:*

«3-*ter*. Alla sentenza di condanna di primo grado o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-*bis*, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona fisica o giuridica estranea al reato, nel caso in cui l'imputato non si sia attivato o non abbia completato entro la dichiarazione d'apertura del dibattimento le attività di smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi o di bonifica del sito inquinato ai sensi dell'art. 452-*decies* c.p.. Nel caso in cui l'imputato abbia completato le attività di smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi o di bonifica del sito inquinato prima della chiusura del dibattimento ai sensi dell'art. 452-*decies*, co. 1 c.p. ed abbia adottato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento procedure di prevenzione dei medesimi rischi ambientali, anche nelle forme dell'adozione di idonei modelli organizzativi di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/2001 in caso di Enti, solo alla sentenza di condanna passata in giudicato per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-*bis*, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona fisica o giuridica estranea al reato.» .

Art. 11

11.200

Il Relatore

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei Comuni di Chieti e di Bucchianico, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2023, si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-*septies*, nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, e agli articoli 3 e seguenti della legge 18 marzo 2025, n. 40. A tali fini, lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori dei Comuni di Chieti e di Bucchianico conseguente agli eventi di cui al primo periodo è fissato in cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è prorogabile fino ad ulteriori cinque anni. La proroga è disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge n. 40 del 2025, acquisita l'intesa della Regione Abruzzo.

1-*ter.* Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 40 del 2025, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della medesima legge n. 40 del 2025, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi, fino all'80% delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-*septies*, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi calamitosi di cui al comma 1-*bis* del presente articolo nei territori dei Comuni di Chieti e di Bucchianico:

a) riparazione, ripristino o ricostruzione in sito degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subìto, attestato con perizia asseverata. Limitatamente alle unità immobiliari residenziali non destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa, il contributo è concesso, in deroga al limite percentuale di cui all'alinea del presente comma, fino al 50% delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro. I contributi di cui alla presente lettera possono essere concessi anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali

adeguamenti obbligatori da riportare nel computo estimativo della perizia. Alle parti comuni di un edificio residenziale, il contributo è concesso fino all'80% delle spese occorrenti se nell'edificio risulta almeno un'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa, ovvero fino al 50% delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro se nell'edificio risultano soltanto unità immobiliari non destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

d) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;

e) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1-*bis* al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la delocalizzazione definitiva delle attività agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale;

f) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;

g) interventi per far fronte a interruzioni di attività sociali, sociosanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi calamitosi di cui al comma 1-*bis*;

1-*quater*. I contributi di cui al comma 1-*ter* possono essere altresì destinati, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-*septies*:

a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;

b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.

1-*quinquies*. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 1-*quater*, lettera a), nonché gli immobili danneggiati di cui al comma 1-*quater*, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili di cui al comma 1-*septies*.

1-*sexies*. I contributi di cui al comma 1-*quater* sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 1-*ter* e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione, per i quali è concesso un ulteriore contributo fino a 10.000,00 euro.

1-*septies* Per il finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata di cui al comma 1-*bis* e delle esigenze connesse alla stessa è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite nel fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro si provvede:

a) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, per la quota assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2025, relativa al sostegno agli interventi di delocalizzazione degli edifici ubicati nelle aree urbanizzate del quartiere Santa Maria di Chieti e alla messa in sicurezza del territorio, relativamente al dissesto idrogeologico avvenuto nei mesi di maggio e giugno 2023;

b) quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) quanto a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.".

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:
http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=57828

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 97(pom., Sottocomm. pareri) del 24/06/2025

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 24 GIUGNO 2025
97ª Seduta
Presidenza del Presidente
TOSATO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 14.

(978) ***Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito***
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che il provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.
La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1503) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.

(1520) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.

(1479) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile***
(Parere alla 8ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver illustrato gli emendamenti approvati, riferiti

al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.4.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 346(pom.) del 24/06/2025

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 24 GIUGNO 2025
346ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.
La seduta inizia alle ore 14,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(978) ***Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito***
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere non ostativo sul disegno di legge n. 978, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.
Il senatore CATALDI (*M5S*) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo, evidenziando come il disegno di legge in titolo presenti alcuni profili di criticità. Sottolinea poi come il legislatore debba individuare un equilibrato bilanciamento tra interessi concorrenziali, tenendo conto, nello specifico, sia di quelli del creditore sia di quelli del debitore.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.
IN SEDE REFERENTE
(1451) ***MALAN e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 giugno.
Il PRESIDENTE ricorda che, nella scorsa seduta, si è conclusa la discussione generale e si è svolto il suo intervento di replica, in qualità di relatore.
Il sottosegretario Wanda FERRO, intervenendo in sede di replica, reputa opportuno rimettersi alla prudente valutazione del Parlamento sul disegno di legge in titolo, trattandosi di un provvedimento di iniziativa parlamentare.
Tuttavia, sulla base della propria precedente esperienza come amministratrice locale, ritiene che il disegno di legge sia da valutare positivamente. Innanzitutto, si generalizza una norma già vigente in alcune regioni, come la Sicilia e il Friuli-Venezia Giulia; altresì, si determina una maggiore responsabilità e un miglioramento in termini di governabilità, in quanto, a suo avviso, il turno di ballottaggio tende invece ad incentivare i cambiamenti di schieramento.

Da ultimo, osserva come il nuovo sistema non comporti astrattamente vantaggi o svantaggi né per una coalizione né per l'altra, come si evince dall'analisi di consultazioni elettorali anche recenti.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare alle 12 di venerdì 4 luglio il termine di presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.4.2.1.3. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 379(pom.) del 23/09/2025

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 2025
379ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE REFERENTE
(1184) ***Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 settembre scorso.
Il PRESIDENTE avverte che, in merito all'emendamento del relatore 10.0.603, è stata acquisita una memoria scritta dell'Automobile Club d'Italia, che verrà messa a disposizione della Commissione.
Fa poi presente che il subemendamento 10.0.603/4 e l'emendamento 11.1 sono stati riformulati in altrettanti testi 2 (pubblicati in allegato).
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1451) ***MALAN e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 settembre.
Il PRESIDENTE propone che sugli emendamenti da 1.279 a 1.296, che si differenziano tra loro soltanto per la variazione della percentuale del *quorum* strutturale dei partecipanti al voto, si svolga un'unica dichiarazione di voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.
La Commissione conviene.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto favorevole sugli emendamenti in discussione, richiama il parere espresso dalla Commissione di Venezia, organismo consultivo interno al Consiglio d'Europa, in cui si stigmatizzano le modifiche alla legge elettorale per gli enti locali adottate dal Parlamento della Georgia, nel quale il partito filorusso "Sogno Georgiano" detiene la maggioranza assoluta dei seggi.
Nel parere della Commissione di Venezia sono sollevate tre critiche alla nuova legge elettorale locale georgiana: la prima attiene alla redistribuzione arbitraria dei confini di alcuni collegi elettorali; la seconda alla modifica unilaterale di un sistema elettorale; la terza all'eliminazione del turno di ballottaggio.
È evidente l'analogia con il disegno di legge in esame, che concretizza una sorta di incubo, piuttosto

che un sogno georgiano.
Il senatore CATALDI (*M5S*) annuncia il voto favorevole, richiamando la valenza simbolica degli emendamenti in esame e il fatto che la riduzione dei casi di ricorso al ballottaggio lede il diritto dei cittadini alla partecipazione democratica, togliendo un'ulteriore possibilità agli elettori per la scelta del candidato sindaco.
Con contestuale votazione, la Commissione respinge gli emendamenti sostanzialmente identici 1.279, 1. 280, 1.281, 1. 282, 1.283 e 1.284.
Successivamente, gli emendamenti sostanzialmente identici 1.285, 1.286, 1.287, 1.288, 1.289 e 1.290 sono posti contestualmente in votazione e respinti.
La Commissione poi, con contestuale votazione, respinge gli emendamenti sostanzialmente identici, 1.291, 1.292, 1.293, 1.294, 1.295 e 1.296.
Il PRESIDENTE propone quindi che sugli emendamenti da 1.297 a 1.314, che si differenziano tra loro soltanto per la variazione della percentuale del *quorum* strutturale degli elettori che partecipano alla votazione, si svolga un'unica dichiarazione di voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.
La Commissione conviene.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole del Gruppo, stigmatizzando il disegno di legge della maggioranza, là dove prevede una legittimazione del candidato sindaco eletto svincolata dalla partecipazione di una percentuale minima di votanti. Evidenzia come la sostanziale differenza tra la previsione del secondo turno e un sistema basato sul turno unico risieda nel fatto che, con il turno unico, ci si limita a trasformare una minoranza meramente numerica in una maggioranza assembleare. Il disegno di legge sostenuto dalla maggioranza e dal Governo non affronta minimamente il rilevante peso dell'astensionismo e della disaffezione degli elettori.
La Commissione, con contestuale votazione, respinge gli emendamenti sostanzialmente identici 1.297, 1.298, 1.299, 1.300, 1.301 e 1.302.
Successivamente, con contestuale votazione, sono respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.303, 1.304, 1.305, 1.306, 1.307 e 1.308.
In seguito, sono posti contestualmente in votazione e respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.309, 1.310, 1.311, 1.312, 1.313 e 1.314.
Il PRESIDENTE propone poi che sugli emendamenti da 1.315 a 1.332, che si differenziano tra loro soltanto per la variazione percentuale del *quorum* strutturale dei partecipanti al voto, si svolga un'unica dichiarazione di voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.
La Commissione conviene.
Il senatore CATALDI (*M5S*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando la necessità di riscoprire il senso della partecipazione politica e del ruolo dell'azione politica. Al contrario, il disegno di legge della maggioranza incentiva la formazione di coalizioni raffazzonate e nasconde il tentativo di modificare il sistema elettorale, al fine di vincere in un maggior numero di comuni, ottenendo più sindaci rispetto a quelli oggi spettanti al centrodestra.
Denuncia poi i rischi di svuotamento della democrazia partecipativa a seguito del crescente astensionismo, sottolineando come la previsione del turno di ballottaggio consenta all' elettore che, al primo turno, ha espresso il sostegno ad un candidato sindaco che ha ottenuto pochi voti, di poter orientare, in sede di ballottaggio, la propria preferenza verso il candidato meno lontano dalle proprie posizioni.
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, osserva come la previsione del turno unico possa comunque valorizzare il ruolo delle formazioni più piccole.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) rivede, anche in sede di esame del disegno di legge n.1451, i limiti del metodo, già adottato dalla maggioranza e dal Governo per altre modifiche all'assetto istituzionale, come per esempio il premierato: le audizioni sono ridotte ad uno stanco rituale e la maggioranza procede imperterrita, respingendo sistematicamente le proposte migliorative delle opposizioni.
In sede di discussione su una proposta di modifica della legge elettorale per i comuni, ci si sarebbe attesa l'individuazione di strumenti idonei a contrastare la crescente disaffezione di segmenti sempre

più ampi dell'elettorato.
Peraltro, risulta fragile la rivendicazione della maggioranza volta a ridurre il ricorso al ballottaggio sulla base dell'argomentazione per cui, al secondo turno, l'affluenza è sempre minore rispetto al primo turno e il candidato vincente al ballottaggio rischia di avere meno voti rispetto a quelli ottenuti dal suo avversario al primo turno. In realtà, la maggioranza vuole modificare un sistema elettorale che finora ha dato buona prova di funzionamento, soltanto con la speranza di avere un vantaggio dalle dalla riduzione del ricorso al ballottaggio.
Altresì, il disegno di legge incentiva la formazione di coalizioni eterogenee al primo turno e fa venir meno l'impianto complessivo della legge vigente, basato sulla chiarezza delle proposte elettorali del primo turno e sul punto di sintesi del turno di ballottaggio, in un'ottica complessiva di trasparenza.
Con il pretesto dell'aumento dell'astensionismo tra il primo e il secondo turno si procede quindi ad una modifica unilaterale di un sistema elettorale che ha dato buona prova di funzionamento, al solo fine di lucrare un vantaggio, senza nel contempo dare risposta alle ragioni della crisi della rappresentanza.
Con contestuale votazione, gli emendamenti sostanzialmente identici 1.315, 1.316, 1.317, 1.318 1.319 e 1.320 sono respinti.
Successivamente, la Commissione, con un'unica votazione, respinge gli emendamenti sostanzialmente identici 1.321. 1.322, 1.323, 1.324, 1.325 e 1.326.
In seguito, con un'unica votazione, sono respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.327, 1.328, 1.329, 1. 330, 1.331 e 1.332.
Il PRESIDENTE propone che sugli emendamenti da 1.333 a 1.350, che si differenziano tra loro soltanto per la variazione percentuale del *quorum* strutturale dei partecipanti al voto, si svolga in un'unica dichiarazione di voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.
La Commissione conviene.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto favorevole, sottolinea la necessità di focalizzare l'attenzione sull'importanza della partecipazione al voto e della conseguente legittimazione delle istituzioni rappresentative. Evidenzia come le proposte emendative dell'opposizione siano funzionali a non perdere di vista questi due aspetti. Purtroppo, il metodo alla base del disegno di legge della maggioranza si caratterizza per la scelta unilaterale di modificare dopo, 32 anni, una legge elettorale che fino ad oggi non ha mai subito modifiche a colpi di maggioranza. Si tratta di un atto da stigmatizzare, che peraltro cristallizza gli attuali rapporti di forza tra le coalizioni e risulta suscettibile di aumentare ulteriormente la disaffezione.
Ciò è dimostrato anche dal fatto che le elezioni a turno unico, come quelle regionali, hanno finora registrato le percentuali più basse di partecipazione al voto tra quelle avutesi nella recente storia repubblicana.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Parrini e dichiara il voto favorevole sugli emendamenti. Peraltro, se il turno di ballottaggio non favorisce automaticamente la partecipazione al voto, questo vale anche per un sistema a turno unico.
Dà poi conto di una recente rilevazione demoscopica sulle prossime elezioni regionali in Calabria, da cui emergerebbe una partecipazione al voto oscillante tra il 30 e il 40%, ossia estremamente bassa. Il dato di fondo è quindi quello di una disaffezione strutturale alle consultazioni elettorali, fenomeno rispetto al quale occorre individuare rimedi che, a voler essere intellettualmente onesti, non sarebbero probabilmente efficaci nel breve periodo.
Il senatore CATALDI (*M5S*) annuncia il voto favorevole, richiamando la campagna elettorale in corso in queste settimane nelle Marche in vista delle consultazioni regionali di domenica prossima. Osserva che i cittadini, per essere motivati nella partecipazione al voto, chiedono soluzioni concrete dalla classe politica e dagli amministratori. Nel caso delle Marche tali soluzioni risultano mancanti, se si pensa che soltanto il 20 per cento dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza è stato effettivamente speso e che non risultano passi in avanti nell' estensione della Zona Economica Speciale.
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, osserva incidentalmente come la presidente della regione Umbria abbia espresso una valutazione positiva sull'estensione della Zona Economica Speciale

alle regioni Marche e Umbria, come previsto dal disegno di legge n. 1639 all'esame della Commissione bilancio.
Con contestuale votazione, sono quindi respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.333, 1.334, 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338
Successivamente gli emendamenti sostanzialmente identici 1.339, 1.300, 1.341, 1.342, 1.343 e 1.344 sono posti contestualmente in votazione e respinti.
Sono quindi messi contestualmente in votazione e respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.345, 1.346, 1.347, 1.348, 1.349 e 1.350.
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti sostanzialmente identici da 1.351 a 1.356.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti in esame, che subordinano l'elezione di un candidato al primo turno al raggiungimento di un *quorum* strutturale di partecipazione al voto pari ad almeno il 65 per cento degli aventi diritto. Osserva come il disegno di legge della maggioranza non offra risposte al problema della scarsa partecipazione e manifesta la disponibilità del proprio Gruppo, qualora si apra uno spazio di confronto effettivo, a modulare la percentuale di partecipazione al voto tra il primo e il secondo turno.
Con contestuale votazione, gli emendamenti sostanzialmente identici 1.351, 1.352, 1.353, 1.354, 1.355 e 1.356 vengono respinti dalla Commissione.
Successivamente, il PRESIDENTE propone che sugli emendamenti da 1.357 a 1.374, che si differenziano tra loro soltanto per la variazione della percentuale del *quorum* strutturale dei partecipanti al voto, si svolga un'unica dichiarazione di voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.
La Commissione conviene.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole del Gruppo, richiamando le testimonianze acquisite nel corso delle audizioni, in cui sono stati sottolineati gli effetti deleteri del disegno di legge, con riguardo alla stabilità delle maggioranze consiliari.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) annuncia il voto favorevole, sottolineando come il disegno di legge della maggioranza non si sforzi di individuare soluzioni per fronteggiare il meccanismo di affiliazione clientelare delle candidature che emerge in diverse realtà locali, con conseguente degenerazione della qualità della classe politica.
Cita poi il caso del comune di Castellammare di Stabia, una volta laboratorio politico di prima grandezza e sede di confronto culturale tra pensatori della Democrazia cristiana e del Partito comunista, dove oggi, in occasione delle ultime elezioni comunali, sono state presentate 27 liste a fronte di 43.000 abitanti, e ciò nonostante si è registrata una diminuzione del numero dei votanti.
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, osserva incidentalmente come il disegno di legge in esame, limitando i casi del ricorso al ballottaggio, presenta sicuramente un aspetto positivo, in termini di riduzione dei costi.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) fa presente come la democrazia abbia un costo che va comunque preservato e tutelato.
La Commissione, con contestuale votazione, respinge quindi gli emendamenti sostanzialmente identici 1.357, 1.358, 1.359, 1.360, 1.361 e 1.362.
Successivamente, gli emendamenti sostanzialmente identici 1.363, 1.364, 1.365, 1.366, 1.367, 1.368, sono posti contestualmente in votazione e respinti.
La Commissione respinge quindi, con contestuale votazione, gli emendamenti sostanzialmente identici 1.369, 1.370, 1.371, 1.372, 1.373 e 1.374.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA

(978) *Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito*

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di

competenza, un parere non ostativo.
I senatori GIORGIS (*PD-IDP*) e CATALDI (*M5S*) dichiarano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1622) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
I senatori GIORGIS (*PD-IDP*) e CATALDI (*M5S*) dichiarano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1508) ***Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Introduzione del piano didattico personalizzato universitario per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento***

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
I senatori GIORGIS (*PD-IDP*) e CATALDI (*M5S*) dichiarano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1578) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025***

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) evidenzia come il disegno di legge annuale sulla concorrenza tenda a sovrapporsi a molte delle tematiche contenute nel disegno di legge in materia di semplificazione delle attività economiche (Atto Senato 1184) all'esame di questa Commissione in sede referente, con l'effetto di rendere complicato ogni approfondimento.
Si tratta di un ulteriore caso di svalutazione dell'attività parlamentare su cui la Presidenza della Commissione dovrebbe avviare una riflessione.
Il PRESIDENTE ricorda come il disegno di legge n. 1578 fosse iscritto all'ordine del giorno per l'espressione del parere alla Commissione di merito. Peraltro, è a disposizione anche il *dossier* del Servizio studi, proprio per esigenze di approfondimento.
Fa poi presente come la 1a Commissione in questa sede debba formulare il parere sulle parti di competenza, rappresentate principalmente dagli articoli 1 e 2, in materia di servizi pubblici locali. Da ultimo, ricorda come la legge annuale sulla concorrenza sia sempre assegnata, in sede referente, all'esame della 9a Commissione.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) prende atto dei rilievi formulati dalla Presidenza e ribadisce la necessità che le modalità di esame dei disegni di legge non vadano a conculcare le prerogative dei parlamentari.
Il PRESIDENTE rinvia la votazione del parere alla seduta convocata per giovedì 25 settembre, in modo da consentire un adeguato approfondimento.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(162) ***GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208***
(199) ***NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo***
(611) ***Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al***

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico
(631) ***MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo***
(1242) ***Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.***
(828) ***DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media***
(1257) ***Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale***
(1481) ***GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208***
(1521) ***MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208***
(1570) ***BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie***
(1589) ***Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico***
(Parere alla 8a Commissione su testo unificato. Esame e rinvio)
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.
Fa poi presente che la votazione del parere avrà luogo la prossima settimana, in modo da consentire un approfondimento istruttorio.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI
Il PRESIDENTE comunica che, sull'esame congiunto in sede referente dei disegni di legge n. 1004 e 1575 *(Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo)*, i contributi pervenuti a seguito delle audizioni informali che si sono svolte nella giornata odierna, così come eventuali altri di successive audizioni, saranno resi disponibili sul sito *web* della Commissione.
La Commissione prende atto.
ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI
Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 8,45, è anticipata alle ore 8,30.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1578

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
- rientrano nell'ambito di interesse della 1ª Commissione le norme di cui all'articolo 1 che, al fine di rafforzare la vigilanza e i controlli degli enti locali, introduce dei parametri obiettivi per individuare l'andamento insoddisfacente della gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, nonché le previsioni normative di cui all'articolo 2, che reca una disciplina sanzionatoria per la violazione di talune disposizioni del decreto legislativo n. 201 del 2022 in materia di servizi pubblici locali di

rilevanza economica,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL TESTO UNIFICATO RELATIVO AI DISEGNI DI LEGGE NN. 162, 199, 611, 631, 828, 1242, 1257, 1481, 1521, 1570 E 1589

La Commissione, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 2, si rappresenta l'opportunità di specificare se il parere sullo schema di contratto di servizio espresso dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi debba essere adottato con la maggioranza dei due terzi dei componenti o dei votanti;
- all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, capoverso 15-bis, con riguardo alla partecipazione senza diritto di voto ai lavori del consiglio di amministrazione della Rai, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il riferimento ad un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con il riferimento ad un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1184

Art. 10

10.0.603/4 (testo 2)

De Priamo

All'emendamento 10.0.603, capoverso «Art. 10-*bis*» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera b), n. 2), sostituire la parola «dieci» con la seguente «undici»;

b) al comma 1, lettera b), dopo il punto 6), aggiungere il seguente: «6-*bis*) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).»;

c) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'analisi e l'approfondimento delle tematiche afferenti ai compiti istituzionali di ACI, concernenti la mobilità sicura, sostenibile e accessibile, può essere nominato un esperto al quale è corrisposto un trattamento economico equivalente a quello di dirigente di prima fascia, per la copertura finanziaria del quale si provvede nell'ambito della dotazione di bilancio dell'Ente, nei limiti delle risorse economiche di ACI e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

d) al comma 3, dopo le parole «e le società», aggiungere le parole «*in house*»;

e) al comma 7, dopo le parole «alle società», aggiungere le parole «*in house*».

Art. 11

11.1 (testo 2)

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Misure in materia di cremazione e dispersione delle ceneri)

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1. - *(Oggetto, definizioni e competenze)* - *1.* Nel territorio italiano la cremazione è disciplinata dalla presente legge e le disposizioni in contrasto con essa sono abrogate.

2. L'attività di cremazione delle salme è servizio pubblico locale d'interesse generale. Fatta salva la possibilità per i Comuni prevista dal successivo articolo 6, comma 2, della presente legge, è vietata ogni scontistica o offerta da parte dei gestori del servizio o soggetti connessi o collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore, che

possa generare per soggetti terzi o soggetti connessi o collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso condizioni di privilegio commerciale ed economico connesso o ricollegabile al pagamento della tariffa di cremazione.

3. I cadaveri destinati alle attività di cremazione devono essere trasportati presso il polo crematorio da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre nel rispetto del defunto e delle normative igienico sanitarie, con tariffe non elusive di quanto disposto agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 2, della presente legge, ricorrendo ai mezzi funebri di cui all'art. 20 del DPR 10 settembre 1990 n. 285. Nel rispetto dei defunti sono consentiti trasporti multipli di feretri nella misura massima di 4 per mezzo funebre, fatta salva la possibilità di trasporti multipli numericamente superiori in caso di calamità, per ordine dell'Autorità giudiziaria o di quella sanitaria. I citati trasporti multipli possono essere effettuati dalle imprese funebri o da imprese autorizzate al trasporto. Sono consentiti da parte di soggetti autorizzati i trasporti multipli in numero superiore a 4 solo per i resti mortali, derivanti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie, destinati a cremazione. È altresì consentito, in caso di situazioni di fermo dell'impianto di cremazione, il trasferimento multiplo di feretri presso altro impianto disponibile.

4. Sull'autorizzazione al trasporto il dirigente comunale preposto al servizio di polizia mortuaria, ovvero il responsabile del predetto servizio ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovrà indicare obbligatoriamente il soggetto unico incaricato del trasporto, la data del trasporto, il crematorio di destinazione del feretro e la successiva destinazione delle ceneri ad avvenuta cremazione.»;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: «del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera» sono sostituite dalle seguenti: «del comune di decesso o di ultima sepoltura, che la rilascia, anche in modalità digitale, acquisito un certificato in carta libera o con modalità digitale»;

2) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a*-bis*)* gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri vengono formati in carta libera o con modalità digitale e inoltrati tempestivamente, anche per via telematica, da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata, all'impianto di cremazione di destinazione e al servizio cimiteriale per i casi di conservazione o dispersione in area cimiteriale o al comune di destinazione per i casi di dispersione in natura e affido;»

3) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b*-bis*)* le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa con qualsiasi mezzo idoneo, compreso il formato digitale, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante e possono essere acquisite, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica;»;

4) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* a seguito di istanza dei soggetti di cui alla lettera *b)*, numero 3), le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione dei resti mortali come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, sono rilasciate dal competente ufficio del comune del cimitero in cui sono stati rinvenuti. Qualora da parte dei medesimi soggetti, nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento comunale di polizia mortuaria, non vengano effettuate comunicazioni sulla nuova sistemazione dei suddetti resti a seguito delle attività di esumazione ordinaria o di estumulazione a scadenza della concessione, il Comune può disporre, in alternativa alla reinumazione, che si provveda d'ufficio alla loro cremazione, a condizione che di tale disposizione sia stata informata preventivamente la cittadinanza mediante pubbliche affissioni. Per procedere alla cremazione non è necessaria la documentazione prevista per la cremazione di cadavere. Gli oneri derivanti dalla reinumazione o dalla cremazione restano a carico dei

soggetti di cui alla lettera *b)*, numero 3), del presente comma;»;

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. Il soggetto gestore è tenuto a rispettare le tariffe approvate annualmente dai comuni e le tariffe inserite, ove presenti, nel Piano Economico Finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1 della presente legge. Restano applicabili gli sconti tariffari e gli aggi che l'affidatario abbia riconosciuto al Comune concedente nel procedimento di affidamento del servizio. Spetta al Responsabile del procedimento di affidamento della pubblica amministrazione l'attività di vigilanza in merito a quanto disposto all'art. 1 comma 2 della presente legge.»;

d) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-*bis*. - (*Sanzioni*) - *1.* Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione della disposizione dell'articolo 1, comma 3, si applica la sanzione della sospensione della SCIA per l'esercizio dell'attività funebre da 3 a 6 mesi. In caso di recidiva entro 12 mesi, è disposta la revoca della SCIA.».

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 403(pom.) del 24/06/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 24 GIUGNO 2025
403ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 13,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(1479) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile***
(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati nelle sedute nn. 192 e 193, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della proposta 3.1 (testo 2).
Relativamente all'articolo 4, occorre valutare, in relazione al testo dell'emendamento a cui si riferisce, la proposta 4.500/100.
Per gli analoghi emendamenti 4.500 e 4.2 (testo 2) occorre verificare la quantificazione degli oneri e la verifica delle corrispondenti coperture finanziarie.
In merito all'articolo 6, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7 in quanto prevedono che le verifiche per la spettanza del contributo per la ricostruzione privata relativa alle imprese siano a carico delle strutture regionali competenti.
Riguardo l'articolo 9, per l'emendamento 9.10 (testo 2), che prevede il supporto tecnico-scientifico delle università e dei centri di ricerca alle articolazioni organizzative di ausilio ai presidenti delle regioni in qualità di commissari, occorre valutare la necessità dell'apposizione di una clausola di invarianza finanziaria.
Relativamente all'articolo 13, occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 13.0.4 (testo 2), 13.0.5 (testo 3), 13.0.6 (testo 2), 13.0.7 (testo 2) e 13.0.8 (testo 2).
Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
Con riferimento agli emendamenti testé illustrati, il sottosegretario FRENI esprime la valutazione non ostativa del Governo.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva.
(1430) ***Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito, non essendo state apportate modifiche in sede redigente.
Il sottosegretario FRENI non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.
Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva all'unanimità.

(180) ***ZANETTIN e altri. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***
(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***
(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti al nuovo testo unificato. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Il rappresentante del GOVERNO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.
Nessuno chiedendo di intervenire e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva.

(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame si propone di assicurare maggiore tutela per contrastare le frodi nel settore agroalimentare, in termini di specificità delle condotte sanzionate e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare.
Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
In proposito, a seguito della riforma della *governance* economica dell'Unione europea, in sede di prima applicazione i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, che ha assorbito sostanzialmente i contenuti e le finalità della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024, e successivamente, con riferimento all'anno in corso, sono stati riportati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025.
A tale ultimo riguardo, rammenta in particolare che la risoluzione 7-00289, approvata dalla Commissione bilancio della Camera il 1° aprile scorso, e la risoluzione 7-00020, approvata dalla Commissione bilancio del Senato il 2 aprile scorso, hanno impegnato il Governo a valutare, in attesa della revisione della normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, se fosse necessario aggiornare, nel Documento di finanza pubblica, l'indicazione dei provvedimenti collegati alla manovra di bilancio.
A tale proposito, fa presente che nel Documento di finanza pubblica 2025, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati in data 24 aprile 2025 con le risoluzioni, rispettivamente, 6-00151 e 6-

00173, il Governo, tra i disegni di legge collegati alla prossima manovra di bilancio (2026-2028), ha tra l'altro indicato un provvedimento recante "Disposizioni per la revisione del sistema sanzionatorio per gli illeciti in agricoltura e dei reati agroalimentari". Tale indicazione conferma quanto previsto anche nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, approvato con distinte risoluzioni dai due rami del Parlamento in data 9 ottobre 2024.
Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati risulta rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 3 giugno scorso.
Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato prima nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 e poi nel Documento di finanza pubblica 2025.
Sotto il profilo della omogeneità, il provvedimento è composto di diciotto articoli, raccolti in tre Titoli. Il Titolo I, in materia di sanzioni penali (articoli 1-5), reca modifiche al codice penale e norme di coordinamento di carattere procedurale. Il Titolo II, in materia di sanzioni amministrative (articoli 6-17), è composto di cinque Capi, e comprende disposizioni di carattere sanzionatorio e procedurale, anche con riguardo a specifici settori (settore lattiero-caseario e pesca marittima). Il titolo III (articolo 18) reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolato appare nel complesso coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.
Alla luce di questa ricostruzione, può quindi ritenersi che il disegno di legge rechi disposizioni che rientrano negli ambiti materiali definiti dal Documento di finanza pubblica 2025, con norme che presentano carattere omogeneo e che appaiono riconducibili alla competenza dei Ministeri interessati, non recando quindi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.
Il sottosegretario FRENI concorda con quanto rappresentato dal relatore.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere:
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo,
premesso che:
- l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;
- nelle more della riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della *governance* economica dell'Unione europea, per l'anno in corso i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025;
- il Documento di finanza pubblica 2025, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati in data 24 aprile 2025 con le risoluzioni, rispettivamente, 6-00151 e 6-00173, ha indicato, a completamento della prossima manovra di bilancio (2026-2028), tra gli altri un provvedimento recante "Disposizioni per la revisione del sistema sanzionatorio per gli illeciti in agricoltura e dei reati agroalimentari";
considerato che:
il disegno di legge in titolo, composto di diciotto articoli raccolti in tre titoli, è finalizzato a rafforzare la disciplina dei reati agroalimentari, in termini di specificità delle condotte sanzionate e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare;
il provvedimento risulta coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della

competenza delle amministrazioni di riferimento;
il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati risulta rispettato, dal momento che il disegno di legge in titolo è stato comunicato alla Presidenza il 3 giugno scorso,
ritiene che il contenuto del disegno di legge n. 1519:
- risulti sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel Documento di finanza pubblica 2025 tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica;
- non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.".
Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1520) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, composto di quattro disposizioni e corredato di relazione tecnica, reca all'articolo 3 una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.
Oggetto della ratifica è il Protocollo di modifica del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ratificato con legge n. 83 del 13 giugno 2023: esso consente a tutti i lavoratori frontalieri di potere svolgere al massimo il 25 per cento dell'attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello *status* di lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo frontalieri del 2020.
Per quanto di competenza, considerato che la relazione tecnica evidenzia che il trattamento fiscale della remunerazione del lavoratore frontaliere non subirà alcuna modifica derivante dallo svolgimento del 25 per cento in modalità di telelavoro, restando immutate le quantificazioni a suo tempo effettuate in sede di legge di ratifica dell'Accordo sui frontalieri del 2020, non ha osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare.
Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, mette ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1484) ***Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese***

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, in materia di agevolazioni fiscali per le reti di imprese, premesso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, che sarebbe utile avere indicazioni circa le modalità, ulteriori rispetto a quelle accennate dalla relazione tecnica, che potrebbero garantire di contenere l'onere complessivo entro i limiti finanziari previsti (15 milioni di euro annui per un triennio). Tale chiarimento appare opportuno al fine di verificare il livello di congruità delle somme stanziate. Infatti, premesso che l'importo che non concorre al reddito è pari al massimo a 1 milione per soggetto, ne consegue che il beneficio fiscale annuo per soggetto è pari al massimo a circa 280.000 euro (essendo il 28 per cento circa la somma delle aliquote IRES e IRAP). Già in presenza di sole 53 reti d'impresa (su un totale di circa 9.000, senza considerare quindi l'effetto incentivante della misura e il *trend* in crescita nel ricorso a tale istituto, attestato dalla figura riportata dalla relazione tecnica) che usufruissero del beneficio massimo, le risorse stanziate risulterebbero quasi esaurite. Peraltro, l'analoga disposizione del decreto-legge n. 78 del 2010, citata dalla stessa relazione tecnica e di contenuto sostanzialmente sovrapponibile alla norma in esame, recava limiti di spesa, pur riferendosi a quasi 15 anni fa e in un contesto nel quale le reti d'impresa erano un fenomeno pressocché sconosciuto, leggermente superiori nel complesso a quelli ora previsti (20 milioni per il 2011 e 14 milioni per il 2012 e il 2013).
Con riferimento all'articolo 3, recante riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di

sistema, in relazione all'attività di vigilanza sugli enti mutualistici di cui al comma 1, attribuita dal comma 2 al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, andrebbe confermato che il Ministero possa svolgere tale compito con le risorse previste a legislazione vigente valutando, al riguardo, al riguardo l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nel testo.

In relazione all'articolo 4, che introduce una disciplina transitoria volta a incentivare l'accompagnamento alla pensione, mediante il passaggio al lavoro *part-time*, associandovi una serie di benefici subordinati alla contestuale assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione dell'orario, sulla base dei dati forniti o desunti dal dispositivo, nonché delle ipotesi formulate, che appaiono ragionevoli, la quantificazione risulta corretta, anche in relazione agli effetti fiscali indotti (automatici). Inoltre, gli oneri sono configurati in termini di tetti di spesa, fra l'altro assistiti dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale blocco di ulteriori concessioni in caso di raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti numerici (comma 1) e finanziari (commi 5 e 6) previsti.

Per quanto attiene ai profili di contabilizzazione degli oneri, con conseguenti riflessi sulla copertura, anche se la stessa relazione tecnica definisce figurativa, tipicamente non contabilizzata sull'indebitamento e sul fabbisogno, la perdita contributiva correlata alla prestazione lavorativa non più svolta in virtù del *part-time*, ritiene condivisibile la scelta di registrare effetti anche su tali saldi, atteso che, diversamente dall'ipotesi di cassa integrazione o disoccupazione, in tal caso, in assenza dell'intervento normativo, la contribuzione sarebbe stata versata.

Tuttavia, andrebbe altresì valutato l'effetto di maggiori entrate contributive derivanti direttamente e automaticamente dalla condizione posta dal comma 7 per l'attivazione del *part-time* incentivato, ovvero dall'assunzione di un giovane lavoratore a tempo pieno e indeterminato. Tale effetto dovrebbe sostanzialmente compensare quello precedentemente analizzato, stante la diversa estensione oraria delle due prestazioni lavorative in questione, anche assumendo retribuzioni orarie più elevate per il lavoratore anziano.

Ciò premesso, sulla base degli effetti contabilizzati, non formula rilievi per i profili di copertura, atteso che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le occorrenti disponibilità, persegue finalità riconducibili a quelle in esame e si caratterizza per ampi margini di modulabilità.

In relazione all'articolo 5, recante delega al governo sul riordino della disciplina dei confidi, rileva che la stessa relazione illustrativa descrive alcuni dei criteri di delega come aventi carattere oneroso. Infatti, la relazione fa riferimento al fatto che le principali linee di intervento includono incentivi ai processi di aggregazione dei confidi mediante agevolazioni e semplificazioni normative e la "riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese, anche tramite forme di contribuzione pubblica". Anche se la previsione di agevolazioni o contribuzioni pubbliche non è esplicitata nel testo dei suddetti criteri di delega, un chiarimento sarebbe opportuno, soprattutto in relazione alla lettera *e*) del comma 1. Anche per il criterio di cui alla lettera *f*) potrebbe ipotizzarsi, come ordinaria modalità applicativa, l'erogazione di incentivi e contributi pubblici. Pertanto, appaiono necessari chiarimenti che consentano di valutare la compatibilità di disposizioni di favore in vista della riduzione dei costi di istruttoria, dell'integrazione inter-consortile e dei processi di aggregazione con la clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 2.

L'articolo 7 prevede l'esonero dall'obbligo di assicurazione per i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché per quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente in forza di una misura adottata dall'autorità competente. Al riguardo, andrebbe confermato che tale esonero non determina effetti negativi sulla finanza pubblica in termini di minori entrate per effetto di una diminuzione dei premi assicurativi.

In merito all'articolo 19, recante modifiche alla disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese, andrebbero forniti chiarimenti in ordine all'entità dell'aggravio dei compiti posti a carico del suddetto Garante e delle risorse per esso disponibili, onde valutare la sostenibilità dei nuovi adempimenti, in particolare quelli attinenti alla raccolta e successiva elaborazione di informazioni fornite da esperti e portatori di interesse in determinati settori, a valere sugli ordinari stanziamenti.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al relativo *dossier* del Servizio del bilancio n. 253.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(978) *Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che esso non è corredato di relazione tecnica.
Il provvedimento in esame inserisce nel codice di procedura civile l'articolo 656-*bis* (*Intimazione di pagamento*) per effetto del quale viene previsto che l'avvocato munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, nei limiti della competenza di valore del giudice di pace, possa emettere un atto con il quale intimare il pagamento della somma entro il termine di quaranta giorni, da notificarsi unitamente ai documenti giustificativi del credito in copia conforme all'originale, con l'espresso avvertimento che nel medesimo termine può essere fatta opposizione ai sensi dell'articolo 281-*undecies* del codice di procedura civile, avanti al giudice di pace e che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata:
a) se del credito si dà prova scritta ai sensi dell'articolo 634. A tale riguardo si considerano altresì prove scritte le fatture in formato elettronico, emesse e consegnate nelle forme previste dalla legge;
b) se per i crediti di cui all'articolo 633, numeri 2 e 3, sussistano le condizioni di cui all'articolo 636.
L'articolo si applica limitatamente alle controversie di competenza del giudice di pace e dall'ambito di applicazione della norma sono esclusi i crediti scaturenti da contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati dalle banche e finalizzati alla prestazione di un servizio o all'erogazione di un credito.
Nell'atto di intimazione inoltre sono quantificati le spese e gli onorari, secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare vigente in materia di parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, e se ne intima il pagamento.
Per quanto di competenza, al fine di escludere effetti di cassa, appare necessario acquisire dal Governo elementi informativi volti a chiarire se tale innovazione sia applicabile anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a partecipazione pubblica, in quanto appare ragionevole ritenere verosimile l'effetto di una accelerazione dei pagamenti.
Ove tale normativa sia applicabile anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a partecipazione pubblica, considerato che viene previsto che l'avvocato possa quantificare da sé le spese e gli onorari nell'atto di intimazione, occorre valutare altresì se dalle modifiche normative proposte possano derivare variazioni in merito agli oneri per il contenzioso.
Rileva inoltre che la normativa proposta appare in astratto suscettibile di comportare minori entrate, in quanto, ai fini dell'acquisizione del titolo esecutivo, rispetto alla legislazione vigente, non appare chiaro se sia dovuto o meno il contributo unificato di giustizia, e nel caso, come venga versato.
Occorre valutare altresì se sia ipotizzabile un incremento delle opposizioni ai decreti ingiuntivi, acquisendo al riguardo le valutazioni del Governo in ordine a possibili effetti finanziari derivanti dai carichi di lavoro e dall'organizzazione degli uffici del giudice di pace.
Il sottosegretario FRENI si riserva di dare riscontro ai rilievi formulati dalla relatrice.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(858) *DE POLI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco*

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 giugno.
Il PRESIDENTE sollecita il rappresentante del Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il sottosegretario FRENI fa presente che non sono ancora disponibili gli elementi di chiarimento richiesti, prendendo nota del sollecito.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(957) ***Deputato CONTE e altri - Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 18 giugno.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il sottosegretario FRENI fa presente che non sono ancora disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1452) ***MALAN e altri. - Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali***
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 giugno.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il sottosegretario FRENI fa presente che non sono ancora disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1372) ***MARTI e altri. - Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica***
(Parere alle Commissioni 7ª e 8ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 4 giugno.
Il presidente CALANDRINI sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il sottosegretario FRENI fa presente che non sono ancora disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1326) ***PERA e altri. - Istituzione del Programma «Vado e torno» per il sostegno della formazione universitaria all'estero in settori determinanti per l'innovazione e la diffusione delle tecnologie e per il rientro in Italia dei soggetti beneficiari***
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 giugno.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica richiesta nella seduta del 6 maggio scorso.
Il rappresentante del GOVERNO fa presente che non sono ancora disponibili gli elementi di chiarimento richiesti, assicurando che riporterà il sollecito della Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1081) ***ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di equipollenza alla laurea magistrale (classe LMR02) dei titoli di studio nel campo del restauro dei beni culturali nonché per l'accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali***
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 gennaio.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica richiesta nella seduta del 30 luglio 2024.
Il rappresentante del GOVERNO fa presente che non sono ancora disponibili gli elementi di chiarimento richiesti, assicurando che riporterà il sollecito della Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.3. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.3.1. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 194(pom.) del 10/12/2024

collegamento al documento su www.senato.it

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024
194ª Seduta
Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1318) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Esame. Parere favorevole)
Il relatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) introduce il provvedimento in titolo, facendo presente che la Camera dei deputati ha apportato numerose modifiche rispetto al testo originario.
In relazione alle materie di competenza della Commissione, le disposizioni concernono la materia delle *start-up* innovative, che la Commissione aveva già affrontato in parte con un disegno di legge, oggi legge n. 162 del 2024. In sostanza si tratta di norme che ampliano le definizioni e rafforzano le misure agevolative, anche di tipo fiscale.
L'articolo 28 - modificato ed integrato nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati - al comma 1 aggiunge ulteriori requisiti qualificanti il concetto di *start-up* innovativa, introducendo il requisito secondo cui la *start-up* innovativa deve essere una micro, piccola o media impresa (MPMI) e specificando, nell'ambito del requisito secondo cui la *start-up* innovativa debba avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, che la stessa non deve svolgere attività prevalente di agenzia e consulenza. Il comma 2 introduce dei requisiti specifici, essenzialmente provanti la dinamicità e l'evoluzione dell'impresa, ai fini della permanenza della *start-up* innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno, fino ai cinque complessivi previsti; consente di estendere il termine dei cinque anni complessivi per la permanenza della *start-up* innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese per un periodo di due anni, sino a un massimo di quattro anni, per il passaggio alla fase di "*scale-up*" e in presenza di requisiti specifici, essenzialmente ascrivibili allo sviluppo dell'impresa; mantiene fermo quanto disposto in materia di detrazioni fiscali previste a favore degli investimenti in *start-up* innovative.
L'articolo 29 - modificato ed integrato nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati - prevede, al comma 1, che le *start-up* innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese abbiano diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che siano raggiunti, entro dodici o sei mesi, i nuovi requisiti prescritti dallo *Start-up Act*. Il comma 2, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, dispone che le imprese non più in possesso dei requisiti di *start-up* innovativa possano iscriversi, qualora ne abbiano i requisiti, nel registro delle PMI innovative.
L'articolo 31, introdotto alla Camera dei deputati, reca modifiche alle discipline agevolative previste in favore delle *start-up* innovative. In particolare, viene delimitato l'ambito di applicazione degli incentivi all'investimento in *start-up* innovative, ivi inclusi quelli in regime *de minimis*, incrementando, in tale ultimo caso, la percentuale di detrazione dal 50 al 65 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative. Infine, viene indicato al 31 dicembre 2024 il

termine ultimo ai fini della fruizione della detrazione del 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative.
Tali modifiche si aggiungono a quanto già previsto dalla citata legge n. 162 del 2024, recante disposizioni ai fini della promozione e dello sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, esaminata nei mesi scorsi dalla Commissione. Ricorda che l'articolo 2 della legge medesima interviene sulla disciplina delle detrazioni riconosciute per gli investimenti in *start-up* innovative e in PMI innovative ai sensi dei richiamati articoli 29-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012 e 4, comma 9-*ter* del decreto-legge n. 3 del 2015, prevedendo, in caso di eccedenza dell'importo della detrazione rispetto all'imposta lorda, la trasformazione di tale eccedenza in un credito di imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Tale agevolazione fiscale opera per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
L'articolo 32, modificato nel corso dell'esame parlamentare, introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore degli incubatori e degli acceleratori certificati che effettuino, direttamente o per il tramite di altri organismi specializzati, investimenti in *start-up* innovative. Il beneficio è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, nella misura dell'8 per cento della somma investita entro il limite massimo di 500.000 euro di investimento annuo, con obbligo di mantenimento dello stesso per almeno 3 anni, pena la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione di quanto fruito. Il contributo è inoltre concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché entro i limiti agli aiuti *de minimis* previsti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023. La norma è diretta ad incentivare l'investimento in *start-up* innovative attraverso il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore degli incubatori e degli acceleratori certificati.
L'articolo 33, interamente sostituito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, reca delle norme dirette ad incentivare gli investimenti in *start-up* innovative. Nello specifico, stabilisce, quale condizione di accesso al regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il *venture capital* effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dalle forme di previdenza complementare (Fondi pensione), che i suddetti investimenti siano almeno pari al 5 per cento (10 per cento a partire dall'anno 2026) del paniere di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente. Con apposita clausola di salvaguardia, il beneficio fiscale è, in ogni caso, riconosciuto per gli investimenti qualificati effettuati da tali enti di previdenza in base alla normativa previgente. Infine, stabilisce che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese possa anche sostenere, con garanzia concessa a titolo oneroso, il capitale di rischio investito dagli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi inclusi quelli di *venture capital*. Le norme sono dirette ad incentivare gli investimenti in *start-up* innovative, ossia in imprese giovani ad alto contenuto tecnologico e con potenziale di crescita elevato, attraverso delle modifiche alla disciplina degli investimenti qualificati effettuati dagli enti di previdenza, nonché prevedendo l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese costituito presso il Mediocredito Centrale.
Propone infine l'espressione di un parere favorevole.
Interviene in dichiarazione di voto la senatrice TAJANI (*PD-IDP*) preannunciando il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere, ma anche in riferimento alle disposizioni recate dalla legge annuale per la concorrenza in materia di *start-up*, denunziando l'orientamento contraddittorio e ondivago della maggioranza che è intervenuta negli ultimi mesi ora ampliando, ora restringendo le agevolazioni fiscali indirizzate alle *start-up* innovative. Dopo aver criticato l'assenza di un indirizzo univoco, preannuncia la presentazione, a propria firma, di un disegno di legge in materia di *start-up* innovative a vocazione sociale.
Il senatore TURCO (*M5S*) preannuncia il voto contrario motivato sia dalla frammentarietà che dalla scarsa efficacia delle disposizioni recate dal disegno di legge in materia di *start-up* innovative, un settore che, viceversa, meriterebbe un'azione coordinata e strategica di ben altro peso e consistenza per

aumentare la competitività del sistema produttivo nazionale.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(978) *Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) introduce il provvedimento in titolo facendo presente che l'attuale sistema di realizzazione del credito risulta, farraginoso, poco funzionale, ma soprattutto non in linea con gli *standard* europei che impongono il principio dell'effettività degli strumenti di tutela processuale.
Il disegno di legge propone, nella logica di semplificare l'attività burocratica dell'amministrazione della giustizia civile, di superare il preventivo filtro del giudice civile, consentendo, ai fini di semplificazione, direttamente al difensore munito di procura di emettere un provvedimento di intimazione di tipo monitorio che verrebbe dallo stesso poi notificato alla controparte debitrice. Questa ingiunzione non sarebbe, almeno in questa fase, munita di esecutorietà.
In buona sostanza, è il difensore di parte che accerta gli elementi di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, che il disegno di legge riproduce nel nuovo articolo 656-*bis*, eliminando, per talune ipotesi, quella mera verifica che oggi è svolta dai giudici civili e che tuttavia ha un notevole costo per l'amministrazione della giustizia, provocando un rallentamento e un impatto negativo sulle aspettative di giustizia dei cittadini e delle imprese.
Si propone di porre a carico del difensore che accerta la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 656-*bis* del codice di procedura civile precisi obblighi di verifica preventiva dei presupposti per l'emanazione di siffatto provvedimento.
Il disegno di legge prevede all'articolo 1 l'introduzione, nel nuovo Capo 1-*Bis* al Libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, del nuovo articolo 656-*bis* (rubricato «Intimazione di pagamento») che disciplina modalità e condizioni per l'emissione dell'atto di intimazione di pagamento per somme liquide di danaro per crediti di valore non eccedente la rispettiva compe-tenza del giudice di pace per i quali vi è prova scritta ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile; nonché relativamente ai crediti riguardanti onorari per prestazioni giudiziali, stragiudiziali o rimborsi di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo, nonché dai notai (ai sensi dell'articolo 633, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile), con obbligo di allegazione di parcella e pa-rere della competente associazione professionale (ai sensi dell'articolo 636 del codice di procedura civile), salvo sussistenza di tariffe obbligatorie.
Nell'intimazione viene assegnato il termine di giorni quaranta dalla notifica per il pagamento delle somme dovute ovvero per l'eventuale opposizione dell'intimato. Sono inoltre esclusi i crediti fondati su contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati da banche.
Si introduce poi l'articolo 656-*ter* del codice di procedura civile (rubricato «Verifica dei presupposti») con cui si stabilisce la responsabilità civile e disciplinare in capo all'avvocato che emette l'intimazione senza la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 656-*bis* del codice di procedura civile.
Con l'articolo 2 si prevede che gli ordini e i collegi professionali adottino disposizioni deontologiche intese a sanzionare la violazione da parte del professionista il quale, con dolo o colpa grave, non abbia verificato la puntuale sussistenza dei suddetti requisiti.
Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.
Interviene la senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*), la quale argomenta analiticamente le motivazioni di una netta contrarietà al disegno di legge testé illustrato. In sostanza esso attribuisce una funzione pubblicistica ad un soggetto privato e addossa responsabilità di verifica dell'appropriatezza di atti all'avvocato di parte, con il rischio di stravolgerne l'azione di effettiva tutela dell'assistito. Inoltre, non chiarisce se e come viene versato il contributo unificato di giustizia, acuendo le criticità di un sistema che addossa anche ai soggetti più fragili il costo della giustizia. Inoltre, il disegno di legge limita questa azione di cosiddetta semplificazione alle controversie rimesse al giudice di pace e solo per il recupero di parcelle - che peraltro è già assistito da tutele speciali - non applicandosi invece ai contratti

bancari per espressa previsione. Si tratta peraltro di una previsione ultronea in quanto i muti fondiari sono già assistiti da una legislazione speciale.
Invita quindi la Commissione a votare contro la proposta di parere favorevole.
Il senatore TURCO (*M5S*) esprime una valutazione fortemente negativa del disegno di legge in esame, che intende trasporre una funzione pubblicistica ad un soggetto che, per sua natura, deve poter svolgere il proprio ruolo a tutela di una delle parti del processo; il disegno di legge, inoltre, attribuendo in maniera impropria compiti all'avvocato, delegittima la funzione della magistratura e il principio di terzietà della stessa.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che è approvata.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE preannuncia che, nel corso della seduta già convocata alle ore 9,15 di domani, sarà avviato l'esame dell'Atto del Governo n. 237, schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise.
Conviene la Commissione.
La seduta termina alle ore 15,40.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.